SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139° — Numero 176

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 30 luglio 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 133

MINISTERO DELLA SANITÀ

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso n. 5:

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 23 luglio 1998, n. 251.

Disposizioni in materia di politica sociale e di personale di istituti finanziari meridionali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Personale della Finanziaria meridionale - Fime e della Insud

1. Il personale dipendente dalle società per azioni Fime, Fime leasing, Fime factoring e Fimat a cui non siano state applicate le disposizioni dell'articolo 14 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni, può essere assunto in amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo ed in altre amministrazioni richiedenti od in enti pubblici non economici nell'ambito dei posti risultanti vacanti a seguito della rideterminazione delle dotazioni organiche sulla base dei carichi di lavoro.

2. Ai fini dell'assunzione nelle amministrazioni pubbliche, ai sensi del presente articolo, dei dipendenti delle società di cui al comma 1, l'equiparazione fra le professionalità possedute dai dipendenti stessi e le qualifiche e i profili professionali delle amministrazioni pubbliche è previamente stabilita, ai sensi del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

3. Ai fini del trattamento economico da attribuire ai dipendenti assunti ai sensi del comma 1 si applicano le disposizioni recate dall'articolo 14-*bis*, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, introdotto dal decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano anche al personale dipendente dalla società per azioni Insud riconosciuto in esubero, nel limite massimo di quindici unità.

5. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 1, 2, 3 e 4, valutato nel limite massimo di 5.500 milioni di lire per il 1998 e di 11.000 milioni di lire in ragione d'anno a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

Iscrizione alle Casse pensioni

1. La disposizione di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 8 agosto 1991, n. 274, non si applica agli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale assunti dalle pubbliche amministrazioni con contratto di diritto privato secondo le norme ed il trattamento economico previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini.

Art. 3.

Sicilcassa S.p.a.

1. Sono fatti salvi gli effetti prodotti in virtù dell'articolo 9 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 513.

Art. 4.

Proroga dei termini dell'intervento per l'Insar

1. Gli interventi di cui all'articolo 2-*ter* del decreto-legge 29 settembre 1992, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 460, come sostituito dall'articolo 7, comma 9, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono prorogati all'anno 1997, nei limiti delle risorse allo scopo preordinate.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 luglio 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2287-*nonies*):

Disegno di legge risultante dallo stralcio, deliberato dall'assemblea il 24 luglio 1997, degli articoli 14, 16, 17, 18, 19, e 20 del disegno di legge n. 2287, d'iniziativa del Presidente del Consiglio dei Ministri (PRODI).

Assegnato alla 11ª commissione (Lavoro), in sede deliberante, il 24 luglio 1997, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 10ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee e della commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 11ª commissione il 30, 31 luglio; 16 e 17 settembre 1997 e approvato il 24 settembre 1997.

Camera dei deputati: (atto n. 4174):

Assegnato alla XI commissione (Lavoro), in sede referente, il 30 ottobre 1997 con pareri delle commissioni I, V, VI e X.

Esaminato dalla XI commissione, in sede referente il 17, 25 marzo; 14 e 22 aprile 1998.

Assegnato nuovamente alla XI commissione, in sede legislativa, il 10 giugno 1998.

Esaminato dalla XI commissione, in sede legislativa, il 16 e 17 giugno 1998 e approvato con modificazioni il 1° luglio 1998.

Senato della Repubblica (atto n. 2287-*nonies/B*):

Assegnato alla 11ª commissione (Lavoro), in sede deliberante, il 7 luglio 1998, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dall'11ª commissione e approvato il 15 luglio 1998.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 14 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 (Trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488), come da ultimo modificato dal decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, è il seguente:

«Art. 14 *(Personale degli organismi soppressi)*. — 1. Il personale della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in servizio alla data del 14 agosto 1992, che risulti tale alla data del 15 aprile 1993 e che entro il 28 febbraio 1994 non abbia revocato la domanda, presentata entro il 15 settembre 1993 al commissario liquidatore, ai fini della iscrizione nel ruolo transitorio ad esaurimento presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica, è inquadrato, anche in soprannumero, nei ruoli delle amministrazioni statali, regionali e locali e di enti pubblici non economici che gestiscono servizi pubblici, nonché di aziende municipalizzate, ai quali è stato assegnato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero ad una delle amministrazioni regionali e locali, alle quali sia riassegnato su richiesta delle stesse con decreto del Ministro competente, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, del bilancio e della programmazione economica e del tesoro. In tale ultima ipotesi i relativi oneri restano a carico delle amministrazioni richiedenti. Nelle amministrazioni statali il personale è inquadrato nelle qualifiche attribuite, sulla base delle corrispondenze tra le qualifiche e le professionalità rivestite nel precedente ordinamento contrattuale e le qualifiche e i profili vigenti per il personale delle amministrazioni statali, definite, tenuto conto anche del titolo di studio posseduto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro. Nelle amministrazioni diverse da quelle statali, il personale è inquadrato nelle qualifiche corrispondenti, secondo il rispettivo ordinamento e in conformità ai vigenti principi in materia di mobilità, a quelle statali.

2. Avverso l'attribuzione delle qualifiche adottata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi del comma 1 è ammesso ricorso in opposizione da presentare entro il 31 luglio 1994 o entro trenta giorni se l'interessato abbia avuto conoscenza del provvedimento dopo il 2 luglio 1994. Sul ricorso decide, con provvedimento definitivo, il Presidente del Consiglio dei Ministri entro novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso, sentita una commissione costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e formata da un magistrato amministrativo, che la presiede, e da quattro dirigenti generali designati rispettivamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e dai Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale.

3. Il personale della soppressa Agenzia, che non abbia presentato la domanda di cui al comma 1, ovvero che abbia revocato la domanda stessa, cessa dal rapporto di impiego con la predetta Agenzia a decorrere dal 13 ottobre 1993, con diritto al trattamento pensionistico e previdenziale ad esso spettante in base alla normativa vigente in materia alla stessa data di cessazione del rapporto di impiego. Nei confronti del personale che cessa dal rapporto di lavoro con la soppressa Agenzia non si applica la sospensione del diritto ai trattamenti pensionistici di anzianità, stabilita dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, come modificato dal comma 8, dell'art. 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Il personale della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno si intende ricompreso tra il personale di cui all'art. 13, comma 4, lettera *f*), della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

4. Nei confronti del personale di cui al comma 1 si applicano, dalla data del 13 ottobre 1993, le disposizioni proprie dell'amministrazione di assegnazione in materia di trattamento di fine rapporto. Cessa l'iscrizione previdenziale presso l'INA e la polizza ivi intestata all'Agenzia, dall'INA gestita e rivalutata secondo gli accordi in atto al momento della cessazione del rapporto di impiego con l'Agenzia, è ripartita per ogni singolo dipendente.

5. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di mobilità per il personale non assegnato o per quello in soprannumero anche a seguito della rideterminazione delle piante organiche ai sensi degli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, gli organici delle amministrazioni e degli enti ai quali è stato assegnato il personale di cui al comma 1, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, per gli organici delle ammministrazioni regionali e delle province autonome, sono incrementati, dalla data del 13 ottobre 1993, in misura pari al numero delle unità assegnate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi del medesimo comma 1. Le amministrazioni alle quali siano state attribuite competenze ai sensi del presente decreto provvedono, nella prima attuazione della presente norma, all'attribuzione dei posti disponibili, relativamente alle qualifiche funzionali, negli organici come sopra rideterminati, al personale già di ruolo alla data del 15 settembre 1993, secondo le procedure e nel rispetto delle norme in vigore».

— Il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, reca: «Disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, per la sistemazione del relativo personale, nonché per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale».

— Il testo dell'art. 14-*bis*, comma 1, lettera *b)*, del citato decreto legislativo n. 96 del 1993, introdotto dal decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, è il seguente:

«Art. 14-*bis (Trattamento economico del personale)*. — 1. Il personale di cui all'art. 14, comma 1, nonché il personale che sia già volontariamente, anche a seguito di domanda di revoca espressa entro il 28 febbraio 1994, cessato dal servizio dopo la data del 12 ottobre 1993 e che ne faccia apposita domanda entro il 31 luglio 1994, può optare alternativamente per uno dei seguenti trattamenti economici:

(omissis);

b) ricongiungimento del servizio prestato presso l'Agenzia e di quello prestato successivamente alla data del 12 ottobre 1993 con il servizio prestato presso l'amministrazione di assegnazione. Al dipendente è attribuito lo stipendio iniziale della qualifica attribuitagli ai fini dell'inquadramento, comprensivo dell'indennità integrativa speciale ed incrementato di un importo, calcolato secondo le modalità previste per le qualifiche dirigenziali statali, corrispondente ai bienni

di anzianità nell'ultima qualifica rivestita e valutata ai fini dell'inquadramento alla data del 13 ottobre 1993. Al dipendente, in aggiunta alla retribuzione come sopra determinata, è attribuito un assegno personale pensionabile, riassorbibile con qualsiasi successivo miglioramento, pari alla differenza tra la predetta retribuzione e lo stipendio già percepito presso la soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, ma comunque non superiore a lire 1.500.000 lorde mensili. Le altre indennità eventualmente spettanti presso l'amministrazione di destinazione, diverse dall'indennità integrativa speciale, sono corrisposte solo nella misura eventualmente eccedente l'importo del predetto assegno personale. Ai fini previdenziali si applica l'art. 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29. Il trattamento di fine rapporto costituito presso l'INA, di cui all'art. 14, comma 4, è corrisposto al momento della cessazione dal servizio presso l'amministrazione di assegnazione, aggiuntivamente all'indennità di buonuscita. I servizi già coperti dall'iscrizione previdenziale presso l'INA non sono riscattabili ai fini dell'indennità di buonuscita.

(Omissis)».

Nota all'art. 2:

— Il testo del comma 2 dell'art. 4 della legge 8 agosto 1991, n. 274 (Acceleramento delle procedure di liquidazione delle pensioni e delle ricongiunzioni, modifiche ed integrazioni degli ordinamenti delle Casse pensioni degli istituti di previdenza, riordinamento strutturale e funzionale della Direzione generale degli istituti stessi), è il seguente:

«2. A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, l'iscrizione alle Casse pensioni degli istituti di previdenza è estesa ai dipendenti, a qualunque titolo assunti, anche se adibiti a servizi di carattere eccezionale o straordinario ancorché l'assunzione sia a tempo determinato o a titolo di supplenza o per attività non istituzionali».

Nota all'art. 3:

— Il testo dell'art. 9 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 513 (Definizione delle controversie relative alle opere realizzate per la ricostruzione posterremoto e proroga della gestione), è il seguente:

«Art. 9. — 1. Nell'ambito del programma di risanamento della Sicilcassa S.p.a., in amministrazione straordinaria, e in considerazione dei suoi effetti sull'occupazione, i dipendenti della predetta società, i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano maturato almeno 25 anni di anzianità di servizio, indipendentemente dall'età anagrafica, ovvero almeno 60 anni di età se uomini e 55 se donne e 17 anni di anzianità assicurativa, conseguono il diritto al trattamento pensionistico a carico del fondo integrativo aziendale ex-esonerativo a condizione che l'estinzione dei rapporti di lavoro consegua ad accordi collettivi, concernenti la riduzione dei dipendenti in esubero, tra la banca e le organizzazioni sindacali dei lavoratori. In mancanza degli accordi o in caso di insufficienza degli esodi volontari rispetto a quanto indicato negli accordi stessi, i commissari straordinari attivano la procedura di riduzione del personale prevista dalla legge 23 luglio 1991, n. 223. Gli accordi predetti o il ricorso alla procedura prevista dalla legge n. 233 del 1991, assorbono e sostituiscono le procedure di analoga natura contemplate nei contratti collettivi, con esclusione di oneri a carico della banca, fatta eccezione per il trattamento di fine rapporto. La procedura della citata legge n. 223 del 1991 si applica anche al personale direttivo. Ai soli fini della individuazione dei dipendenti interessati dalla medesima procedura, prevale il criterio della maggiore anzianità ai fini pensionistici».

Nota all'art. 4:

— Il testo dell'art. 2-*ter* del decreto-legge 29 settembre 1992, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 460 (Misure urgenti in materia di occupazione), come sostituito dall'art. 7, comma 9, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è il seguente:

«Art. 2-*ter* *(Assunzione di lavoratori in esubero da parte dell'INSAR)*. — 1. La società Iniziative Sardegna S.p.a. (INSAR) è autorizzata all'assunzione dei lavoratori in esubero dipendenti dalle imprese costruttrici appaltatrici e subappaltatrici dei lavori per la costruzione della termocentrale ENEL di Fiumesanto (primo, secondo, terzo e quarto gruppo) e dalle medesime licenziati o collocati in mobilità.

2. I lavoratori sono assunti dall'INSAR con decorrenza dalla data del licenziamento dalle imprese di cui al comma 1 o dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per i lavoratori collocati nelle liste di mobilità.

3. Ai predetti lavoratori assunti per le finalità di cui all'art. 5, primo comma, del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 febbraio 1982, n. 25, è riconosciuto il trattamento di integrazione salariale straordinaria di cui all'art. 22, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

4. Il CIPI con propria deliberazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, indica, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 5, il numero dei lavoratori aventi titolo ed i criteri per la loro individuazione, sentiti gli uffici del lavoro territorialmente competenti.

5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

98G0310

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 giugno 1998, n. 252.

Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 86;

Visto l'articolo 17, comma 94, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Vista la legge 31 maggio 1965, n. 575;

Vista la legge 17 gennaio 1994, n. 47;

Visto il decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, come parzialmente modificato dall'articolo 15 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 febbraio 1998;

Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 23 marzo 1998;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 maggio 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente regolamento:

CAPO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1.
Oggetto e ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano le modalità con le quali le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico, nonché i concessionari di opere pubbliche possono acquisire la prescritta documentazione circa la sussistenza di una delle cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.

2. La documentazione di cui al comma 1 non è comunque richiesta:

a) per i rapporti fra i soggetti pubblici di cui al comma 1;

b) per i rapporti fra i soggetti pubblici di cui alla lettera *a)* ed altri soggetti, anche privati, i cui organi rappresentativi e quelli aventi funzioni di amministrazione e di controllo sono sottoposti, per disposizione di legge o di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle cause di sospensione, di decadenza o di divieto previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;

c) per il rilascio o rinnovo delle autorizzazioni o licenze di polizia di competenza delle autorità nazionali e provinciali di pubblica sicurezza;

d) per la stipulazione o approvazione di contratti e per la concessione di erogazioni a favore di chi esercita attività agricole o professionali, non organizzate in forma di impresa, nonché a favore di chi esercita attività artigiana in forma di impresa individuale;

e) per i provvedimenti gli atti, i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non supera i 300 milioni di lire.

Art. 2.
Validità e ambiti soggettivi della documentazione antimafia

1. La documentazione prevista dal presente regolamento è utilizzabile per un periodo di sei mesi dalla data del rilascio, anche per altri procedimenti riguardanti i medesimi soggetti. È consentito all'interessato di utilizzare la comunicazione di cui all'articolo 3, in corso di validità conseguita per altro procedimento, anche in copia autentica.

2. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, d'ora in avanti indicati come «amministrazioni», che acquisiscono la documentazione prevista dal presente regolamento, di data non anteriore a sei mesi, adottano il provvedimento richiesto e gli atti conseguenti o esecutivi, compresi i pagamenti, anche se il provvedimento o gli atti sono perfezionati o eseguiti in data successiva alla scadenza di validità della predetta documentazione.

3. Quando si tratta di associazioni, imprese, società e consorzi, la documentazione prevista dal presente regolamento deve riferirsi, oltre che all'interessato:

a) alle società;

b) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-*ter* del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;

c) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;

d) per le società in nome collettivo, a tutti i soci;

e) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;

f) per le società di cui all'articolo 2506 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato.

CAPO II
CERTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI

Sezione I

COMUNICAZIONI DELLA PREFETTURA

Art. 3.
Comunicazioni per iscritto

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, la documentazione circa la sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, su richiesta nominativa della stessa amministrazione, anche per elenchi, è effettuata mediante comunicazione scritta della prefettura della provincia in cui l'amministrazione ha sede, ovvero, se richiesta dai soggetti privati interessati, dalla prefettura della provincia in cui gli stessi risiedono o hanno sede, soltanto quando:

a) i collegamenti informatici o telematici di cui all'articolo 4 non sono attivati o non sono comunque operanti, ovvero l'attestazione risultante richiede la conferma scritta della prefettura;

b) il certificato rilasciato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, è privo della dicitura antimafia di cui all'articolo 9.

2. La richiesta da parte dei soggetti privati interessati, corredata della documentazione di cui all'articolo 10, comma 3, ancorché priva della dicitura di cui

all'articolo 9, ovvero della documentazione di cui all'articolo 10, comma 4, è ammessa previa informativa all'amministrazione procedente e può essere effettuata da persona delegata. La delega può indicare anche la persona incaricata del ritiro ed è sempre effettuata con atto recante sottoscrizione autenticata. La delega deve essere esibita, unitamente ad un documento di identificazione, sia all'atto della richiesta, che all'atto del ritiro. Nel caso di ritiro a mezzo di persona delegata, la comunicazione è rilasciata in busta chiusa a nome del richiedente.

3. La comunicazione è rilasciata entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 4.

Comunicazioni in via telematica

1. La documentazione circa la sussistenza delle cause di sospensione, di divieto o di decadenza previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, può essere conseguita mediante l'utilizzazione di collegamenti informatici o telematici tra le amministrazioni interessate ed una o più prefetture dotate di specifico archivio automatizzato, attivati sulla base di convenzioni approvate dal Ministero dell'interno, in modo da:

a) attestare con strumenti automatizzati l'inesistenza delle predette cause interdittive, allo scopo di conseguire risultati equivalenti alle comunicazioni di cui all'articolo 3;

b) rendere accessibili alle prefetture competenti le segnalazioni relative alle attestazioni prodotte.

2. Nessun provvedimento di diniego o altrimenti sfavorevole all'interessato può essere adottato o eseguito sulla base delle segnalazioni trasmesse a norma del comma 1 senza specifica comunicazione di conferma da effettuarsi, a cura della prefettura competente, anche mediante elenchi cumulativi, entro quindici giorni dalla richiesta nominativa.

Art. 5.

Autocertificazione

1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 10, i contratti e subcontratti relativi a lavori o forniture dichiarati urgenti ed i provvedimenti di rinnovo conseguenti a provvedimenti già disposti, sono stipulati, autorizzati o adottati previa acquisizione di apposita dichiarazione con la quale l'interessato attesti che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575. La sottoscrizione della dichiarazione deve essere autenticata con le modalità dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

2. La predetta dichiarazione è resa dall'interessato anche quando gli atti e i provvedimenti della pubblica amministrazione riguardano:

a) attività private, sottoposte a regime autorizzatorio, che possono essere intraprese su denuncia di inizio da parte del privato alla pubblica amministrazione competente;

b) attività private sottoposte alla disciplina del silenzio-assenso, indicate nella tabella *C* annessa al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni.

Sezione II

CERTIFICATI CAMERALI

Art. 6.

Certificazioni o attestazioni delle camere di commercio, industria e artigianato

1. Le certificazioni o attestazioni delle camere di commercio, industria e artigianato, d'ora in avanti indicate come camere di commercio, recanti la dicitura di cui all'articolo 9, sono equiparate, a tutti gli effetti, alle comunicazioni delle prefetture che attestano l'insussistenza delle cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575.

2. L'acquisizione agli atti dell'amministrazione interessata e degli altri soggetti di cui all'articolo 1 del presente regolamento, ovvero del concessionario di opere o servizi pubblici, delle certificazioni o attestazioni di cui al comma 1, munite della dicitura ivi prevista, rilasciate in data non anteriore a sei mesi, esonera dalla richiesta della comunicazione prevista dall'articolo 3 e dall'acquisizione dell'autocertificazione di cui all'articolo 5.

3. Le richieste delle certificazioni o attestazioni di cui al comma 1 devono essere presentate alle camere di commercio dalla persona interessata o da persona dalla stessa delegata a norma dell'articolo 3, comma 2.

4. Le attestazioni o certificazioni delle camere di commercio prive della dicitura di cui all'articolo 9 non implicano di per sé la sussistenza di una delle cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, ma in tal caso deve essere richiesta la comunicazione di cui all'articolo 3.

5. Le camere di commercio, nell'esercizio della loro attività amministrativa, utilizzano il collegamento telematico disciplinato dal presente regolamento per acquisire, nei casi previsti dalla legge, le comunicazioni di cui all'articolo 3.

Art. 7.

Collegamento telematico

1. È attivato un collegamento telematico tra il sistema informativo delle camere di commercio e il sistema informativo del Ministero dell'interno messo a disposizione della prefettura di Roma.

2. Il sistema informativo delle camere di commercio è quello di cui agli articoli 21, comma 4, e 23, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, operante, tra l'altro, per il trattamento automatizzato degli elenchi, ruoli, albi e registri delle camere di commercio.

3. Per le finalità di cui al comma 1, il centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, d'ora in avanti indicato come C.E.D., costituisce un apposito archivio informatico contenente l'elenco delle persone alle quali sono stati comminati i provvedimenti di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575.

4. Per ciascuna persona sono inseriti nell'archivio informatico i seguenti dati:

a) cognome e nome;

b) sesso;

c) data e provincia di nascita;

d) cittadinanza;

e) comune di residenza.

5. Il C.E.D. garantisce la completezza e l'aggiornamento costante dell'archivio.

6. Il C.E.D. rende accessibile, con modalità telematica, l'archivio di cui al comma 3 al sistema informativo messo a disposizione della prefettura di Roma e, per il tramite di questo, a quello delle camere di commercio per l'effettuazione di interrogazioni nominative o per l'acquisizione delle comunicazioni previste dagli articoli 3 e 4.

Art. 8.

Procedure per l'interrogazione dell'archivio

1. L'interrogazione nominativa di cui all'articolo 7, comma 6, è effettuata da dipendenti delle camere di commercio addetti alle certificazioni e attestazioni previste dal presente regolamento, appositamente abilitati dal responsabile del procedimento individuato in base alle norme organizzative delle singole camere di commercio.

2. Il sistema di collegamento deve garantire la individuazione del dipendente che effettua ciascuna interrogazione.

3. Il sistema informativo delle camere di commercio garantisce che qualora l'interrogazione nominativa di cui all'articolo 7, comma 6, corrisponda ad una iscrizione presente nell'archivio informatico di cui all'articolo 7, comma 3:

a) sia sospeso il rilascio del certificato relativo alle iscrizioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettere *d)* ed *e)*, della legge 31 maggio 1965, n. 575;

b) sia consentito il rilascio del certificato relativo all'iscrizione nel registro delle imprese o ad altre iscrizioni diverse da quelle indicate nella lettera *a)*, privo della dicitura di cui all'articolo 9.

4. Il sistema informativo delle camere di commercio garantisce, altresì, qualora l'interrogazione nominativa di cui all'articolo 7, comma 6, risulti negativa, che venga automaticamente inserita nel testo della certificazione o attestazione richiesta la apposita dicitura di cui all'articolo 9. In ogni caso, le camere di commercio possono rilasciare le certificazioni e le attestazioni di cui al presente decreto prive della predetta dicitura quando l'interessato ne faccia espressa richiesta.

5. Nei casi previsti dal comma 3, il dipendente della camera di commercio informa l'interessato che occorre acquisire presso la competente prefettura la comunicazione di cui all'articolo 3, anche per i provvedimenti di competenza delle camere di commercio, quando deve disporsi la sospensione o cancellazione dell'iscrizione.

6. Gli elementi essenziali di ogni certificato rilasciato sono conservati in un apposito archivio informatico del sistema informativo delle camere di commercio accessibile telematicamente da parte delle prefetture interessate.

7. Il sistema informativo delle camere di commercio collabora con il C.E.D. per consentire l'abbinamento a ciascun nominativo, presente nell'archivio costituito a norma dell'articolo 7, del relativo codice fiscale.

Art. 9.

Dicitura antimafia

1. Le certificazioni delle camere di commercio sono equiparate alle comunicazioni qualora riportino in calce la seguente dicitura: «Nulla osta ai fini dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni. La presente certificazione è emessa dalla C.C.I.A.A. utilizzando il collegamento telematico con il sistema informativo utilizzato dalla prefettura di Roma».

2. Con apposito decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emanato a norma dell'articolo 24, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, sono definiti i certificati di iscrizione nel registro delle imprese, recanti la dicitura di cui al comma 1, relativi ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 3.

3. Con lo stesso decreto sono altresì stabiliti i modelli di certificazione previsti dal presente regolamento e relativi agli altri registri, albi, ruoli ed elenchi tenuti dalle camere di commercio.

CAPO III

INFORMAZIONI DEL PREFETTO

Art. 10.

Informazioni del prefetto

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, ed in deroga alle disposizioni dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, fatto salvo il divieto di frazionamento di cui al comma 2 del predetto articolo, le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e gli altri soggetti di cui all'articolo 1, devono acquisire le informazioni di cui al comma 2 del presente articolo, prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti, ovvero prima di rilasciare o consentire le concessioni o erogazioni indicati nell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, il cui valore sia:

a) pari o superiore a quello determinato dalla legge in attuazione delle direttive comunitarie in mate-

ria di opere e lavori pubblici, servizi pubblici e pubbliche forniture, indipendentemente dai casi di esclusione ivi indicati;

b) superiore a 300 milioni di lire per le concessioni di acque pubbliche o di beni demaniali per lo svolgimento di attività imprenditoriali, ovvero per la concessione di contributi, finanziamenti e agevolazioni su mutuo o altre erogazioni dello stesso tipo per lo svolgimento di attività imprenditoriali;

c) superiore a 300 milioni di lire per l'autorizzazione di subcontratti, cessioni o cottimi, concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici o la prestazione di servizi o forniture pubbliche.

2. Quando, a seguito delle verifiche disposte dal prefetto, emergono elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate, le amministrazioni cui sono fornite le relative informazioni, non possono stipulare, approvare o autorizzare i contratti o subcontratti, né autorizzare, rilasciare o comunque consentire le concessioni e le erogazioni.

3. Le informazioni del prefetto, sono richieste dall'amministrazione interessata, indicando l'oggetto e il valore del contratto, subcontratto, concessione o erogazione ed allegando, esclusivamente, copia del certificato di iscrizione dell'impresa presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura corredato della apposita dicitura antimafia. Nel caso di società consortili o di consorzi, il certificato è integrato con la indicazione dei consorziati che detengono una quota superiore al 10% del capitale o del fondo consortile, nonché dei consorziati per conto dei quali la società consortile o il consorzio opera in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione. Per le imprese di costruzioni il certificato è integrato con l'indicazione del direttore tecnico.

4. In luogo o ad integrazione del certificato di cui al comma 3 può essere allegata una dichiarazione del legale rappresentante recante le medesime indicazioni.

5. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, la richiesta di informazioni è inoltrata al prefetto della provincia nella quale hanno residenza o sede le persone fisiche, le imprese, le associazioni, le società o i consorzi interessati ai contratti e subcontratti di cui al comma 1, lettere *a)* e *c)*, o che siano destinatari degli atti di concessione o erogazione di cui alla lettera *b)* dello stesso comma 1.

6. La richiesta può essere effettuata anche dal soggetto privato interessato o da persona da questi specificamente delegata, previa comunicazione all'amministrazione destinataria di voler procedere direttamente a tale adempimento. La delega deve risultare da atto recante sottoscrizione autenticata e deve essere esibita unitamente ad un documento di identificazione personale. In ogni caso la prefettura fa pervenire le informazioni direttamente all'amministrazione indicata dal richiedente.

7. Ai fini di cui al comma 2 le situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa sono desunte:

a) dai provvedimenti che dispongono una misura cautelare o il giudizio, ovvero che recano una condanna anche non definitiva per taluno dei delitti di cui agli articoli 629, 644, 648-*bis*, e 648-*ter* del codice penale, o dall'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale;

b) dalla proposta o dal provvedimento di applicazione di taluna delle misure di cui agli articoli 2-*bis*, 2-*ter*, 3-*bis* e 3-*quater* della legge 31 maggio 1965, n. 575;

c) dagli accertamenti disposti dal prefetto anche avvalendosi dei poteri di accesso e di accertamento delegati dal Ministro dell'interno, ovvero richiesti ai prefetti competenti per quelli da effettuarsi in altra provincia.

8. La prefettura competente estende gli accertamenti pure ai soggetti, residenti nel territorio dello Stato, che risultano poter determinare in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi dell'impresa e, anche sulla documentata richiesta dell'interessato, aggiorna l'esito delle informazioni al venir meno delle circostanze rilevanti ai fini dell'accertamento dei tentativi di infiltrazione mafiosa.

9. Le disposizioni dell'articolo 1-*septies* del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, come successivamente integrato dalla legge 15 novembre 1988, n. 486, non si applicano alle informazioni previste dal presente articolo, salvo che gli elementi o le altre indicazioni fornite siano rilevanti ai fini delle valutazioni discrezionali ammesse dalla legge. Sono fatte salve le procedure di selezione previste dalle disposizioni in vigore in materia di appalti, comprese quelle di recepimento di direttive europee.

Art. 11.

Termini per il rilascio delle informazioni

1. Quando le verifiche disposte siano di particolare complessità, il prefetto ne dà comunicazione senza ritardo all'amministrazione interessata e fornisce le informazioni acquisite entro i successivi trenta giorni.

2. Decorso il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione della richiesta, ovvero, nei casi d'urgenza, anche immediatamente dopo la richiesta, le amministrazioni procedono anche in assenza delle informazioni del prefetto. In tale caso, i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui al comma 1 sono corrisposti sotto condizione risolutiva e l'amministrazione interessata può revocare le autorizzazioni e le concessioni o recedere dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

3. Le facoltà di revoca e di recesso di cui al comma 2 si applicano anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto, alla concessione dei lavori o all'autorizzazione del subcontratto.

4. Il versamento delle erogazioni di cui alla lettera *f)* dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, può essere in ogni caso sospeso fino a quando pervengono le informazioni che non sussistono le cause di divieto o

di sospensione di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, né il divieto di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo n. 490.

Art. 12.

Disposizioni relative ai lavori pubblici

1. Se taluna delle situazioni indicate nell'articolo 10, comma 7, interessa un'impresa diversa da quella mandataria che partecipa ad un'associazione o raggruppamento temporaneo di imprese, le cause di divieto o di sospensione di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e quelle di divieto di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo n. 490 del 1994, non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti quando la predetta impresa sia estromessa o sostituita anteriormente alla stipulazione del contratto o alla concessione dei lavori. La sostituzione può essere effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto qualora esse pervengano successivamente alla stipulazione del contratto o alla concessione dei lavori.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche nel caso di consorzi non obbligatori.

3. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e con il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le modalità per l'interscambio dei dati di cui all'articolo 10, comma 7, allo scopo di raccordare le procedure di rilascio delle informazioni del prefetto e quelle relative alla tenuta dell'Albo nazionale dei costruttori, nel rispetto delle disposizioni di legge sul trattamento dei dati personali.

4. Il prefetto della provincia interessata all'esecuzione delle opere e dei lavori pubblici di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 490 del 1994, è tempestivamente informato dalla stazione appaltante della pubblicazione del bando di gara e svolge gli accertamenti preliminari sulle imprese locali per le quali il rischio di tentativi di infiltrazione mafiosa, nel caso di partecipazione ai lavori, è ritenuto maggiore. L'accertamento di una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, comporta il divieto dell'appalto o della concessione dell'opera pubblica, nonché del subappalto, degli altri subcontratti, delle cessioni o dei cottimi, comunque denominati, indipendentemente dal valore delle opere o dei lavori.

Art. 13.

Abrogazioni

1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dell'articolo 17, comma 94, della legge 15 maggio 1997, n. 127, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogati:

a) il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, 16 dicembre 1997, n. 486;

b) gli articoli 2, 3 e 5 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;

c) l'articolo 5 della legge 17 gennaio 1994, n. 47.

Art. 14.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

FLICK, *Ministro di grazia e giustizia*

BERSANI, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 1998
Atti di Governo, registro n. 113, foglio n. 23

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 87 della Costituzione della Repubblica italiana:

«Art. 87. — Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il *referendum* popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.

— Si riporta il testo dell'art. 20, nonché dell'allegato 1, n. 86, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa):

«Art. 20. — 1. Il Governo entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta al Parlamento un disegno di legge per la delegificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi, anche coinvolgenti amministrazioni centrali, locali o autonome, indicando i criteri per l'esercizio della potestà regolamentare nonché i procedimenti oggetto della disciplina, salvo quanto previsto alla lettera *a)* del comma 5. In allegato al disegno di legge è presentata una relazione sullo stato di attuazione della semplificazione dei procedimenti amministrativi.

2. Con lo stesso disegno di legge di cui al comma 1, il Governo individua i procedimenti relativi a funzioni e servizi che, per le loro caratteristiche e per la loro pertinenza alle comunità territoriali, sono attribuiti alla potestà normativa delle regioni e degli enti locali, e indica i princìpi che restano regolati con legge della Repubblica ai sensi degli articoli 117, primo e secondo comma, e 128 della Costituzione.

3. I regolamenti sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa acquisizione del parere delle competenti commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di parere alle commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati.

4. I regolamenti entrano in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti.

5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e princìpi:

a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove raggruppare competenze diverse ma confluenti in una unica procedura;

b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;

c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione;

d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività, anche riunendo in una unica fonte regolamentare, ove ciò corrisponda ad esigenze di semplificazione e conoscibilità normativa, disposizioni provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che pretendono particolari procedure, fermo restando l'obbligo di porre in essere le procedure stesse;

e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante adozione ed estensione alle fasi di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali, che non richiedano, in ragione della loro specificità, l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;

g) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo;

h) previsione, per i casi di mancato rispetto del termine del procedimento, di mancata o ritardata adozione del provvedimento, di ritardato o incompleto assolvimento degli obblighi e delle prestazioni da parte della pubblica amministrazione, di forme di indennizzo automatico e forfettario a favore dei soggetti richiedenti il provvedimento; contestuale individuazione delle modalità di pagamento e degli uffici che assolvono all'obbligo di corrispondere l'indennizzo, assicurando la massima pubblicità e conoscenza da parte del pubblico delle misure adottate e la massima celerità nella corresponsione dell'indennizzo stesso.

6. I servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi e possono formulare osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle norme stesse e per il miglioramento dell'azione amministrativa.

7. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dai commi da 1 a 6 nel rispetto dei princìpi desumibili dalle disposizioni in essi contenute, che costituiscono princìpi generali dell'ordinamento giuridico. Tali disposizioni operano direttamente nei riguardi delle regioni fino a quando esse non avranno legiferato in materia. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella legge medesima.

8. In sede di prima attuazione della presente legge e nel rispetto dei principi, criteri e modalità di cui al presente articolo, quali norme generali regolatrici, sono emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla presente legge, nonché le seguenti materie:

a) sviluppo e programmazione del sistema universitario, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e successive modificazioni, nonché valutazione del medesimo sistema, di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni;

b) composizione e funzioni degli organismi collegiali nazionali e locali di rappresentanza e coordinamento del sistema universitario, prevedendo altresì l'istituzione di un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi, con compiti consultivi e di proposta;

c) interventi per il diritto allo studio e contributi universitari. Le norme sono finalizzate a garantire l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono degli studi, a determinare percentuali massime dell'ammontare complessivo della contribuzione a carico degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello Stato per le università, graduando la contribuzione stessa, secondo criteri di equità, solidarietà e progressività in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare, nonché a definire parametri e metodologie adeguati per la valutazione delle effettive condizioni economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui alla presente lettera sono soggette a revisione biennale, sentite le competenti commissioni parlamentari;

d) procedure per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, di cui all'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e procedimento di approvazione degli atti dei concorsi per ricercatore in deroga all'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

e) procedure per l'accettazione da parte delle università di eredità, donazioni e legati, prescindendo da ogni autorizzazione preventiva, ministeriale o prefettizia.

9. I regolamenti di cui al comma 8, lettere *a), b)* e *c),* sono emanati previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia.

10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui al comma 8, lettera *c)*, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto dall'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, è emanato anche nelle more della costituzione della Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari di cui all'art. 6 della medesima legge.

11. Con il disegno di legge di cui al comma 1, il Governo propone annualmente al Parlamento le norme di delega ovvero di delegificazione necessarie alla compilazione di testi unici legislativi o regolamentari, con particolare riferimento alle materie interessate dalla attuazione della presente legge. In sede di prima attuazione della presente legge, il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'art. 4, norme per la delegificazione delle materie di cui all'art. 4, comma 4, lettera *c)*, non coperte da riserva assoluta di legge, nonché testi unici delle leggi che disciplinano i settori di cui al medesimo art. 4, comma 4, lettera *c)*, anche attraverso le necessarie modifiche, integrazioni o abrogazioni di norme, secondo i criteri previsti dagli articoli 14 e 17 e dal presente articolo.

ALLEGATO 1

(previsto dall'art. 20, comma 8)

86. Procedimento per la certificazione antimafia:

legge 31 maggio 1965, n. 575;

legge 19 marzo 1990, n. 55».

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 94, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo):

«Art. 17 *(Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo)*. — 94. Nell'ambito dell'ulteriore semplificazione, prevista dall'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, dei procedimenti amministrativi di cui alle leggi 31 maggio 1965, n. 575, 19 marzo 1990, n. 55, 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, i regolamenti individuano le disposizioni che pongono a carico di persone fisiche, associazioni, imprese, società e consorzi obblighi in materia di comunicazioni e certificazioni, che si intendono abrogate ove gli obblighi da esse previsti non siano più rilevanti ai fini della lotta alla criminalità organizzata».

— La legge 31 maggio 1965, n. 575 reca: «Disposizioni contro la mafia».

— La legge 17 gennaio 1994, n. 47 reca: «Delega al Governo per l'emanazione di nuove disposizioni in materia di comunicazioni e certificazioni di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575».

— Il decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 reca: «Disposizioni attuative della legge 17 gennaio 1994, n. 47, in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia».

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — *(Omissis)*.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono d'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (per l'argomento vedi in note alle premesse):

«Art. 10. — 1. Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una misura di prevenzione non possono ottenere:

a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;

b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali;

c) concessioni di costruzione, nonché di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici;

d) iscrizioni negli albi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione e nell'albo nazionale dei costruttori, nei registri della camera di commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri di commissionari astatori presso i mercati annonari all'ingrosso;

e) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati;

f) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali.

2. Il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1, nonché il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione e relativi subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate a cura degli organi competenti.

3. Nel corso del procedimento di prevenzione, il tribunale, se sussistono motivi di particolare gravità, può disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi 1 e 2 e sospendere l'efficacia delle iscrizioni, delle erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui ai medesimi commi. Il provedimento del tribunale può essere in qualunque momento revocato dal giudice procedente e perde efficacia se non è confermato con il decreto che applica la misura di prevenzione.

4. Il tribunale dispone che i divieti e le decadenze previsti dai commi 1 e 2 operino anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura di prevenzione nonché nei confronti di imprese, associazioni, società e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi. In tal caso i divieti sono efficaci per un periodo di cinque anni.

5. Per le licenze ed autorizzazioni di polizia, ad eccezione di quelle relative alle armi, munizioni ed esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma 1 le decadenze e i divieti previsti dal presente articolo possono essere esclusi dal giudice nel caso in cui per effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all'interessato e alla famiglia.

5-*bis*. Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo, attuativi o comunque conseguenti a provvedimenti già disposti, ovvero di contratti derivati da altri già stipulati dalla pubblica amministrazione, le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni indicate nel comma 1 non possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei contratti o subcontratti indicati nel comma 2 non può essere consentita a favore di persone nei cui confronti è in corso il procedimento di prevenzione senza che sia data preventiva comunicazione al giudice competente, il quale può disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti e le sospensioni previsti a norma del comma 3. A tal fine, i relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a quando il giudice non provvede e, comunque, per un periodo non superiore a venti giorni dalla data in cui la pubblica amministrazione ha proceduto alla comunicazione.

5-*ter*. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano anche nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'art. 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale.

— Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 (per l'argomento vedi in note alle premesse):

«Art. 4 *(Informazioni del prefetto - lettera* d) *dell'art. 1 comma 1, della legge 17 gennaio 1994, n. 47)*. — 1. Le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e gli altri soggetti di cui all'art. 1, devono acquisire le informazioni di cui al comma 4 prima di stipulare, appro-

vare o autorizzare i contratti e subcontratti, ovvero prima di rilasciare o consentire le concessioni o erogazioni indicati nell'allegato 3, il cui valore sia:

a) pari o superiore a quello determinato dalla legge in attuazione delle direttive comunitarie in materia di opere e lavori pubblici, servizi pubblici e pubbliche forniture, indipendentemente dai casi di esclusione ivi indicati;

b) superiore a 300 milioni di lire per le concessioni di acque pubbliche o di beni demaniali per lo svolgimento di attività imprenditoriali, ovvero per la concessione di contributi, finanziamenti e agevolazioni su mutuo o altre erogazioni dello stesso tipo per lo svolgimento di attività imprenditoriali;

c) superiore a 200 milioni di lire per l'autorizzazione di subcontratti, cessioni o cottimi, concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici o la prestazione di servizi o forniture pubbliche.

2. È vietato, a pena di nullità, il frazionamento dei contratti, delle concessioni o delle erogazioni compiuto allo scopo di eludere l'applicazione del presente articolo.

3. Ai fini di cui al comma 1, la richiesta di informazioni è inoltrata al prefetto della provincia nella quale hanno residenza o sede le persone fisiche, le imprese, le associazioni, le società o i consorzi interessati ai contratti e subcontratti di cui al comma 1, lettere *a)* e *c)*, o che siano destinatari degli atti di concessione o erogazione di cui alla lettera *b)* dello stesso comma 1. Tale richiesta deve contenere gli elementi di cui all'allegato 4.

4. Il prefetto trasmette alle amministrazioni richiedenti, nel termine massimo di quindici giorni dalla ricezione della richiesta, le informazioni concernenti la sussistenza o meno, a carico di uno dei soggetti indicati nelle lettere *d)* ed *e)* dell'allegato 4, delle cause di divieto o di sospensione dei procedimenti indicate nell'allegato 1, nonché le informazioni relative ad eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate. A tal fine il prefetto, anche avvalendosi dei poteri di accesso e di accertamento delegati dal Ministro dell'interno, dispone le necessarie verifiche nell'ambito della provincia e, ove occorra, richiede ai prefetti competenti che le stesse siano effettuate nelle rispettive province.

5. Quando le verifiche disposte a norma del comma 4 siano di particolare complessità, il prefetto ne dà comunicazione senza ritardo all'amministrazione interessata e fornisce le informazioni acquisite entro i successivi trenta giorni. Nel caso di lavori o forniture di somma urgenza, fatto salvo quanto previsto dal comma 6, le amministrazioni possono procedere dopo aver inoltrato al prefetto la richiesta di informazioni di cui al comma 3. Anche fuori del caso di lavori o forniture di somma urgenza, le amministrazioni possono procedere qualora le informazioni non pervengano nei termini previsti. In tale caso, i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui al comma 1 sono corrisposti sotto condizione risolutiva.

6. Quando, a seguito delle verifiche disposte a norma del comma 4, emergono elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate, le amministrazioni cui sono fornite le relative informazioni dal prefetto, non possono stipulare, approvare o autorizzare i contratti o subcontratti, né autorizzare, rilasciare o comunque consentire le concessioni e le erogazioni. Nel caso di lavori o forniture di somma urgenza di cui al comma 5, qualora la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'allegato 1 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto, alla concessione dei lavori o all'autorizzazione del subcontratto, l'amministrazione interessata può revocare le autorizzazioni e le concessioni o recedere dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

Nota all'art. 2:

— Si riporta il testo degli articoli 2615-*ter*, 2602 e 2506 del codice civile:

«Art. 2615-*ter* *(Società consortili).* — Le società previste nei capi III e seguenti del titolo V possono assumere come oggetto sociale gli scopi indicati nell'art. 2602. In tal caso l'atto costitutivo può stabilire l'obbligo dei soci di versare contributi in denaro».

«Art. 2602 *(Nozione e norme applicabili).* — Con il contratto di consorzio più imprenditori istituiscono una organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese.

Il contratto di cui al precedente comma è regolato dalle norme seguenti, salve le diverse disposizioni delle leggi speciali».

«Art. 2506 *(Società estere con sede secondaria nel territorio dello Stato).* — Le società costituite all'estero, le quali stabiliscono nel territorio dello Stato una o più sedi secondarie con rappresentanza stabile, sono soggette, per ciascuna sede, alle disposizioni della legge italiana riguardanti il deposito e l'iscrizione dell'atto costitutivo nel registro delle imprese e la pubblicità del bilancio, e devono pubblicare, nei modi stessi, i cognomi e i nomi delle persone che rappresentano stabilmente la società nel territorio dello Stato, e depositare le rispettive firme autografe.

Esse sono altresì soggette, per quanto riguarda le sedi secondarie, alle disposizioni che regolano l'esercizio dell'impresa o che lo subordinano all'osservanza di particolari condizioni».

Nota all'art. 3:

— Per il testo dell'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, vedi in note all'art. 1.

Nota all'art. 4:

— Per il testo dell'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, vedi in note all'art. 1.

Nota all'art. 5:

— Per il testo dell'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, vedi in note all'art. 1.

— Si riporta il testo dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme):

«Art. 20 *(Autenticazione delle sottoscrizioni).* — La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della pubblica amministrazione può essere autenticata, ove l'autenticazione sia prescritta, dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco.

L'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive.

Il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalità di identificazione, la data e il luogo della autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio.

Per l'autenticazione delle firme apposte sui margini dei fogli intermedi è sufficiente che il pubblico ufficiale aggiunga la propria firma.

— Si riporta il testo della tabella *C* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300 (Regolamento concernente le attività private sottoposte alla disciplina degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1996, n. 241):

«TABELLA *C*

ELENCO DELLE ATTIVITÀ SOTTOPOSTE ALLA DISCIPLINA DELL'ART. 20 DELLA LEGGE N. 241 DEL 1990 CON INDICAZIONE DEL TERMINE ENTRO CUI LA RELATIVA DOMANDA SI CONSIDERA ACCOLTA

Attività	Autorità competente	Termine per la formazione del silenzio-assenso
Pubblicazione da parte di dipendenti del Ministero di scritti su temi rilevanti per la P.A. (D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, art. 148). Effettuazione conferenze, ecc.	Ministro affari esteri	90 gg
Etichette vini e spumanti (D.M. 28 marzo 1987, articolo 1 e seguenti)	Ministro agricoltura	120 gg
Etichette vini da tavola ad indicazione geografica (D.M. 9 dicembre 1983, articoli 1 e 2)	Ministro agricoltura	120 gg
Esercizio centri di imballaggio uova (legge 3 maggio 1971, n. 419, art. 2)	Ministro agricoltura	120 gg
Attestazione della regolarità di campioni di vino per acetificazione (D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, art. 42; D.P.R. 14 marzo 1968, n. 773, art. 2).	Ministro agricoltura	90 gg
Iscrizione cooperative registro prefettizio (R.D. 12 febbraio 1911, n. 278, art. 14; D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, articoli 13 e 14 (legge 2 aprile 1951, n. 302, art. 1).	Ministro interno	180 gg
Deposito oli minerali per uso commerciale e industriale (R.D. 2 novembre 1933, n. 1741, articoli 11 e seguenti (legge 7 maggio 1965, n. 460, art. 1).	Ministro interno	180 gg
Acquisto carni AIMA (D.M. 2 luglio 1987, n. 287, art. 10; regolamento CEE 22 settembre 1989, n. 2848, art. 1).	Ministro interno	30 gg
Costruzione in prossimità delle autostrade in deroga alle distanze prescritte per legge (legge 24 luglio 1961, n. 729, art. 9).	Ministro lavori pubblici	90 gg
Iscrizione nel registro prefettizio delle cooperative produzione e lavoro (D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, art. 22).	Ministro lavoro	210 gg
Iscrizione nel registro dei facchini (legge 3 maggio 1955, n. 407, art. 6)	Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione	90 gg
Iscrizione nel registro committenti per il lavoro a domicilio (legge 18 dicembre 1973, n. 877, art. 5).	Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione	90 gg
Conduzione generatori a vapore (D.M. 1° marzo 1974, articoli 20, 21 e 22) Dichiarazione di equipollenza dei certificati di abilitazione.	Ispettorato lavoro	90 gg
Conduzione impianti termici (D.P.R. 24 ottobre 1967, n. 1288, art. 2; legge 13 luglio 1966, n. 615, art. 16). Equipollenza certificati di abilitazione rilasciati per la conduzione dei generatori di vapore.	Ispettorato lavoro	90 gg
Progetti per lo svolgimento dell'attività di formazione lavoro (D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, conv. legge 19 dicembre 1984, n. 863, art. 3).	Ministro lavoro	30 gg
Esecuzione di nuove opere in prossimità del demanio marittimo (R.D. 30 marzo 1942, n. 327, art. 55).	Capo del compartimento marittimo	90 gg
Esercizio da parte del personale direttivo e ispettivo di attività che non presuppongono iscrizione obbligatoria in albi professionali tenuti da apparati pubblici (D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, art. 92). Esercizio di libere professioni da parte del personale docente che non siano di pregiudizio all'assolvimento della funzione docente.	Direttore didattico Preside	30 gg
Servizio di ristoro od altro da parte di imprese all'interno dell'edificio scolastico (D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, articoli 4 e 6).	Direttore didattico Preside	30 gg
Operazioni con cui l'ente conferente perde il controllo della maggioranza delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria della società conferitaria (legge 30 luglio 1990, n. 218, articoli 2, 5 e 6).	Ministro tesoro	180 gg
Operazioni che comportano la perdita del diritto di voto (legge 30 luglio 1990, n. 218, articoli 2, 5 e 6).	Ministro tesoro	90 gg
Modifica titolo di film (legge 4 novembre 1965, n. 1213, art. 40)	Ministro turismo	180 gg
Consulenze e o incarichi connessi ad attività artistiche, culturali, sportive gestite dal CONI, nazionali ed internazionali (D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, art. 65). Congressi professionali.	Ministro pubblica istruzione	15 gg
Collaborazione in attività di assistenza agli anziani e ai portatori di handicap delle fondazioni con finalità filantropiche, religiose, ecc. (legge 11 agosto 1991, n. 266, art. 17).	Ministro pubblica istruzione	30 gg
Costituzione di società per azioni e in accomandita per azioni (legge 4 giugno 1985, n. 281, art. 21).	Ministro tesoro	60 gg
Ricorso a procedure diverse per cessioni al pubblico di azioni delle società conferitarie (legge 30 luglio 1990, n. 218, articoli 2, 5 e 6).	Ministro tesoro	90 gg
Acquisto di altra partecipazione di controllo in una società bancaria (legge 30 luglio 1990, n. 218, articoli 2, 5 e 6).».	Ministro tesoro	90 gg

Nota all'art. 6:

— Per il testo dell'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, vedi in note all'art. 1.

Note all'art. 7:

— Si riporta il testo degli articoli 21, comma 4 e 23, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 (Regolamento di attuazione dell'art. 8, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile):

«Art. 21 *(Coordinamento del registro delle imprese con il BUSARL). — (Omissis).*

4. Agli effetti dell'art. 2457-*ter* del codice civile la data della pubblicazione nel bollettino nazionale è la data della effettiva messa a disposizione del pubblico presso il Ministero dell'industria del bollettino stesso su apparecchiature informatiche per la visura diretta. Tale data risulta su ogni atto o avviso pubblicato e in ogni certificazione rilasciata dall'ufficio».

«Art. 23 *(Visure del registro, degli atti e dei documenti). — (Omissis).*

2. La consultazione è effettuata sui terminali degli elaboratori elettronici installati presso l'ufficio oppure su terminali remoti degli utenti collegati tramite il sistema informativo delle camere di commercio, anche mediante la stampa recante la dicitura: «visura senza valore di certificazione».

— Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza):

«Art. 8 *(Istituzione del Centro elaborazione dati).* — È istituito presso il Ministero dell'interno, nell'ambito dell'ufficio di cui alla lettera *a)* dell'art. 5, il Centro elaborazione dati, per la raccolta delle informazioni e dei dati di cui all'art. 6, lettera *a)*, e all'art. 7.

Il Centro provvede alla raccolta, elaborazione, classificazione e conservazione negli archivi magnetici delle informazioni e dei dati nonché alla loro comunicazione ai soggetti autorizzati, indicati nell'art. 9, secondo i criteri e le norme tecniche fissati ai sensi del comma seguente.

Con decreto del Ministro dell'interno è costituita una commissione tecnica, presieduta dal funzionario preposto all'ufficio di cui alla lettera *a)* dell'art. 5, per la fissazione dei criteri e delle norme tecniche per l'espletamento da parte del Centro delle operazioni di cui al comma precedente e per il controllo tecnico sull'osservanza di tali criteri e norme da parte del personale operante presso il Centro stesso. I criteri e le norme tecniche predetti divengono esecutivi con l'approvazione del Ministro dell'interno.

Ogni amministrazione, ente, impresa, associazione o privato che per qualsiasi scopo formi o detenga archivi magnetici nei quali vengano inseriti dati o informazioni di qualsivoglia natura concernenti cittadini italiani, è tenuta a notificare l'esistenza dell'archivio al Ministero dell'interno entro il 31 dicembre 1981 o, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno nel corso del quale l'archivio sia stato installato od abbia avuto un principio di attivazione. Entro il 31 dicembre 1982 il Governo informerà il Parlamento degli elementi così raccolti ai fini di ogni opportuna determinazione legislativa a tutela del diritto alla riservatezza dei cittadini. Il proprietario o responsabile dell'archivio magnetico che ometta la denuncia è punito con la multa da trecentomila lire a tre milioni».

— Per il testo dell'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, vedi in note all'art. 1.

Nota all'art. 8:

— Per il testo dell'art. 10, comma 1, lettere *d)* ed *e)*, della legge 31 maggio 1965, n. 575, vedi in note all'art. 1.

Note all'art. 9:

— Per il testo dell'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, vedi in note all'art. 1.

— Si riporta il testo dell'art. 24, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 (per l'argomento vedi in note all'art. 7):

«Art. 24 *(Certificazioni e copie).* — 1. I certificati previsti dall'art. 8, comma 8, lettera *b)*, della legge n. 580 del 1993 sono rilasciati sulla base di modelli approvati con decreto del Ministro».

Note all'art. 10:

— Per il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, vedi in note all'art. 1.

— Per il testo dell'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, vedi in note all'art. 1.

— Si riporta il testo degli articoli 629, 644, 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale:

«Art. 629 *(Estorsione).* — Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da lire un milione a quattro milioni

La pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da lire due milioni a lire sei milioni se concorre taluna delle circostanze indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente».

«Art. 644 *(Usura).* — Chiunque, fuori dei casi previsti dall'art. 643, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire sei milioni a lire trenta milioni.

Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto previsto dal primo comma, procura a taluno una somma di denaro od altra utilità facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario.

La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria.

Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.

Le pene per i fatti di cui al primo e secondo comma sono aumentate da un terzo alla metà:

1) se il colpevole ha agito nell'esercizio di una attività professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliare;

2) se il colpevole ha richiesto in garanzia partecipazioni o quote societarie o aziendali o proprietà immobiliari;

3) se il reato è commesso in danno di chi si trova in stato di bisogno;

4) se il reato è commesso in danno di chi svolge attività imprenditoriale, professionale o artigianale;

5) se il reato è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, durante il periodo previsto di applicazione e fino a tre anni dal momento in cui è cessata l'esecuzione.

Nel caso di condanna o di applicazione di pena ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al presente articolo, è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono prezzo o profitto del reato ovvero di somme di denaro, beni ed utilità di cui il reo ha la disponibilità anche per interposta persona per un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento dei danni».

«Art. 648-*bis* *(Riciclaggio).* — Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire due milioni a lire trenta milioni.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di una attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'art. 648».

«Art. 648-*ter* *(Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita).* — Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previ-

sti dagli articoli 648 e 648-*bis*, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni e altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire due milioni a lire trenta milioni.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 648.

Si applica l'ultimo comma dell'art. 648».

— Si riporta il testo dell'art. 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale:

«Art. 51 *(Uffici del pubblico ministero - Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale).* — *(Omissis).*

3-*bis*. Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416-*bis* e 630 del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-*bis* ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti previsti dall'art. 74 del testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, le funzioni indicate nel comma 1, lett. *a)* sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente».

— Si riporta il testo degli articoli 2-*bis*, 2-*ter*, 3-*bis* e 3-*quater* della legge 31 maggio 1965, n. 575 (per l'argomento vedi in note alle premesse):

«Art. 2-*bis*. — 1. Il procuratore della Repubblica o il questore territorialmente competente a richiedere l'applicazione di una misura di prevenzione procedono, anche a mezzo della guardia di finanza o della polizia giudiziaria, ad indagini sul tenore di vita, sulle disponibilità finanziarie e sul patrimonio dei soggetti indicati all'art. 1 nei cui confronti possa essere proposta la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza con o senza divieto od obbligo di soggiorno, nonché, avvalendosi della guardia di finanza o della polizia giudiziaria, ad indagini sull'attività economica facente capo agli stessi soggetti allo scopo anche di individuare le fonti di reddito.

2. Accertano, in particolare, se dette persone siano titolari di licenze, di autorizzazioni, di concessioni o di abilitazioni all'esercizio di attività imprenditoriali e commerciali, comprese le iscrizioni ad albi professionali e pubblici registri, se beneficiano di contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concesse o erogate da parte dello Stato, degli enti pubblici o delle Comunità europee.

3. Le indagini sono effettuate anche nei confronti del coniuge, dei figli e di coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti indicati al comma 1 nonché nei confronti delle persone fisiche o giuridiche, società, consorzi od associazioni, del cui patrimonio i soggetti medesimi risultano poter disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente.

4. Quando vi sia concreto pericolo che i beni di cui si prevede debba essere disposta la confisca ai sensi dell'art. 2-*ter*, vengano dispersi, sottratti od alienati, il procuratore della Repubblica o il questore, con la proposta, possono richiedere al presidente del tribunale competente per l'applicazione della misura di prevenzione di disporre anticipatamente il sequestro dei beni prima della fissazione dell'udienza.

5. Il presidente del tribunale provvede con decreto motivato entro cinque giorni dalla richiesta. Il sequestro eventualmente disposto perde efficacia se non convalidato dal tribunale entro trenta giorni dalla proposta. Si osservano le disposizioni di cui al quarto comma dell'art. 2-*ter*; se i beni sequestrati sono intestati a terzi si applica il procedimento di cui al quinto comma dello stesso art. 2-*ter*.

6. Il procuratore della Repubblica e il questore possono richiedere, direttamente o a mezzo di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, ad ogni ufficio della pubblica amministrazione, ad ogni ente creditizio nonché alle imprese, società ed enti di ogni tipo informazioni e copia della documentazione ritenuta utile ai fini delle indagini nei confronti dei soggetti di cui ai commi precedenti. Previa autorizzazione del procuratore della Repubblica o del giudice procedente, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono procedere al sequestro della documentazione con le modalità di cui agli articoli 253, 254, e 255 del codice di procedura penale».

«Art. 2-*ter*. Nel corso del procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione previste dall'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, iniziato nei confronti delle persone indicate nell'art. 1, il tribunale, ove necessario, può procedere ad ulteriori indagini oltre quelle già compiute a norma dell'articolo precedente.

Salvo quanto disposto dagli articoli 22, 23 e 24 della legge 22 maggio 1975, n. 152, il tribunale, anche d'ufficio, ordina con decreto motivato il sequestro dei beni dei quali la persona nei cui confronti è iniziato il procedimento risulta poter disporre, direttamente o indirettamente, quando il loro valore risulta sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica svolta ovvero quando, sulla base di sufficienti indizi, si ha motivo di ritenere che gli stessi siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego.

A richiesta del procuratore della Repubblica, del questore o degli organi incaricati di svolgere ulteriori indagini a norma del primo comma, nei casi di particolare urgenza il sequestro è disposto dal Presidente del tribunale con decreto motivato e perde efficacia se non è convalidato dal tribunale nei dieci giorni successivi.

Con l'applicazione della misura di prevenzione il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati dei quali non sia stata dimostrata la legittima provenienza. Nel caso di indagini complesse il provvedimento può essere emanato anche successivamente, entro un anno dalla data dell'avvenuto sequestro; tale termine può essere prorogato di un anno con provvedimento motivato del tribunale. Ai fini del computo dei termini suddetti e di quello previsto dal comma 5 dell'art. 2-*bis* si tiene conto delle cause di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, previste dal codice di procedura penale, in quanto compatibili.

Il sequestro è revocato dal tribunale quando è respinta la proposta di applicazione della misura di prevenzione o quando risulta che esso ha per oggetto beni di legittima provenienza o dei quali l'indiziato non poteva disporre direttamente o indirettamente.

Se risulta che i beni sequestrati appartengono a terzi, questi sono chiamati dal tribunale, con decreto motivato, ad intervenire nel procedimento e possono, anche con l'assistenza di un difensore, nel termine stabilito dal tribunale, svolgere in camera di consiglio le loro deduzioni e chiedere l'acquisizione di ogni elemento utile ai fini della decisione sulla confisca.

I provvedimenti previsti dal presente articolo possono essere adottati, su richiesta del procuratore della Repubblica o del questore, quando ne ricorrano le condizioni, anche dopo l'applicazione della misura di prevenzione, ma prima della sua cessazione. Sulla richiesta provvede lo stesso tribunale che ha disposto la misura di prevenzione, con le forme previste per il relativo procedimento e rispettando le disposizioni di cui al precedente comma.

Anche in caso di assenza, residenza o dimora all'estero della persona alla quale potrebbe applicarsi la misura di prevenzione, il procedimento di prevenzione può essere proseguito ovvero iniziato, su proposta del procuratore della Repubblica o del questore competente per il luogo di ultima dimora dell'interessato, ai soli fini dell'applicazione dei provvedimenti di cui al presente articolo relativamente ai beni che si ha motivo di ritenere che siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego.

Agli stessi fini il procedimento può essere iniziato o proseguito allorché la persona è sottoposta ad una misura di sicurezza detentiva o alla libertà vigilata.

In ogni caso il sequestro e la confisca possono essere disposti anche in relazione a beni sottoposti a sequestro in un procedimento penale, ma i relativi effetti sono sospesi per tutta la durata dello stesso, e si estinguono ove venga disposta la confisca degli stessi beni in sede penale».

«Art. 3-*bis*. Il tribunale, con l'applicazione della misura di prevenzione, dispone che la persona sottoposta a tale misura versi presso la cassa delle ammende una somma, a titolo di cauzione, di entità che, tenuto conto anche delle sue condizioni economiche, e dei provvedimenti adottati a norma del precedente art. 2-*ter*, costituisca un'efficace remora alla violazione delle prescrizioni imposte.

Fuori dei casi previsti dall'art. 6 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, il tribunale può imporre alla persona denunciata, in via provvisoria e qualora ne ravvisi l'opportunità, le prescrizioni previste dal secondo e dal terzo comma dell'art. 5 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423. Con il provvedimento, il tribunale può imporre la cauzione di cui al comma precedente.

Il deposito può essere sostituito, su istanza dell'interessato, dalla presentazione di idonee garanzie reali. Il tribunale provvede circa i modi di custodia dei beni dati in pegno e dispone, riguardo ai beni immobili, che il decreto con il quale accogliendo l'istanza dell'interes-

sato è disposta l'ipoteca legale sia trascritto presso l'ufficio delle conservatorie dei registri immobiliari del luogo in cui i beni medesimi si trovano.

Qualora l'interessato non ottemperi, nel termine fissato dal tribunale, all'ordine di deposito o non offra garanzie sostitutive è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni.

Quando sia cessata l'esecuzione della misura di prevenzione o sia rigettata la proposta, il tribunale dispone con decreto la restituzione del deposito o la liberazione della garanzia.

In caso di violazione degli obblighi o dei divieti derivanti dall'applicazione della misura di prevenzione, il tribunale dispone la confisca della cauzione oppure che si proceda ad esecuzione sui beni costituiti in garanzia, sino a concorrenza dell'ammontare della cauzione. Per l'esecuzione, a cura del cancelliere, si osservano le disposizioni dei primi due titoli del libro terzo del codice di procedura civile in quanto applicabili, ed escluse, riguardo ai beni costituiti in garanzia, le formalità del pignoramento.

Qualora, emesso il provvedimento di cui al comma precedente, permangano le condizioni che giustificarono la cauzione, il tribunale, su richiesta del procuratore della Repubblica o del questore e con le forme previste per il procedimento di prevenzione, dispone che la cauzione sia rinnovata, anche per somma superiore a quella originaria.

Le misure patrimoniali cautelari previste dal presente articolo mantengono la loro efficacia per tutta la durata della misura di prevenzione e non possono essere revocate, neppure in parte, se non per comprovate gravi necessità personali o familiari».

«Art. 3-*quater.* — 1. Quando, a seguito, degli accertamenti di cui all'art. 2-*bis,* o di quelli compiuti per verificare i pericoli di infiltrazione da parte della delinquenza di tipo mafioso, ricorrono sufficienti indizi per ritenere che l'esercizio di determinate attività economiche, comprese quelle imprenditoriali, sia direttamente o indirettamente sottoposto alle condizioni di intimidazione o di assoggettamento previste dall'art. 416-*bis* del codice penale o che possa, comunque, agevolare l'attività delle persone nei confronti delle quali è stata proposta o applicata una delle misure di prevenzione di cui all'art. 2, ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti indicati nel comma 2, e non ricorrono i presupposti per l'applicazione delle misure di prevenzione di cui all'art. 2, il procuratore della Repubblica o il questore possono richiedere al tribunale competente per l'applicazione delle misure di prevenzione nei confronti delle persone sopraindicate, di disporre ulteriori indagini e verifiche, da compiersi anche a mezzo della Guardia di finanza o della polizia giudiziaria, sulle predette attività, nonché l'obbligo, nei confronti di chi ha la proprietà o la disponibilità, a qualsiasi titolo, di beni o altre utilità di valore non proporzionato al proprio reddito o alla propria capacità economica, di giustificarne la legittima provenienza.

2. Quando ricorrono sufficienti elementi per ritenere che il libero esercizio delle attività economiche di cui al comma 1 agevoli l'attività delle persone nei confronti delle quali è stata proposta o applicata una delle misure di prevenzione di cui all'art. 2, ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti previsti dagli articoli 416-*bis*, 629, 630, 644, 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale, il tribunale dispone la sospensione temporanea dall'amministrazione dei beni utilizzabili, direttamente o indirettamente, per lo svolgimento delle predette attività.

3. La sospensione temporanea dall'amministrazione dei beni è adottata per un periodo non superiore a sei mesi e puo essere rinnovata, per un periodo non superiore complessivamente a dodici mesi, a richiesta dell'autorità proponente, del pubblico ministero o del giudice delegato di cui all'art. 2-*sexies,* se permangono le condizioni in base alle quali è stata applicata.

4. Con il provvedimento di cui al comma 2, il tribunale nomina l'amministratore ed il giudice delegato, osservate, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 2-*ter,* secondo, quinto, settimo e ottavo comma, 2-*sexies,* 2-*septies* e 2-*octies.* Qualora tra i beni siano compresi beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, il provvedimento di cui al comma 2 deve essere trascritto presso i pubblici registri a cura dell'amministratore nominato entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento.

5. Quando vi sia concreto pericolo che i beni sottoposti al provvedimento di cui al comma 2 vengano dispersi, sottratti o alienati, il procuratore della Repubblica o il questore possono richiedere al tribunale di disporne il sequestro, osservate, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 2-*ter,* quinto, settimo e ottavo comma, 2-*quater,* 2-*quinquies,* 2-*sexies,* 2-*septies* e 2-*octies.* Il sequestro è disposto sino alla scadenza del termine stabilito a norma del comma 3».

— Si riporta il testo vigente dell'art. 1-*septies,* del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726 (Misure urgenti per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa):

«Art. 1-*septies.* — 1. L'Alto commissario può comunicare alle autorità competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni in materia di armi ed esplosivi e per lo svolgimento di attività economiche, nonché di titoli abilitativi alla conduzione di mezzi ed al trasporto di persone o cose, elementi di fatto ed altre indicazioni utili alla valutazione, nell'ambito della discrezionalità ammessa dalla legge, dei requisiti soggettivi richiesti per il rilascio, il rinnovo, la sospensione o la revoca delle licenze, autorizzazioni, concessioni e degli altri titoli menzionati».

Note all'art. 11:

— Per il testo dell'art. 10, lettera *f),* della legge 31 maggio 1965, n. 575, vedi in note all'art. 1.

— Per il testo dell'art. 4, comma 6, del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, vedi in note all'art. 1.

Note all'art. 12:

— Per il testo dell'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, vedi in note all'art. 1.

— Per il testo dell'art. 4, comma 1, lettera *a)* e comma 6, del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, vedi in note all'art. 1.

Note all'art. 13:

— Per il testo dell'art. 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, vedi in note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 17, comma 94, della legge 15 maggio 1997, n. 127, vedi in note alle premesse.

98G0299

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1998.

Nomina di un dirigente generale di livello C nell'organico dei consiglieri della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, recante la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto l'art. 21, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 1994, n. 692, regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti richiesti ai fini della

nomina di esperti a dirigente generale e per il conferimento di incarichi di dirigente generale con contratti di diritto privato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1989, registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 1990, registro n. 2 Presidenza, foglio n. 45, e successive modificazioni, relativo alle dotazioni organiche del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui alle tabelle «A» e «B» allegate alla legge 23 agosto 1988, n. 400;

Constatato che esiste la disponibilità del posto nella qualifica di dirigente generale - livello di funzione C, dell'organico dei consiglieri della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui alla citata tabella «A»;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 20 marzo 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il dott. Guido Carpani, nato a Porretta Terme (Bologna) il 12 ottobre 1961, estraneo all'amministrazione dello Stato, è nominato, in quanto esperto di particolare qualificazione, dirigente generale - livello di funzione C - nell'organico dei consiglieri della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui alla tabella «A» della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decorrenza 20 marzo 1998.

Il medesimo dirigente generale prenderà posto nel ruolo della predetta amministrazione dopo il dott. Andrea Mancinelli.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 26 marzo 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1998
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 181

CURRICULUM VITAE

GUIDO CARPANI

Nato a Porretta Terme (Bologna) il 12 ottobre 1961, ha conseguito il diploma di laurea in giurisprudenza il 29 ottobre 1985 presso l'Università degli studi di Bologna, con il massimo dei voti e la lode, discutendo una dissertazione di laurea, in diritto amministrativo, dal titolo «Il sistema dei controlli sul fuzionamento delle unità sanitarie locali».

Laureato frequentatore fin dal 1986 della Scuola di specializzazione in diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione dell'Università degli studi di Bologna collabora alle attività di docenza e ricerca della scuola stessa.

Ha frequentato il corso di perfezionamento in informatica giuridica presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Bologna; ha frequentato il corso di addestramento per la ricerca elettronica di documentazione presso il centro elettronico di documentazione della Suprema corte di cassazione; ha frequentato diversi corsi presso il CINECA (Centro di calcolo interuniversitario dell'Italia nord-orientale) per l'apprendimento delle tecniche di informatizzazione dei dati giuridici e di ricerca nelle banche dati (giuridiche) presenti in Italia.

Nel novembre 1991 ha conseguito l'idoneità nel concorso per un posto di ricercatore universitario presso la cattedra di diritto amministrativo - facoltà di giurisprudenza - dell'Università degli studi di Bologna (gruppo N05) (decreto rettorale 13 novembre 1990 in *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale - n. 98-*bis* del 1° dicembre 1990).

Ha frequentato nel 1991 l'annuale corso di seminari della Scuola di formazione arbitri nazionali ed internazionali (AISA-Bologna) divenendo membro dell'associazione per l'insegnamento e lo studio dell'arbitrato e, nel 1995, l'ottavo corso di studi superiori per la formazione di consulenti legislativi dell'ISLE (Istituto per la documentazione e gli studi legislativi).

Esperienze professionali:

Nel 1985 presta la propria attività, per circa sei mesi, presso l'Ufficio legale del Consorzio di secondo grado per il Canale Emiliano-Romagnolo;

Vincitore del premio «U. Borsi» per la migliore tesi di laurea in diritto amministrativo conseguita nell'anno 1985 istituito dall'Istituto di studi amministrativi Umberto Borsi;

Vincitore di una borsa di studio, nell'ottobre 1987, e rinnovata nel successivo anno, indetta in occasione del IX Centenario dell'Università di Bologna, per l'esercizio di attività di studio e di ricerca presso l'Istituto giuridico «A. Cicu» della facoltà di giurisprudenza;

Cultore della materia presso le cattedre di diritto amministrativo, di diritto processuale amministrativo e di diritto costituzionale italiano della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Bologna;

Cultore della materia presso la cattedra di diritto costituzionale italiano e comparato della facoltà di scienze politiche dell'Università di Bologna;

Membro del comitato di redazione della rivista «Sanità pubblica» dal 1988;

Nel corso degli anni accademici 1987-1988, 1993-1994 ha svolto attività di docenza in materia di diritto amministrativo e di diritto sanitario presso la scuola di perfezionamento in diritto sanitario dell'Università degli studi di Bologna;

Collabora con il prof. Roversi Monaco nel progetto finalizzato «Organizzazione e funzionamento della p.a.» - sottoprogetto «p.a. e attività produttive» del C.N.R.;

Collabora con il prof. Luciano Vandelli alle ricerche «Amministrazioni pubbliche e riforme istituzionali», «Attuazione della riforma delle autonomie locali», «Tendenza della legislazione degli anni '90 sulle autonomie locali: profili comparati», «Gli enti autonomi territoriali e le amministrazioni comparate: tendenze e mutamenti» finanziate dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica;

Vincitore di una borsa di studio del Consiglio nazionale delle ricerche - Comitato per le scienze giuridiche e politiche - nel 1989 al fine di svolgere ricerche presso il Centro di studi costituzionali dell'Università Complutense in Madrid;

Nell'anno accademico 1988-1989 tiene lezione nell'ambito delle attività didattiche del corso di perfezionamento in direzione aziendale, presso la facoltà di ingegneria dell'Università degli studi di Bologna;

Docente dal 1990 nell'Istituto per la formazione dei dirigenti di Modena (ISFOD);

Docente nell'ambito del corso tenutosi nel 1991 presso l'Ispettorato compartimentale delle imposte dirette di Bologna (Scuola centrale tributaria);

Relatore nel 1994, presso l'Università degli studi di Bologna, in un seminario in materia di appalti di opere pubbliche e pubbliche forniture;

Docente dal 1995 della scuola superiore dell'amministrazione dell'interno per la materia: diritto regionale;

Docente dal 1997 della scuola superiore della pubblica amministrazione per la materia diritto regionale;

Funzionario del servizio affari istituzionali della giunta della regione Emilia-Romagna dal 1989 al 1990;

Nel dicembre 1990 passa a prestare la propria attività nel servizio affari della Presidenza della giunta regionale e gli è attribuita l'unità operativa organica «affari generali» del servizio predetto.

Dall'ottobre del 1990 svolge funzioni dirigenziali (decreti del presidente della giunta n. 703 del 30 ottobre 1991 e n. 1162 del 13 ottobre 1993) e dal 1992 ha la responsabilità dell'ufficio del bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna.

Nel giugno 1993 è nominato (decreto Ministro per le politiche comunitarie e gli affari regionali del 25 giugno 1993) responsabile del settore «Affari istituzionali, programmazione e servizi generali» della segreteria della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano della Presidenza del Consiglio dei Ministri e vice direttore-vicario della stessa segreteria. Dal novembre 1993, in seguito alle dimissioni del direttore della segreteria della conferenza e in virtù della posizione vicaria assegnatagli, svolge le funzioni di direttore della segreteria e di segretario della conferenza Stato-regioni;

Dall'ottobre 1994 è consigliere esperto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 31 della legge n. 400 del 1988;

Dall'ottobre 1994 a tutt'oggi è direttore della segreteria della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 1994).

Dal 1994 è professore a contratto di diritto regionale della scuola di specializzazione in diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione dell'Università degli studi di Bologna - facoltà di giurisprudenza.

È componente:

della Commissione nazionale di studio sulla condizione giuridica dello straniero in Italia, istituita con decreto del Ministro per gli affari sociali l'8 settembre 1993 e integrata con successivo decreto del 12 ottobre 1993;

del Comitato di coordinamento, operante presso il Ministero del bilancio e programmazione economica, per l'accordo di programma con la regione Liguria;

della Commissione studio per l'elaborazione di proposte per la riforma del vigente sistema tributario operante presso il Ministero delle finanze (c.d. commissione Gallo) (decreto del Ministro delle finanze 16 giugno 1995 come integrato con successivo decreto del 19 giugno 1995);

del Comitato tecnico per la tutela dei consumatori presso Unioncamere (Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura).

del Gruppo di coordinamento per l'attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59. (D.P.C.M. 30 aprile 1997 come integrato con successivo decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 9 gennaio 1998).

della Commissione di studio per la revisione del Piano sanitario nazionale 1997/1999 di cui al decreto ministeriale 16 luglio 1997 (decreto Ministro della sanità 6 agosto 1997).

È componente e coordina:

il nucleo di monitoraggio e verifica del Piano sanitario nazionale 1993-1996 (istituito con decreto Ministro per le politiche comunitarie e gli affari regionali del 7 aprile 1994) ed operante presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

il Comitato per accertare e verificare la maggior spesa sanitaria delle regioni per gli anni 1993 e 1994 operante presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (decreto del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali del 20 ottobre 1994);

il Comitato tecnico per la revisione dello schema tipo di codificazione economico funzionale dei bilanci delle regioni e delle province autonome (istituito con decreto del Ministro per la funzione pubblica e per gli affari regionali del 13 dicembre 1994);

giusta deliberazione della Conferenza Stato regioni del 22 dicembre 1994 è componente e, per delega del presidente della stessa presiede, i comitati previsti dall'art. 5, secondo comma, del decreto-legge n. 691 del 19 dicembre 1994 (attività di ricostruzione nelle zone colpite dalle avversità atmosferiche del novembre 1994);

il Nucleo di valutazione per il progetto del comune di Bolzano «Autonomia impositiva» (art. 26 della legge n. 67/1988) (decreto Ministro per la funzione pubblica del 5 gennaio 1996).

Lavori pubblicati:

1. I controlli sugli atti amministrativi (costituisce un capitolo del «Rapporto sulle regioni» - Editore Franco Angeli, Milano, 1989);

2. L'amministrazione prevenzionale (in Sanità pubblica, n. 5/1989);

3. Nota alla sentenza n. 1029 del 1988 della Corte costituzionale in tema di parchi naturali (in Le Regioni n. 1/1990);

4. La prevenzione tecnico-ingegneristica dell'infortunio sul lavoro nel servizio sanitario nazionale: il riparto delle competenze (in Notiziario giuridico regionale, n. 1/1990);

5. I seguenti capitoli del volume a cura del CINSEDO «I controlli amministrativi sulle regioni»: II.2 L'estensione del sindacato della commissione statale di controllo sull'amministrazione regionale nell'interpretazione del Governo e della giurisprudenza; II.3 La delimitazione del controllo sugli atti degli enti territoriali nel dibattito della dottrina; II.4 La delimitazione del controllo sugli enti locali secondo la legislazione regionale; II.5 La delimitazione del controllo sugli atti degli enti locali secondo i progetti di riforma; II.6 I controlli sugli atti degli enti dipendenti dalle regioni; II.7 Gli atti sottoposti a controllo della Corte dei conti;

6. La tutela del consumatore: tendenze della legislazione regionale (rivista trimestrale di diritto e procedura civile, n. 2/1991);

7. Voce: controllo sulle regioni in Annuario delle autonomie locali 1992 a cura di S. Cassese, Roma, 1991;

8. I parchi interregionali nel riparto di competenze tra Stato e regioni a statuto ordinario, in AA.VV. Le forme associative tra enti territoriali (a cura di Vandelli), Milano, 1991;

9. Aziende speciali: tendenze negli statuti comunali, in regione e governo locale n. 1-2/1992;

10. Commento alla legge regionale dell'Emilia Romagna n. 7 del 1992 (disciplina dei controlli sugli atti degli enti locali), titoli I, VIII, IX e XI, in supplemento al n. 3/1992 della rivista Regione e governo locale;

11. Le aziende degli enti locali. Vigilanza e controlli, Milano, 1992 (Si tratta di monografia inserita dal Consiglio della facoltà di giurisprudenza e dell'Istituto giuridico Cicu, nella collana del «Seminario giuridico dell'Università di Bologna»);

12. Comune ed azienda speciale: vigilanza e controllo sugli atti fondamentali in La giustizia amministrativa in Emilia-Romagna, anno VI, n. 1, gennaio-mararzo 1993;

13. Voce: controllo sulle regioni in Annuario delle autonomie locali 1993 a cura di S. Cassese;

14. I controlli e la vigilanza dell'ente locale sulle aziende speciali, in I comuni d'Italia n. 10/1993;

15. Voce: controllo sulle regioni in Annuario delle autonomie locali 1994 a cura di S. Cassese;

16. I controlli sugli atti degli enti locali in "Il rapporto sulle regioni (a cura del CINSEDO), Roma, 1994;

17. Voce: controllo sulle regioni in Annuario delle autonomie locali 1994 a cura di S. Cassese;

18. Il riparto di competenze tra Ispesl ed Usl in tema di omologazione (contributo elaborato nell'ambito del «Progetto finalizzato p.a.» del CNR), in La normativa tecnica industriale, amministrazione e privati nella normativa tecnica e nella certificazione dei prodotti industriali (a cura di P. Andreini, G. Caia, G. Elias, F.A. Roversi-Monaco) Bologna, Il Mulino, Bologna 1995, pagg. 263-351;

19. Comune ed azienda speciale: vigilanza e controllo sugli atti fondamentali, in AA. VV., I servizi pubblici locali. Evoluzione e prospettive, Maggioli, 1995, pagg. 145-155;

20. Autonomia regionale e controlli diversi da quelli sugli atti nella giurisprudenza costituzionale, in Regione e governo locale n. 4-5-6/1996, pagg. 133-180.

Lavori in corso di pubblicazione:

1. Il servizio sanitario nella prospettiva di un regionalismo maturo: il rapporto tra regioni e comuni, il finanziamento, condizionamenti finanziari nella individuazione dei livelli minimi di assistenza, in sanità pubblica;

2. La tutela regionale del consumatore nell'attesa della legge quadro. In Atti del Primo convegno nazionale sulla tutela del consumatore, Roma.

98A6830

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 aprile 1998.

Nomina di un dirigente generale di livello C nell'organico dei consiglieri della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, recante la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto l'art. 21, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 1994, n. 692, regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti richiesti ai fini della nomina di esperti a dirigente generale e per il conferimento di incarichi di dirigente generale con contratti di diritto privato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1989, registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 1990, registro n. 2 Presidenza, foglio n. 45, e successive modificazioni, relativo alle dotazioni organiche del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui alle tabelle «A» e «B» allegate alla legge 23 agosto 1988, n. 400;

Constatato che esiste la disponibilità del posto nella qualifica di dirigente generale - livello di funzione C, dell'organico dei consiglieri della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui alla citata tabella «A»;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 3 aprile 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il dott. Donato Attubato, nato a Forenza (Potenza) il 9 ottobre 1955, estraneo all'amministrazione dello Stato, è nominato, in quanto esperto di particolare qualificazione, dirigente generale - livello di funzione C - nell'organico dei consiglieri della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui alla tabella «A» della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Il medesimo dirigente generale prenderà posto nel ruolo della predetta amministrazione dopo il dott. Guido Carpani.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 23 aprile 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 1998
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 233

CURRICULUM VITAE

Nome: Donato Attubato

Data di nascita: 9 ottobre 1955

Cittadinanza: Italiana

Formazione

1981 - Laurea in giurisprudenza - Università statale di Milano;

1984 - "Universite de Savoie" - Institut Savoisen d'Etudes Françaises - Annecy-Chambery - Faculté des Lettres - Diplome d'Etudes Françaises;

1984/1985 - Corso di formazione alle funzioni internazionali (organizzato dagli istituti di diritto internazionale, di economia e di politica dell'Università statale degli studi di Milano e della SIOI);

1985/1986 - Advanced European Studies College d'Europe - Bruges;

Lingue

Italiano: lingua madre;

Francese: ottima conoscenza;

Inglese: discreta conoscenza.

Esperienza professionale

1981/1983 - Praticante procuratore presso studio legale Alemani/Mazzoleni di Bergamo;

1986/1998 - Collaborazione presso IASM settore promozione industria (elaborazione progetti di investimento, creazione joint ventures nei PVS, accordi di cooperazione bilaterale con paesi del Mediterraneo, trasferimento di tecnologie in detti paesi, utilizzo strumenti C.E.E. a favore della P.M.I. e regioni meridionali).

Esperto della Elmer S.p.a. (industrie per lo spazio e le comunicazioni - investimenti nelle aree meridionali);

Esperto comune di Bergamo (elaborazione progetti con Camera di commercio, etc., creazioni di centro servizi per P.M.I., internazionalizzazione delle imprese, rapporti con organismi della Comunità economica europea, analisi rapporto tra P.M.I. e territorio, strumenti C.E.E. a favore del mondo economico);

Membro consiglio di amministrazione A.P.T. (Azienda Promozione Turistica) di Bergamo con delega ai rapporti e progetti di promozione con Paesi esteri;

Presidenza del Consiglio dei Ministri - esperto del Ministro per le politiche comunitarie (problemi sulla concorrenza, sulle imprese, associazione di imprese, sulle regole di concorrenza, il regime delle posizioni dominanti, rapporti con le legislazioni degli Stati membri, procedure).

Esperto comitato nazionale di pilotaggio programma comunitario Urban;

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Habitat II - delegato a rapporti di coordinamento con paesi Unione europea;

Presidenza del Consiglio dei Ministri - esperto - politiche comunitarie di sostegno, connessione fra le Politiche dell'Unione europea e Politiche urbane, Giubileo 2000 e risvolti sull'Unione europea.

Presidenza del Consiglio dei Ministri - esperto - gruppo di lavoro proposta legge Giubileo.

Presidenza del Consiglio dei Ministri - esperto - responsabile art. 10 FERS;

Presidente Consiglio. dei Ministri - consulente - (art. 29, legge n. 400/1988) Diritto comunitario;

Camera dei Deputati - esperto - ufficio del Presidente - «Commissione speciale per l'esame dei progetti di legge recanti misure per la prevenzione e la repressione dei fenomeni di corruzione».

Presidenza del Consiglio dei Ministri - componente Commissione legge 7 agosto 1997, n. 270 - delegato del Presidente del Consiglio dei Ministri decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 1997;

Seminari

- Le grandi aree strategiche ed economiche nella odierna società internazionale;
- Squilibri strutturali e regionali della C.E.;
- Politica agricola comune;
- Libera circolazione di persone e merci;
- Gli aiuti di Stato ed il diritto della concorrenza (C.E.);
- Politica della C.E. verso P.V.S.;
- L'industria europea nel commercio internazionale, competitività, etc.;
- L'interdipendenza tra le politiche economiche dei paesi industrializzati;
- Finanziamento allo sviluppo e cooperazione economica;
- Trasferimento di tecnologie P.V.S..

Pubblicazioni

Dispense didattiche utilizzate presso:

- università G. D'Annunzio di Chieti, facoltà di economia, Istituto di studi giuridici;

- università Bocconi di Milano, dipartimento di economia regionale;

- «Il diritto comunitario nella concorrenza nei suoi rapporti con le legislazioni degli Stati membri»;
- «Il regime delle posizioni dominanti»;
- «Accordi e decisioni di associazioni di imprese»;
- «Il territorio del sistema urbano dell'Unione e funzione dell'art. 10 FERS, quale strumento della Commissione nel quadro di una strategia di sviluppo urbano»;

98A6831

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 aprile 1998.

Concessione di un assegno straordinario vitalizio ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 400.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 440, concernente l'istituzione di un assegno vitalizio a favore di cittadini che abbiano illustrato la Patria e che versino in stato di particolare necessità;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Ritenuto di attribuire un assegno straordinario vitalizio di L. 24.000.000 annue al sig. Aureliano Bolognesi, ex campione di pugilato, che possiede i requisiti previsti dalla predetta legge istitutiva;

Su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 marzo 1998;

Considerato che sono state rese le prescritte comunicazioni al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

A decorrere dal 27 marzo 1998, è attribuito un assegno straordinario vitalizio dell'importo annuo di lire ventiquattromilioni al sig. Aureliano Bolognesi, nato a Genova il 15 novembre 1930.

La relativa spesa farà carico allo stanziamento iscritto al capitolo 1186 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1998 ed ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 23 aprile 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 1998
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 280.

98A6829

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER LO SPETTACOLO

DECRETO 6 giugno 1998, n. 253.

Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 agosto 1996, n. 483, in materia di contributi sugli interessi relativi a finanziamenti concessi su sovvenzioni statali ad attività musicali e teatrali di prosa.

IL MINISTRO DELEGATO PER LO SPETTACOLO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 4 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 agosto 1996, n. 483;

Vista la circolare 30 gennaio 1997, n. 1/97, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 34 dell'11 febbraio 1997, recante: «Note interpretative in applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 agosto 1996, n. 483, in materia di contributi sugli interessi relativi a finanziamenti concessi su sovvenzioni statali ad attività musicali e teatrali di prosa»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 maggio 1996 con il quale al Ministro Valter Veltroni è stato delegato l'esercizio delle funzioni in materia di spettacolo;

Ritenuto di dover modificare il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 agosto 1996, n. 483, al fine di renderlo maggiormente aderente al dettato dell'articolo 4 del decreto-legge n. 97 del 1995, anche alla luce delle prime risultanze applicative;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 aprile 1998;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 263 del 7 maggio 1998;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 agosto 1996, n. 483 (Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 4 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, recante riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, le parole «su sovvenzioni» sono sostituite dalle seguenti: «in relazione a sovvenzioni», e dopo la parola «statali» sono inserite le seguenti: «e di enti pubblici territoriali»;

b) all'articolo 2, comma 1, primo periodo, le parole «operatività della cessione» sono sostituite dalle seguenti: «erogazione del finanziamento di cui all'articolo 1»;

c) il comma 1 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«1. Gli enti, le associazioni, i privati che intendono beneficiare del contributo devono inviare, per il tramite dell'ente finanziatore, nel termine indicato al comma 3, apposita domanda al gestore del fondo, allegando copia dell'atto idoneo a dimostrare che il finanziamento è relativo alle sovvenzioni di cui all'articolo 1»;

d) nel comma 3 dell'articolo 3 le parole «per ogni singola cessione», sono sostituite dalle seguenti: «per ogni singola operazione di finanziamento di cui all'articolo 1».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 6 giugno 1998

Il Ministro delegato per lo spettacolo
VELTRONI

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
CIAMPI

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 1998
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 335

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono

essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

— Il testo dell'art. 4 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, recante: «Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport», è il seguente:

«Art. 4 (*Gestione dei finanziamenti erogati dallo Stato*). — 1. A decorrere dal 1° gennaio 1994, il Fondo istituito dall'art. 2, comma quarto, della legge 10 maggio 1983, n. 182, ed incrementato ai sensi della legge 13 luglio 1984, n. 311, e dell'art. 13, comma secondo, lettera *d)*, della legge 30 aprile 1985, n. 163, è utilizzato per la corresponsione di contributi sugli interessi relativi a finanziamenti concessi dalla Banca nazionale del lavoro - Sezione di credito cinematografico e teatrale S.p.a. o da altre banche, enti o società finanziarie legalmente costituite, a favore delle attività musicali e delle attività teatrali di prosa. Per l'affidamento della gestione del Fondo, si applicano le disposizioni di cui all'art. 27, ultimo comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, introdotto dall'art. 7 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti la misura dei contributi e le modalità ed i termini per la loro corresponsione».

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 agosto 1996, n. 483, reca: «Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'art. 4 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 203, recante riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport».

Nota all'art. 1:

— Si riporta il testo degli articoli 1, 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 agosto 1996, n. 483, come modificato dal presente decreto:

«Art. 1 (*Misura del contributo sugli interessi*). — 1. Il fondo istituito dall'art. 2, comma quarto, della legge 10 maggio 1983, n. 182, ed incrementato, ai sensi della legge 13 luglio 1984, n. 311, e dall'art. 13, comma secondo, lettera *d)*, della legge 30 aprile 1985, n. 163, è utilizzato annualmente, a favore delle attività musicali e delle attività teatrali di prosa, dalla Banca nazionale del lavoro - Sezione di credito cinematografico e teatrale S.p.a., tramite la corresponsione di contributi fino al 50% degli interessi relativi ai finanziamenti concessi *in relazione a sovvenzioni* statali *e di enti pubblici territoriali*, assegnate per le medesime attività dalla stessa Sezione di credito cinematografico e teatrale o da altre banche, enti o società finanziarie legalmente costituite e iscritte nell'elenco generale di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia».

«Art. 2 (*Durata del contributi sugli interessi*). — 1. Il contributo sugli interessi, di cui alle operazioni di finanziamento indicate all'art. 1, è concesso per la durata di dodici mesi dalla data di *erogazione del finanziamento di cui all'art. 1*. Eventuali residui del fondo sono utilizzati anche per interessi relativi ad un periodo più lungo, comunque non superiore ad ulteriori dodici mesi».

«Art. 3 (*Modalità e termini per la corresponsione del contributi sugli interessi*). — *1. Gli enti, le associazioni, i privati che intendono beneficiare del contributo devono inviare, per il tramite dell'ente finanziatore, nel termine indicato al comma 3, apposita domanda al gestore del fondo, allegando copia dell'atto idoneo a dimostrare che il finanziamento è relativo alle sovvenzioni di cui all'art. 1.*

2. All'inizio di ogni esercizio finanziario, la Banca nazionale del lavoro - Sezione di credito cinematografico e teatrale S.p.a. — delibera i contributi in conto interessi disponendone il pagamento a favore degli aventi diritto, per il tramite degli enti finanziatori — sulla base del volume dei finanziamenti concessi dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente.

3. A tal fine i soggetti finanziatori, entro il 31 gennaio di ogni anno, fanno pervenire all'istituto gestore del fondo l'estratto conto riferito al 31 dicembre dell'anno precedente con l'indicazione, *per ogni singola operazione di finanziamento di cui all'art. 1*, del debito per capitale, delle date di inizio e di eventuale fine del finanziamento, delle date e degli importi delle erogazioni e delle decurtazioni verificatesi nel corso dell'anno medesimo.

4. Gli estratti conti sono muniti delle firme dei legali rappresentanti dei soggetti finanziatori, che sono responsabili della loro esattezza».

98G0308

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 24 luglio 1998.

Interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti ai dissesti idrogeologici nella regione Puglia. (Ordinanza n. 2811).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 maggio 1998 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677;

Visti i verbali di sopralluogo effettuati da esperti del Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche del CNR e concernenti dissesti in atto in alcuni comuni della regione Puglia;

Sentita la regione Puglia;

Su proposta del sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Per l'attuazione di interventi nei centri abitati dei comuni di Carlantino, Casalvecchio di Puglia, Casalnuovo Monterotaro, Celenza Valfortore, Rocchetta Sant'Antonio, San Marco la Catola, Lucera della provincia di Foggia e dei comuni di Canosa di Puglia e Spinazzola della provincia di Bari, soggetti a rischio idrogeologico, è assegnata alla regione Puglia un contributo di lire 8 miliardi a carico dell'unità previsionale di base «Fondo della protezione civile» dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 2.

1. Per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 1, comma 1, la regione Puglia provvede, anche mediante i comuni interessati, alla redazione dei relativi progetti affidando anche a liberi professionisti specifici incarichi, avvalendosi ove occorra, delle deroghe di cui all'art. 3.

Art. 3.

1. Gli interventi possono essere affidati a trattativa privata invitando un numero di ditte, aventi i requisiti di legge, non inferiore a cinque.

2. La consegna dei lavori deve avvenire entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e le opere sono completate entro i successivi nove mesi.

3. Per l'affidamento delle progettazioni e dei lavori è autorizzata la deroga alle sotto elencate norme:

regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, articoli 9, 10, 17, 20, 27, 28, 68, 69, 70 e 71;

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, art. 3, comma 1, art. 5, art. 6, commi 2, 7, 8, 11, 13 e 19;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40 e 41;

legge 8 giugno 1990, n. 142, articoli 32 e 35;

legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 14, 16 e 17, e successive modificazioni;

legge 11 febbraio 1994, n. 109, modificata dalla legge 2 giugno 1995, n. 216; articoli 6, comma 5, 9, 16, 17, 23, 24, 25, 28, 29, 32;

decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, articoli 6, 7, 8, 9 22, 23 e 24;

decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, art. 10, comma 2.

Art. 4.

1. Nell'ambito del contributo di cui all'art. 1 nel limite massimo di lire 1 miliardo, la regione può provvedere a indagini geologiche o geotecniche ed, eventualmente, alla progettazione di ulteriori interventi.

Art. 5.

1. Il Dipartimento della protezione civile è estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dall'applicazione della presente ordinanza e pertanto eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, sono a carico dei bilanci degli enti attuatori.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 1998

Il Ministro: NAPOLITANO

98A6844

ORDINANZA 24 luglio 1998.

Interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della provincia di Biella nei giorni 28 e 29 maggio 1998. (Ordinanza n. 2812).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 8, comma 4, del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1997, n. 677;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 luglio 1998 concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio della provincia di Biella colpita dagli eventi alluvionali dei giorni 28 e 29 maggio 1998;

Ravvisata la necessità di disporre l'attuazione immediata di interventi finalizzati al superamento dell'emergenza;

Sentita la regione Piemonte;

Su proposta del sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Per l'attuazione di interventi volti a ripristinare le infrastrutture e gli edifici pubblici danneggiati, nonché a favorire il ritorno a normali condizioni di vita ed alla ripresa delle attività produttive nei territori dei comuni di Borriana, Cerrione, Salussola, Sandigliano, Verrone e Benna della provincia di Biella danneggiati dalle avversità atmosferiche dei giorni 28 e 29 maggio 1998 è assegnato alla regione Piemonte un contributo di lire 5 miliardi a carico dell'unità previsionale di base «Fondo della protezione civile» dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 2.

1. La regione Piemonte provvede, anche mediante i comuni interessati, alla realizzazione degli interventi per il ripristino delle infrastrutture e degli edifici pubblici.

2. La redazione dei progetti può essere affidata anche a liberi professionisti con specifici incarichi, avvalendosi ove occorra, delle deroghe di cui all'art. 3.

Art. 3.

1. Gli interventi possono essere affidati a trattativa privata invitando un numero di ditte, aventi i requisiti di legge, non inferiore a cinque.

2. La consegna dei lavori deve avvenire entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e le opere sono completate entro i successivi nove mesi.

3. Per l'affidamento delle progettazioni e dei lavori è autorizzata la deroga alle sotto elencate norme:

regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, articoli 9, 10, 17, 20, 27, 28, 68, 69, 70 e 71;

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, art. 3, comma 1, art. 5, art. 6, commi 2, 7, 8, 11, 13 e 19;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40 e 41;

legge 8 giugno 1990, n. 142, articoli 32 e 35;

legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 14, 16 e 17, e successive modificazioni;

legge 11 febbraio 1994, n. 109, modificata dalla legge 2 giugno 1995, n. 216; articoli 6, comma 5, 9, 16, 17, 23, 24, 25, 28, 29, 32;

decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, articoli 6, 7, 8, 9 22, 23 e 24;

decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, art. 10, comma 2.

Art. 4.

1. La regione è tenuta ad utilizzare prioritariamente il contributo di cui all'art. 1 per gli interventi di ripristino delle infrastrutture e degli edifici pubblici danneggiati.

Art. 5.

1. Per favorire il ritorno a normali condizioni di vita e la ripresa delle attività produttive la regione Piemonte provvede a stabilire, nei limiti delle disponibilità residue e tenuto anche conto dei danni subiti a beni immobili e mobili, criteri e modalità di erogazione di contributi a favore di soggetti e imprese gravemente danneggiati, applicando comunque una franchigia di 5 milioni di lire.

Art. 6.

1. Il Dipartimento della protezione civile è estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dall'applicazione della presente ordinanza e pertanto eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, sono a carico dei bilanci degli enti attuatori.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 1998

Il Ministro: NAPOLITANO

98A6845

ORDINANZA 24 luglio 1998.

Interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti alle avversità atmosferiche che nel giorno 30 giugno 1998 hanno colpito il territorio della provincia di Reggio Emilia. (Ordinanza n. 2813).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 8, comma 4, del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1997, n. 677;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 luglio 1998 concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio della provincia di Reggio Emilia;

Vista la richiesta della regione Emilia-Romagna;

Ravvisata la necessità di disporre l'attuazione immediata di misure finalizzate al superamento dell'emergenza;

Su proposta del sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Per l'attuazione di interventi volti a ripristinare le infrastrutture e gli edifici pubblici danneggiati, nonché a favorire il ritorno a normali condizioni di vita ed alla ripresa delle attività produttive nei territori dei comuni di Reggio Emilia, Montecchio Emilia, S. Ilario d'Enza, Cavriago, Bibbiano, Scandiano, Gattatico, Cadelbosco Sopra, Rubiera e Casalgrande, colpiti il 30 giugno 1998 da avversità atmosferiche è assegnato alla regione Emilia-Romagna un contributo di lire 5 miliardi.

2. L'onere di cui al comma 1 grava sulle disponibilità dell'unità previsionale di base «Fondo della protezione civile» dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 2.

1. La regione Emilia-Romagna provvede, anche mediante i comuni interessati, alla realizzazione degli interventi per il ripristino delle infrastrutture e degli edifici pubblici.

2. La redazione dei progetti può essere affidata anche a liberi professionisti con specifici incarichi, avvalendosi ove occorra, delle deroghe di cui all'art. 3.

Art. 3.

1. Gli interventi di cui all'art. 2 possono essere affidati a trattativa privata invitando un numero di ditte, aventi i requisiti di legge, non inferiore a cinque.

2. La consegna dei lavori deve avvenire entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e le opere sono completate entro i successivi nove mesi.

3. Per l'affidamento delle progettazioni e dei lavori è autorizzata la deroga alle sotto elencate norme:

regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, articoli 9, 10, 17, 28, 68, 69, 70 e 71;

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, art. 3, comma 1, art. 5, art. 6, commi 2, 7, 8, 11, 13 e 19;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40 e 41;

legge 8 giugno 1990, n. 142, articoli 32 e 35;

legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 14, 16 e 17, e successive modificazioni;

legge 11 febbraio 1994, n. 109, modificata dalla legge 2 giugno 1995, n. 216; articoli 6, comma 5, 9, 16, 17, 23, 24, 25, 28, 29, 32;

decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, articoli 6, 7, 8, 9 22, 23 e 24;

decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, art. 10, comma 2.

Art. 4.

1. La regione è tenuta ad utilizzare prioritariamente il contributo di cui all'art. 1 per gli interventi di ripristino delle infrastrutture e degli edifici pubblici danneggiati.

Art. 5.

1. Per favorire il ritorno a normali condizioni di vita e la ripresa delle attività produttive la regione Emilia-Romagna provvede a stabilire, nei limiti delle disponibilità residue e tenuto anche conto dei danni subiti a beni immobili e mobili, criteri e modalità di erogazione di contributi a favore di soggetti e imprese gravemente danneggiati. I contributi non possono essere concessi con riferimento a danni inferiori a 5 milioni di lire.

Art. 6.

1. La regione Emilia-Romagna, con relazione semestrale ed ogni volta che sia richiesto o necessario, riferisce al Dipartimento della protezione civile sullo stato degli interventi realizzati.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 1998

Il Ministro: NAPOLITANO

98A6846

ORDINANZA 24 luglio 1998.

Interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi alluvionali e conseguenti dissesti idrogeologici che hanno colpito il territorio del comune di Ardenno nei giorni 26 e 27 giugno 1998. (Ordinanza n. 2814).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 8, comma 4, del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1997, n. 677;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 luglio 1998 concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio del comune di Ardenno colpito dagli eventi alluvionali dei giorni 26 e 27 giugno 1998;

Vista la richiesta della regione Lombardia;

Ravvisata la necessità di disporre l'attuazione immediata di misure finalizzate al superamento dell'emergenza;

Su proposta del sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Per l'attuazione di interventi volti a ripristinare le infrastrutture e gli edifici pubblici danneggiati, nonché a favorire il ritorno a normali condizioni di vita ed alla ripresa delle attività produttive del comune di Ardenno colpito dalle avversità atmosferiche dei giorni 26 e 27 giugno 1998 è assegnato alla regione Lombardia un

contributo di lire 5 miliardi a carico dell'unità previsionale di base «Fondo della protezione civile» dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 2.

1. La regione Lombardia provvede, anche mediante il comune interessato, alla realizzazione degli interventi per il ripristino delle infrastrutture e degli edifici pubblici danneggiati.

2. La redazione dei progetti di cui al comma 1 può essere affidata anche a liberi professionisti con specifici incarichi, avvalendosi ove occorra, delle deroghe di cui all'art. 3.

Art. 3.

1. Gli interventi di cui all'art. 2 possono essere affidati a trattativa privata invitando un numero di ditte, aventi i requisiti di legge, non inferiore a cinque.

2. La consegna dei lavori deve avvenire entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e le opere sono completate entro i successivi nove mesi.

3. Per l'affidamento delle progettazioni e dei lavori è autorizzata la deroga alle sotto elencate norme:

regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, articoli 9, 10, 17, 20, 27, 28, 68, 69, 70 e 71;

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, art. 3, comma 1, art. 5, art. 6, commi 2, 7, 8, 11, 13 e 19;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40 e 41;

legge 8 giugno 1990, n. 142, articoli 32 e 35;

legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 14, 16 e 17, e successive modificazioni;

legge 11 febbraio 1994, n. 109, modificata dalla legge 2 giugno 1995, n. 216; articoli 6, comma 5, 9, 16, 17, 23, 24, 25, 28, 29, 32;

decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, articoli 6, 7, 8, 9 22, 23 e 24;

decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, art. 10, comma 2.

Art. 4.

1. La regione è tenuta ad utilizzare prioritariamente il contributo di cui all'art. 1 per gli interventi di ripristino delle infrastrutture e degli edifici pubblici danneggiati.

Art. 5.

1. Per favorire il ritorno a normali condizioni di vita e la ripresa delle attività produttive la regione Lombardia provvede a stabilire, nei limiti delle disponibilità residue e tenuto anche conto dei danni subiti a beni immobili e mobili, criteri e modalità di erogazione di contributi, a favore di soggetti e imprese gravemente danneggiati applicando; comunque una franchigia di 5 milioni di lire.

Art. 6.

1. La regione Lombardia, con relazione semestrale ed ogni volta che sia richiesto o necessario, riferisce al Dipartimento della protezione civile sullo stato degli interventi realizzati.

Art. 7.

1. Il Dipartimento della protezione civile è estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dall'applicazione della presente ordinanza e pertanto eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, sono a carico dei bilanci degli enti attuatori.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 1998

Il Ministro: NAPOLITANO

98A6847

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 9 giugno 1998.

Riconoscimento di titoli accademico-professionali quali titoli abilitanti per l'iscrizione in Italia all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza del sig. Meschino Michele, nato a Siena il 30 ottobre 1968, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale spagnolo che va sotto il nome di «abogado» di cui è in possesso — come attestato dal collegi d'advocats di Sant Feliu de Llobregat (E) — ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della omonima professione;

Considerato che il sopraindicato signore è munito del titolo accademico spagnolo di «licenciado en derecho», conseguito il 21 luglio 1997 presso l'Università di Barcelona (E);

Rilevato altresì che il richiedente è insignito del titolo accademico italiano di «dottore in giurisprudenza» rilasciatogli il 13 dicembre 1993 dall'Università degli studi di Siena;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi tenutasi il 16 ottobre 1997;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta appena indicata;

Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

1. Al sig. Meschino Michele, nato a Siena il 30 ottobre 1968, cittadino italiano, sono riconosciuti i titoli accademico/professionali di cui sopra quali titoli cumulativamente validi per l'iscrizione all'albo degli «avvocati» e l'esercizio della professione.

2. Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova volta ad accertare, a mezzo di un colloquio, le conoscenze acquisite in materia di ordinamento e deontologia forensi.

Roma, 9 giugno 1998

Il direttore generale: HINNA DANESI

98A6892

DECRETO 13 luglio 1998.

Riconoscimento di titoli di studio esteri quali titoli abilitanti per l'iscrizione in Italia all'albo degli avvocati.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza del sig. Tisi Williams, nato a Salerno il 28 ottobre 1967, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «abogado» di cui è in possesso dal 1997, come attestato dal Colegio de Abogados di Sant Feliu de Llobregat (E), ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Considerato che il richiedente è insignito del titolo accademico spagnolo di «licenciado en Derecho» conseguito nella sessione di maggio 1997 presso l'Università di Barcellona;

Considerato che ha altresì conseguito il titolo di «dottore in giurisprudenza» in data 22 giugno 1995 presso l'Università degli studi di Bologna;

Visto l'art. 12, comma 8, del decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo sopra indicato;

Decreta:

1. Al sig. Tisi Williams, nato a Salerno il 28 ottobre 1967, cittadino italiano, sono riconosciuti i titoli professionali di cui in premessa quali titoli validi per l'iscrizione all'albo degli «avvocati».

2. Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova volta ad accertare, a mezzo di un colloquio, la conoscenza acquisita in materia di ordinamento e deontologia forensi.

Roma, 13 luglio 1998

Il direttore generale: HINNA DANESI

98A6804

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 9 luglio 1998.

Fissazione della misura, per l'anno 1998, degli interessi di mora per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato ed altri enti pubblici;

Visto l'art. 61, comma 6, lettera *c)*, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1988, che pone a carico dei contribuenti il pagamento degli interessi semestrali di mora per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, da determinare annualmente con decreto del Ministro delle finanze, con riguardo alla media dei tassi bancari attivi;

Visto l'art. 13, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, che disciplinando la materia dell'applicazione delle sanzioni amministrative, prevede che il calcolo degli interessi debba essere effettuato per ogni giorno di effettivo ritardo;

Tenuto conto che la media dei tassi in argomento nell'anno 1997 è stata del 9,75 per cento;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Vista la legge 8 maggio 1998, n. 146;

Visto il parere della commissione consultiva istituita dall'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, espresso in data 16 giugno 1998;

Decreta:

Per l'anno 1998, gli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo sono determinati nella misura del 4,75 per cento, in ragione semestrale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 luglio 1998

Il direttore generale: ROMANO

98A6848

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 15 luglio 1998.

Durata, contenuti e periodicità dei corsi di formazione e di aggiornamento in materia di radioprotezione.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, concernente l'attuazione delle direttive Euratom 80/836, 84/466, 84/467, 89/618, 90/641 e 92/3 in materia di radiazioni ionizzanti, ed in particolare l'art. 110, comma 5;

Visto il proprio decreto 21 febbraio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 29 marzo 1997, concernente le linee-guida per l'accertamento e l'acquisizione delle conoscenze radioprotezionistiche per il personale medico che svolge attività specialistica di radiodiagnostica, di radioterapia e di medicina nucleare nonché attività radiodiagnostica complementare all'esercizio clinico ivi compresa quella in campo odontoiatrico, ed in particolare l'art. 1, comma 5;

Visto il decreto del Ministro della sanità e del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 21 febbraio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 29 marzo 1997, concernente titoli di studio e qualificazioni professionali richiesti per l'esercizio professionale della radiodiagnostica, della radioterapia, della medicina nucleare nonché per le attività diagnostiche complementari all'esercizio clinico e per quelle di competenza del fisico specialista;

Visto il decreto del Ministro della sanità e del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 21 febbraio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 29 marzo 1997, concernente modalità per l'acquisizione di adeguate conoscenze radioprotezionistiche nell'ambito dei corsi di laurea in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria nonché dei corsi di specializzazione in radiodiagnostica, radioterapia e medicina nucleare;

Vista la direttiva 97/43 Euratom del 30 giugno 1997 riguardante la protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse a esposizioni mediche e che abroga la direttiva 84/466 Euratom;

Visti i decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 11 maggio 1995 e 3 luglio 1996, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 19 luglio 1995 e n. 148 dell'11 settembre 1996, concernenti modificazioni dell'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Sentito il Comitato di coordinamento degli interventi per la radioprotezione dei lavoratori e della popolazione, di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619;

Acquisito il parere della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Decreta:

Art. 1.

1. La durata ed i contenuti dei corsi di formazione professionale in materia di radioprotezione per il personale medico-chirurgico addetto all'esercizio professionale specialistico della radiologia, della radioterapia e della medicina nucleare sono quelli specificati, per ciascuna categoria, agli allegati 1, 2, 3 del presente decreto, di cui costituiscono parte integrante.

Art. 2.

1. La durata ed i contenuti dei corsi di formazione professionale in materia di radioprotezione per il personale medico-chirurgico addetto ad attività radiodiagnostiche complementari all'esercizio clinico e per gli odontoiatri sono quelli specificati, per ciascuna categoria, all'allegato 4 del presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Art. 3.

1. La durata ed i contenuti dei corsi di aggiornamento professionale in materia di radioprotezione per il personale medico-chirurgico addetto all'esercizio professionale specialistico della radiologia, della radioterapia e della medicina nucleare sono quelli specificati, per ciascuna categoria, agli allegati 5, 6 e 7 del presente decreto, di cui costituiscono parte integrante.

2. I medici specialisti dovranno frequentare tali corsi con periodicità quinquennale.

Art. 4.

1. La durata ed i contenuti dei corsi di aggiornamento professionale in materia di radioprotezione per il personale medico chirurgico addetto ad attività radiodiagnostiche complementari all'esercizio clinico e per gli odontoiatri sono quelli specificati, per ciascuna categoria, all'allegato 8 del presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

2. I medici devono frequentare i corsi con periodicità decennale.

Art. 5.

1. I medici chirurghi che hanno conseguito la laurea in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria e la specializzazione in radiodiagnostica, radioterapia e medicina nucleare in corsi di laurea o di specializzazione, i cui ordinamenti siano stati adeguati alle disposizioni del decreto del Ministro della sanità e del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 21 febbraio 1997, sono tenuti, a partire da dieci anni dopo il conseguimento della laurea e della specializzazione, alla frequenza dei corsi di aggiornamento di cui agli articoli 3 e 4.

Art. 6.

1. I corsi di cui al presente decreto sono attivati entro il 31 dicembre 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 luglio 1998

Il Ministro: BINDI

ALLEGATO 1

CONTENUTI DEI CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI PROTEZIONE DALLE RADIAZIONI PER IL PERSONALE MEDICO - CHIRURGICO ADDETTO ALL'ESERCIZIO PROFESSIONALE SPECIALISTICO DELLA RADIODIAGNOSTICA.

Durata minima, comprensiva di esercitazioni ed esami: 10 ore.

L'applicazione dei principi di giustificazione e ottimazione nell'esposizione medica alla luce del sistema di protezione radiologica.

Livelli diagnostici di riferimento.

La normativa nazionale e le direttive dell'Unione europea per la radioprotezione del paziente.

Il controllo di qualità delle apparecchiature.

Il controllo di qualità dei sistemi schermo-pellicola e dei sistemi di trattamento del materiale sensibile.

Valutazione e controllo di qualità delle prestazioni.

Attrezzature digitali e digitalizzazione delle immagini.

La radioprotezione del paziente pediatrico, della donna in età fertile e in gravidanza.

La radioprotezione in odontoiatria.

Valutazione del rapporto rischio-beneficio.

L'informazione del paziente e il consenso informato nelle indagini radiologiche.

Problematiche medico-legali nella radiodiagnostica.

Archiviazione e reperimento di immagini e referti radiologici.

ALLEGATO 2

CONTENUTI DEI CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI PROTEZIONE DALLE RADIAZIONI PER IL PERSONALE MEDICO - CHIRURGICO ADDETTO ALL'ESERCIZIO PROFESSIONALE SPECIALISTICO DELLA RADIOTERAPIA.

Durata minima, comprensiva di esercitazioni ed esami: 10 ore.

L'applicazione dei principi di giustificazione e ottimazione nell'esposizione medica alla luce del sistema di protezione radiologica.

La normativa nazionale e le direttive dell'Unione europea per la radioprotezione del paziente.

Il controllo di qualità delle apparecchiature.

La giustificazione nelle procedure radioterapiche. Criteri generali per l'ottimizzazione.

Danni e sequele da radioterapia.

L'informazione del paziente e il consenso informato.

Problematiche medico-legali emergenti nella radioterapia.

Protezione dei familiari e delle persone di supporto.

ALLEGATO 3

CONTENUTI DEI CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI PROTEZIONE DALLE RADIAZIONI PER IL PERSONALE MEDICO - CHIRURGICO ADDETTO ALL'ESERCIZIO. PROFESSIONALE SPECIALISTICO DELLA MEDICINA NUCLEARE.

Durata minima, comprensiva di esercitazioni ed esami: 10 ore.

L'applicazione dei principi di giustificazione e ottimazione nell'esposizione medica alla luce del sistema di protezione radiologica.

Livelli diagnostici di riferimento.

La normativa nazionale e le direttive dell'Unione europea per la radioprotezione del paziente.

Il controllo di qualità delle apparecchiature.

Accorgimenti per minimizzare la dose a parità di qualità e quantità di informazioni.

Radionuclidi e radiofarmaci in età pediatrica, nelle donne in età fertile e in gravidanza e durante l'allattamento.

La protezione dei familiari e delle persone di supporto.

Nuovi aspetti di radioprotezione connessi con l'uso di radiofarmaci innovativi in diagnostica e in terapia.

L'informazione del paziente e il consenso informato.

Problematiche medico-legali emergenti in medicina nucleare.

ALLEGATO 4

CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI PROTEZIONE DALLE RADIAZIONI PER GLI ODONTOIATRI E PER IL PERSONALE MEDICO - CHIRURGICO CHE SVOLGE ATTIVITÀ RADIODIAGNOSTICA COMPLEMENTARE ALL'ESERCIZIO CLINICO.

4.1 - *Parte generale.*

Durata minima, comprensiva di esercitazioni ed esami: 10 ore.

Fondamenti di fisica delle radiazioni.

Effetti biologici delle radiazioni.

Grandezze, unità e metodi di misura in radioprotezione.

Fondamenti e principi base della protezione dalle radiazioni.

Radioprotezione del paziente pediatrico della donna in età fertile e in gravidanza.

Rischio e valutazioni del rischio.

Provvedimenti in caso di incidenti e misure di prevenzione.

Normativa nazionale e direttive dell'Unione Europea per la radioprotezione del paziente.

Direttive comunitarie.

Raccomandazioni ICRP.

4.2 - *Parte speciale (Attività complementare radiodiagnostica).*

Durata minima, comprensiva di esercitazioni ed esami: 10 ore.

Produzione di raggi X.

Apparecchiature mediche per la radiodiagnostica.

Sistemi per la rilevazione e registrazione delle immagini.

Valutazione della dose erogata, della dose di superficie e della dose assorbita.

Radioprotezione del paziente.

Indicazioni - Motivazioni - Metodiche alternative.

Ottimizzazione del procedimento di valutazione.

Criteri di scelta ai fini diagnostici.

Ottimizzazione dell'esposizione.

Esami con finalità di ricerca scientifica clinica.

Registrazione e obbligo di registrazione.

Pazienti.

Personale.

Valutazioni delle dosi.

Controlli di qualità.

Stima dell'esposizione alle radiazioni e relativo significato.

Verifica e controllo di qualità.

Criteri qualitativi delle immagini.

Criteri qualitativi generali.

Particolarità nella scelta della metodica di indagine.

Compiti specifici dei singoli operatori.

Compiti e responsabilità dei datori di lavoro, dirigenti, preposti e degli incaricati per la protezione dalle radiazioni.

Supervisione.

Prescrizioni inerenti all'esposizione alle radiazioni.

Archiviazione e reperimento di immagini e referti radiografici.

4.3 - *Parte speciale per gli odontoiatri.*

Durata minima, comprensiva.di esercitazioni ed esami: 14 ore.

Produzione di raggi X.

Apparecchiature mediche per la radiodiagnostica.

Sistemi per la rilevazione e registrazione delle immagini.

Valutazione della dose erogata, della dose di superficie e della dose assorbita.

Protezione dei pazienti.

Indicazioni - Motivazioni - Metodiche alternative.

Ottimizzazione del procedimento di valutazione.

Criteri di scelta ai fini diagnostici.

Ottimizzazione dell'esposizione.

Esami con finalità di ricerca scientifica clinica.

Registrazione e obbligo di registrazione.

Pazienti.

Personale.

Valutazioni delle dosi.

Controlli di qualità.

Stima dell'esposizione alle radiazioni e relativo significato.

Verifica e controllo di qualità.

Criteri qualitativi delle immagini.

Criteri qualitativi generali.

Particolarità nella scelta della metodica di indagine.

Compiti specifici dei singoli operatori.

Le apparecchiature per la protezione dalle radiazioni in odontoiatria.

Sistemi di protezione dalle radiazioni in radiodiagnostica.

Compiti e responsabilità dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e degli incaricati per la protezione dalle radiazioni.

Supervisione.

Prescrizioni inerenti all'esposizione alle radiazioni.

ALLEGATO 5

CONTENUTI DEI CORSI DI AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI PROTEZIONE DALLE RADIAZIONI PER IL PERSONALE MEDICO - CHIRURGICO ADDETTO ALL'ESERCIZIO PROFESSIONALE SPECIALISTICO DELLA RADIODIAGNOSTICA.

Durata minima: 8 ore.

Aggiornamenti sugli effetti biologici delle radiazioni ionizzanti.

L'applicazione dei principi di giustificazione e ottimizzazione nell'esposizione medica alla luce del sistema di protezione radiologica.

Livelli diagnostici di riferimento.

Adeguamenti della normativa nazionale e le direttive dell'Unione europea nella radioprotezione del paziente.

Il controllo di qualità delle apparecchiature radiologiche.

Il controllo di qualità dei supporti di registrazione.

La radioprotezione in radiologia pediatrica e delle donne in gravidanza.

La radioprotezione nelle attività di screening.

Valutazione delle prestazioni.

L'informazione del paziente e il consenso informato nelle indagini radiologiche.

Problematiche medico-legali emergenti nella radiodiagnostica.

ALLEGATO 6

CONTENUTI DEI CORSI DI AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI PROTEZIONE DALLE RADIAZIONI PER IL PERSONALE MEDICO - CHIRURGICO ADDETTO ALL'ESERCIZIO PROFESSIONALE SPECIALISTICO DELLA RADIOTERAPIA.

Durata minima: 8 ore.

Aggiornamenti sugli effetti biologici delle radiazioni ionizzanti.

L'applicazione dei principi di giustificazione e ottimizzazione nell'esposizione medica alla luce del sistema di protezione radiologica.

Adeguamenti della normativa nazionale e le direttive dell'Unione europea nella radioprotezione del paziente.

Il controllo di qualità delle apparecchiature.

La giustificazione nelle procedure radioterapiche. Criteri generali per l'ottimizzazione.

Danni e sequele da radioterapia.

L'informazione del paziente e il consenso informato nelle procedure radioterapiche.

Problematiche medico-legali emergenti nella radioterapia.

ALLEGATO 7

CONTENUTI DEI CORSI DI AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI PROTEZIONE DALLE RADIAZIONI PER IL PERSONALE MEDICO - CHIRURGICO ADDETTO ALL'ESERCIZIO PROFESSIONALE SPECIALISTICO DELLA MEDICINA NUCLEARE.

Durata minima: 8 ore.

Aggiornamenti sugli effetti biologici delle radiazioni ionizzanti.

L'applicazione dei principi di giustificazione e ottimizzazione nell'esposizione medica.

Aggiornamenti sui livelli diagnostica di riferimento.

La normativa nazionale e le direttive dell'Unione europea per la radioprotezione del paziente.

La giustificazione dell'impiego medico di radionuclidi e radiofarmaci.

Cenni sulla distribuzione biologica e il comportamento metabolico dei principali radiofarmaci impiegati in diagnostica e in terapia.

Accorgimenti per minimizzare la dose a parità di qualità e quantità di informazioni.

L'impiego di radionuclidi e radiofarmaci in età pediatrica.

L'impiego dei radiofarmaci in gravidanza e durante l'allattamento.

La protezione di chi assiste volontariamente il paziente trattato con radiofarmaci.

Nuovi aspetti di radioprotezione connessi con l'uso di radiofarmaci innovativi in diagnostica e in terapia.

L'informazione del paziente e il consenso informato.

Problematiche medico-legali emergenti in medicina nucleare.

ALLEGATO 8

CORSO DI AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI PROTEZIONE DALLE RADIAZIONI PER GLI ODONTOIATRI E PER IL PERSONALE MEDICO - CHIRURGICO ADDETTO CHE SVOLGE ATTIVITÀ RADIODIAGNOSTICA COMPLEMENTARE ALL'ESERCIZIO CLINICO.

Durata minima: 15 ore.

Fondamenti di fisica delle radiazioni.

Effetti biologici delle radiazioni.

Grandezze, unità e metodi di misura in radioprotezione.

Fondamenti e principi base della protezione dalle radiazioni.

Radioprotezione del paziente pediatrico, della donna in gravidanza.

Rischio e valutazioni del rischio.

Provvedimenti in caso di incidenti e misure di prevenzione.

Normativa sulla protezione dalle radiazioni.

Direttive dell'Unione europea per la radioprotezione del paziente.

Raccomandazioni ICRP.

98A6853

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 8 luglio 1998.

Dichiarazione di tipo approvato del dispositivo di salvataggio denominato «Rescue - Dan D» prodotto dalla Daniamant A.p.s.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 18 aprile 1994 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 dell'8 giugno 1994;

Vista la regola 32.3 del capitolo III, della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (Solas 74), come emendata, resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313;

Vista la risoluzione IMO A. 689(17) adottata il 6 novembre 1991 e successivi emendamenti quale la risoluzione MSC 54 (66) del 30 maggio 1996;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificata dall'art. 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, in legge n. 647 del 23 dicembre 1996;

Vista l'istanza presentata dalla Veleria S. Giorgio Meridionale S.r.l., con sede a S. Cristina (Reggio Calabria), via Nazionale e filiale in via De Gaspari n. 37H in Casarsa Ligure (Genova) nella sua qualità di rappresentanza in Italia della società Daniamant A.p.s. (Danimarca) intesa ad ottenere la dichiarazione di «Tipo approvato» per la luce per cintura di salvataggio denominata Rescue - Dan D;

Considerato che gli accertamenti tecnici effettuati dal Registro italiano navale hanno avuto esito positivo come da relazione sugli accertamenti eseguiti, in data 13 marzo 1998, con allegato il rapporto n. 98DG26TA, trasmesso in allegato alla suddetta istanza;

Decreta:

Art. 1.

È dichiarato di «Tipo approvato» la luce per cintura di salvataggio denominata Rescue - Dan D prodotta dalla Daniamant A.p.s. (Danimarca).

Il predetto dispositivo dovrà essere costruito in conformità al prototipo sottoposto agli accertamenti tecnici citati in premessa. Nessuna modifica potrà essere apportata senza la preventiva autorizzazione di questo Ministero.

Su ciascun esemplare dovranno essere marcati in fondo chiaro, indelebile e permanente i seguenti elementi d'identificazione:

marchio nominativo del fabbricante e del rappresentante o fornitore in Italia;

denominazione commerciale della luce: «Rescue-Dan D (3V - 7.5 Ah D Size)»;

data di fabbricazione (mese ed anno);

RIS. IMO A. 689(17);

marchi «Tipo approvato» Ministero dei trasporti e della navigazione;

numero e data del presente decreto ministeriale d'approvazione.

Art. 2.

Il fornitore del dispositivo dovrà fornire all'acquirente le istruzioni per la manutenzione come prescritto dalle regole 51 e 52 del capitolo III della Solas 74 (83), come emendata.

L'idoneità di tale luce ad essere sistemata sui vari tipi di cinture di salvataggio dovrà essere verificata in occasione delle prove di prototipo delle cinture di salvataggio stesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 1998

Il comandante generale: FERRARO

98A6832

DECRETO 8 luglio 1998.

Dichiarazione di tipo approvato del dispositivo di salvataggio denominato «Rescue - Dan M» prodotto dalla Daniamant A.p.s.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 18 aprile 1994 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 dell'8 giugno 1994;

Vista la regola 32.3 del capitolo III, della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (Solas 74), come emendata, resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313;

Vista la risoluzione IMO A. 689 (17) adottata il 6 novembre 1991 e successivi emendamenti quale la risoluzione MSC 54 (66) del 30 maggio 1996;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificata dall'art. 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, in legge n. 647 del 23 dicembre 1996;

Vista l'istanza presentata dalla Veleria S. Giorgio Meridionale S.r.l., con sede a S. Cristina (Reggio Calabria), via Nazionale e filiale in via De Gaspari n. 37H in Casarsa Ligure (Genova) nella sua qualità di rappresentanza in Italia della società Daniamant A.p.s. (Danimarca) intesa ad ottenere la dichiarazione di «Tipo approvato» per la luce per cintura di salvataggio denominata Rescue - Dan M;

Considerato che gli accertamenti tecnici effettuati dal Registro italiano navale hanno avuto esito positivo come da relazione sugli accertamenti eseguiti, in data 13 marzo 1998, con allegato il rapporto n. 98DG26TA, trasmesso in allegato alla suddetta istanza;

Decreta:

Art. 1.

È dichiarato di «Tipo approvato» la luce per cintura di salvataggio denominata Rescue - Dan M prodotta dalla Daniamant A.p.s. (Danimarca).

Il predetto dispositivo dovrà essere costruito in conformità al prototipo sottoposto agli accertamenti tecnici citati in premessa. Nessuna modifica potrà essere apportata senza la preventiva autorizzazione di questo Ministero.

Su ciascun esemplare dovranno essere marcati in fondo chiaro, indelebile e permanente i seguenti elementi d'identificazione:

marchio nominativo del fabbricante e del rappresentante o fornitore in Italia;

denominazione commerciale della luce: «Rescue-Dan M (3V - 1,7 Ah A Size);

data di fabbricazione (mese ed anno);

RIS. IMO A. 689 (17);

marchi «Tipo approvato» Ministero dei trasporti e della navigazione»;

numero e data del presente decreto ministeriale d'approvazione.

Art. 2.

Il fornitore del dispositivo dovrà fornire all'acquirente le istruzioni per la manutenzione come prescritto dalle regole 51 e 52 del capitolo III della Solas 74 (83), come emendata.

L'idoneità di tale luce ad essere sistemata sui vari tipi di cinture di salvataggio dovrà essere verificata in occasione delle prove di prototipo delle cinture di salvataggio stesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 1998

Il comandante generale: FERRARO

98A6833

DECRETO 8 luglio 1998.

Dichiarazione di tipo approvato dei dispositivi di salvataggio denominati «50 DK» e «2X50DK» prodotti dalla Viking life saving equipment A/S.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 18 aprile 1994 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 dell'8 giugno 1994;

Viste le regole 30, 38 e 39 del capitolo III, della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (Solas 74), come emendata, resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313;

Vista la risoluzione IMO A. 689 (17) adottata il 6 novembre 1991 e successivi emendamenti quale la risoluzione MSC 54 (66) del 30 maggio 1996;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, in legge n. 647 del 23 dicembre 1996;

Vista l'istanza presentata il 2 marzo 1998 dalla Ditta Adrianaval, con sede in Trieste, via Murat n. 8, in rappresentanza della Viking Life-Saving Equipment A/S intesa ad ottenere il riconoscimento di tipo approvato delle zattere di salvataggio «50DK» e «2X50DK» già riconosciute di tipo approvato mediante decreto n. 141 del 31 maggio 1996, consistente rispettivamente nell'aumento della portata da 50 a 51 e da 100 a 102 persone;

Considerato che gli accertamenti tecnici effettuati dal Registro italiano navale, volti a verificare le modifiche richieste dalla ditta predetta, hanno avuto esito positivo come da relazione tecnica n. 98-DG-20-TA in data 23 febbraio 1998, trasmessa in allegato all'istanza in data 2 marzo 1998;

Decreta:

Art. 1.

Le zattere di salvataggio denominate «50DK» e 2X50DK» fabbricate dalla Viking Life Saving Equipment A/S rappresentata in Italia dalla ditta Adrianaval di Garbelli Marco, come in premessa indicata, devono ritenersi incrementate nel senso che la portata massima di persone è aumentata rispettivamente da 50 a 51 e da 100 a 102;

Art. 2.

Su ciascun esemplare dovranno essere marcati oltre agli elementi di identificazione indicati nel decreto ministeriale sopracitato l'elevazione dell'altezza massima di caduta, nonché il numero e la data del presente decreto.

Restano invariate le restanti parti del decreto ministeriale sopracitato (n. 37/1997).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 1998

Il comandante generale: FERRARO

98A6834

DECRETO 8 luglio 1998.

Dichiarazione di tipo approvato dei dispositivi di salvataggio denominati «50 DKR» e «2x50DKR» prodotti dalla Viking life saving equipement A/S di Esbjerg.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 18 aprile 1994 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 dell'8 giugno 1994;

Visto il capitolo X, della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (Solas 74), e successivi emendamenti, approvato dall'IMO con risoluzione MSC 36 (63) entrato in vigore il 1° gennaio 1996, che ha reso obbligatorio il Codice di sicurezza delle unità veloci (HSC - High Speed Craft);

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 1996, concernente, tra l'altro, la delega per la firma delle dichiarazioni di «Tipo approvato»;

Vista la domanda presentata il 10 marzo 1998 dalla Ditta Adrianaval, con sede in Trieste, via Murat n. 8, in rappresentanza della Viking Life-Saving Equipment A/S intesa ad ottenere la modifica delle zattere di salvataggio gonfiabili di tipo reversibile denominate «50DKR» e dell'unità «2x50DKR» composta da due zattere «50DKR» racchiuse in un unico contenitore, già riconoscibile di Tipo approvato mediante decreto ministeriale n. 29 del 20 febbraio 1996, consistente nell'incremento rispettivamente della portata da 50 a 51 persone e da 100 a 102 persone;

Considerato che gli accertamenti tecnici effettuati dal Registro italiano navale, volti a verificare gli incrementi della portata delle persone richieste dalla ditta predetta, hanno avuto esito positivo come da relazione tecnica n. 98-DG-23-TA trasmessa in allegato all'istanza in data 10 marzo 1998;

Decreta:

Art. 1.

Le zattere di salvataggio gonfiabile di tipo reversibile denominate «50DKR» e «2x50DKR», fabbricate dalla Viking Life Saving Equipment A/S di Esbjerg devono ritenersi idonee rispettivamente per la portata di 51 e 102 persone.

Art. 2.

Su ciascun esemplare dovranno essere marcati, oltre agli elementi di identificazione indicati nel decreto ministeriale 29/1996 citato in premessa l'incremento della portata da 50 a 51 e da 100 a 102 persone ed essere installato ad un'altezza massima di 18 mt dal livello del mare nonché il numero e la data del presente decreto.

Restano invariate le restanti parti del decreto ministeriale suddetto (n. 29/1996).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 1998

Il comandante generale: FERRARO

98A6835

DECRETO 8 luglio 1998.

Dichiarazione di tipo approvato del dispositivo di salvataggio denominato «Surviva 37 DL» prodotto dalla ditta RFD Limited.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 18 aprile 1994 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 dell'8 giugno 1994;

Viste le regole 38 e 39 del capitolo III, della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare [Solas 74 (83)], come emendata, resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313;

Vista al risoluzione IMO A. 689 (17) adottata il 6 novembre 1991 e successivi emendamenti quale la risoluzione MSC 54 (66);

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 come modificata dall'art. 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996 n. 535, convertito, con modificazioni, in legge n. 647 del 23 dicembre 1996;

Vista l'istanza in data 12 marzo 1998 della società Eurovinil S.p.a., con sede Grosseto (Grosseto), via Genova 3 intesa ad ottenere la dichiarazione di «Tipo approvato» per la zattera di salvataggio gonfiabile di tipo ammainabile denominata «Surviva 37 DL»;

Vista la nota in data 10 giugno 1998 della ditta RFD Limited con sede Dunmurry Belfast BT17 9AF (Irlanda del Nord), con la quale ha nominato quale proprio rappresentante per l'Italia la società Eurovinil S.p.a. con sede Grosseto (Grosseto), via Genova 3;

Considerato che gli accertamenti tecnici effettuati dal Registro italiano navale, hanno avuto esito positivo, come da rapporto n. 97-DG-90-TA, in data 25 febbraio 1998, trasmesso in allegato alla suddetta istanza;

Decreta:

Art. 1.

È dichiarata di «Tipo approvato» la zattera di salvataggio gonfiabile di tipo ammainabile denominata «Surviva 37 DL», fabbricata dalla ditta RFD Limited (Irlanda del Nord) del quale è rappresentante in Italia la società Eurovinil sopracitata.

La predetta zattera d'emergenza dovrà essere costruita in conformità al prototipo sottoposto agli accertamenti tecnici citati in premessa; nessuna modifica potrà essere apportata senza la preventiva autorizzazione di questo Ministero.

Su ciascun esemplare dovranno essere marcati in modo chiaro, indelebile e permanente i seguenti elementi d'identificazione:

marchio nominativo del fabbricante;

denominazione commerciale della zattera di salvataggio gonfiabile di tipo ammainabile: «Surviva 37 DL»;

capacità massima: 37 persone;

altezza massima d'installazione: 25 mt.

marchio «Tipo approvato ministero dei trasporti e della navigazione» ai sensi della Solas 74 (83) e risoluzione IMO A. 689 (17);

numero e data del presente decreto d'approvazione.

Art. 2.

Il fornitore della zattera d'emergenza dovrà fornire all'acquirente le istruzioni per la manutenzione come prescritto dalle regole 51 e 52 del capitolo III della Solas 74 (83), come emendata.

Il predetto materiale è soggetto alle verifiche ed ai controlli previsti dalla regola 5 del capitolo III della convenzione sopracitata, della sezione 5 parte II della risoluzione IMO A. 689 (17) del 6 novembre 1991 e dalle norme R.I.Na per la costruzione, in collaudo e l'installazione dei mezzi di salvataggio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 1998

Il comandante generale: FERRARO

98A6836

DECRETO 8 luglio 1998.

Dichiarazione di tipo approvato dei dispositivi di salvataggio denominati «20DK+» e «25DK+» prodotti dalla Viking life saving equipment A/S - Esbjerg.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 18 aprile 1994 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 dell'8 giugno 1994;

Viste le regole 30, 38 e 39 del capitolo III, della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (Solas 74), come emendata, resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313;

Vista al risoluzione IMO A. 689 (17) adottata il 6 novembre 1991 e la risoluzione MSC 54 (66) adottata il 30 maggio 1996;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazione, in legge n. 647 del 23 dicembre 1996;

Vista l'istanza in data 20 marzo 1998 della società Adrianaval di Garbelli Marco, con sede in Trieste, via Murat n. 8, nella qualità di rappresentante della Viking life-saving equipment A/S di Esbjerg, con la quale ha chiesto la modifica delle zattere di salvataggio denominate «20DK+» e «25DK+» già riconosciute di «Tipo approvato» mediante decreto n. 37 del 7 luglio 1997, consistente nell'incremento dell'altezza massima di caduta da 25 metri a 36 metri;

Considerato che gli accertamenti effettuati dal Registro italiano navale, direzione generale di Genova, volti a verificare le modifiche richieste dalla ditta predetta hanno avuto esito positivo, come da relazione tecnica n. 97-DG-126-TA, in data 5 marzo 1998, allegato all'istanza del 20 marzo 1998;

Decreta:

Art. 1.

Le zattere di salvataggio denominate «20DK+» e «25DK+» fabbricate dalla Viking life-Saving Equipment A/S - Esbjerg (DK) della quale è rappresentante in Italia la societa Adrianaval sopracitata devono ritenersi incrementate nel senso che l'altezza massima di caduta dal livello del mare è elevata da 25 metri a 36 metri.

Art. 2.

Su ciascun esemplare dovranno essere marcati oltre agli elementi di identificazione indicati nel decreto ministeriale sopracitato l'elevazione dell'altezza massima di caduta, nonché il numero e la data del presente decreto.

Art. 3.

Il fabbricante della zattera di salvataggio dovrà fornire all'acquirente il manuale per l'addestramento e la manutenzione a bordo come prescritto dalla regola 51 e 52 del capitolo III della Solas 74, come emendata.

Restano invariate le restanti parti del decreto ministeriale sopracitato (n. 37/1997).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 1998

Il comandante generale: FERRARO

98A6837

DECRETO 8 luglio 1998.

Dichiarazione di tipo approvato del dispositivo di salvataggio denominato «Ferryman 25» prodotto dalla ditta RFD Limited.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 18 aprile 1994 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 dell'8 giugno 1994;

Visto l'annesso 10 del codice di sicurezza delle unità veloci, approvato dall'IMO con risoluzione MSC 36 (63) e resa esecutiva dal capitolo X della convenzione SOLAS 74, come emendata;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, in legge n. 647 del 23 dicembre 1996;

Vista l'istanza presentata in data 28 aprile 1998 dalla società Eurovinil S.p.a., con sede in Grosseto, nella sua qualità di rappresentante della RFD Limited (Irlanda) con la quale chiede l'ottenimento della dichiarazione di «Tipo approvato» della zattera di salvataggio aperta gonfiabile di tipo reversibile denominata «Ferryman 25» avente la portata massima di 25 persone ed installata ad un'altezza massima di 18 mt dal livello del mare;

Considerato che gli accertamenti effettuati dal registro italiano navale direzione generale di Genova hanno avuto esito positivo come da relazione tecnica n. 97-DG-89-TA in data 7 aprile 1998, allegato all'istanza del 28 aprile 1998.

Decreta:

Art. 1.

È dichiarata di «Tipo approvato» la zattera di salvataggio aperta gonfiabile di tipo reversibile denominata «Ferryman 25» per una capacità massima di 25 persone ed installata ad un'altezza massima di 18 mt dal livello del mare, fabbricata dalla ditta RFD Limited, rappresentata in Italia dalla società Eurovinil S.p.a., con sede e stabilimento di produzione in Grosseto.

La predetta zattera dovrà essere costruita in conformità al prototipo sottoposto agli accertamenti tecnici citati in premessa; nessuna modifica potrà essere apportata senza la preventiva autorizzazione di questo comando generale.

Il contenitore in cui ciascuna zattera è racchiusa dovrà essere marcato come previsto dalla regola 4.2 dell'annesso 10 del codice HSC ed inoltre in modo chiaro, indelebile e permanente con i seguenti elementi d'individuazione:

marchio e nominativo del fabbricante e del rappresentante, o fornitore, in Italia;

denominazione commerciale della zattera di salvataggio «Ferryman 25»;

marchio: «Tipo approvato Ministero dei trasporti e navigazione»;

portata massima di 25 persone;

numero e data del presente decreto.

Art. 2.

Ciascuna zattera dovrà essere marcata in conformità della regola 5.1 dell'annesso 10 del codice HSC ed inoltre, in modo chiaro, indelebile e permanente con i seguenti elementi d'individuazione:

marchio Tipo approvato Ministero dei trasporti e della navigazione;

numero e data del presente decreto ministeriale d'approvazione.

Art. 3.

Ogni zattera è soggetta a controlli previsti dalla regola 1.7 del capitolo 8 del codice HSC e della sezione 5.1 della parte 2 della risoluzione IMO A. 689 (17). Il fabbricante deve avvertire l'acquirente che, secondo la regola 8.9.7.1 dell'annesso 10 del codice citato, la zattera è soggetta ad intervalli non maggiori di un anno ad una completa revisione. Il fabbricante deve fornire all'acquirente, quanto necessario per l'effettuazione della manutenzione a bordo come prescritto dalla regola 9.2 del predetto capitolo ed inoltre, dovrà fornire alle proprie stazioni di servizio un manuale contenente le istruzioni relative alle descrizioni di revisione.

Art. 4.

La zattera di salvataggio gonfiabile di tipo reversibile denominata «Ferryman 25» potrà essere utilizzata previa autorizzazione di questo comando generale, sulle unità veloci ai sensi del capitolo 8, punto 10.2, del codice di sicurezza per le unità veloci (HSC) e sulle unità di cui alla nota 6 della tabella annessa all'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica n. 435/1991.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 1998

Il comandante generale: FERRARO

98A6838

DECRETO 8 luglio 1998.

Dichiarazione di tipo approvato del dispositivo di salvataggio denominato «Ferryman 50» prodotto dalla ditta RFD Limited.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 18 aprile 1994 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 dell'8 giugno 1994;

Visto l'annesso 10 del codice di sicurezza delle unità veloci, approvato dall'IMO con risoluzione MSC 36 (63) e resa esecutiva dal capitolo X della convenzione (SOLAS 74), come emendata;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, in legge n. 647 del 23 dicembre 1996;

Vista l'istanza presentata in data 27 maggio 1998 dalla società Eurovinil S.p.a., con sede in Grosseto, nella sua qualità di rappresentante della RFD Limited (Irlanda) con la quale chiede l'ottenimento della dichiarazione di «Tipo approvato» della zattera di salvataggio aperta gonfiabile di tipo reversibile denominata «Ferryman 50» avente la portata massima di 50 persone ed installata ad un'altezza massima di 18 mt dal livello del mare;

Considerato che gli accertamenti effettuati dal Registro italiano navale direzione generale di Genova hanno avuto esito positivo come da relazione tecnica n. 97-DG-89-TA in data 7 aprile 1998, allegato all'istanza del 27 maggio 1998.

Decreta:

Art. 1.

È dichiarata di «Tipo approvato» la zattera di salvataggio aperta gonfiabile di tipo reversibile denominata «Ferryman 50» per una capacità massima di 50 persone ed installata ad un'altezza massima di 18 mt dal livello del mare, fabbricata dalla ditta RFD Limited, rappresentata in Italia dalla società Eurovinil S.p.a., con sede e stabilimento di produzione in Grosseto.

La predetta zattera dovrà essere costruita in conformità al prototipo sottoposto agli accertamenti tecnici citati in premessa; nessuna modifica potrà essere apportata senza la preventiva autorizzazione di questo comando generale.

Il contenitore in cui ciascuna zattera è racchiusa dovrà essere marcato come previsto dalla regola 4.2 dell'annesso 10 del codice HSC ed inoltre in modo chiaro, indelebile e permanente con i seguenti elementi d'individuazione:

marchio e nominativo del fabbricante e del rappresentante, o fornitore, in Italia;

denominazione commerciale della zattera di salvataggio «Ferryman 50»;

marchio: «Tipo approvato Ministero dei trasporti e navigazione»;

portata massima di 50 persone;

numero e data del presente decreto.

Art. 2.

Ciascuna zattera dovrà essere marcata in conformità della regola 5.1 dell'annesso 10 del codice HSC ed inoltre, in modo chiaro, indelebile e permanente con i seguenti elementi d'individuazione:

marchio Tipo approvato Ministero dei trasporti e della navigazione;

numero e data del presente decreto ministeriale d'approvazione.

Art. 3.

Ogni zattera è soggetta a controlli previsti dalla regola 1.7 del capitolo 8 del codice HSC e della sezione 5.1 della parte 2 della risoluzione IMO A. 689 (17). Il fabbricante deve avvertire l'acquirente che, secondo la regola 8.9.7.1 dell'annesso 10 del codice citato, la zattera è soggetta ad intervalli non maggiori di un anno ad una completa revisione. Il fabbricante deve fornire all'acquirente, quanto necessario per l'effettuazione della manutenzione a bordo come prescritto dalla regola 9.2 del predetto capitolo ed inoltre, dovrà fornire alle proprie stazioni di servizio un manuale contenente le istruzioni relative alle descrizioni di revisione.

Art. 4.

La zattera di salvataggio gonfiabile di tipo reversibile denominata «Ferryman 50» potrà essere utilizzata previa autorizzazione di questo comando generale, sulle unità veloci ai sensi del capitolo 8, punto 10.2, del codice di sicurezza per le unità veloci (HSC) e sulle unità di cui alla nota 6 della tabella annessa all'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica n. 435/1991.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 1998

Il comandante generale: FERRARO

98A6839

DECRETO 8 luglio 1998.

Dichiarazione di tipo approvato del dispositivo di salvataggio denominati «Ferryman 100» prodotto dalla ditta RFD Limited.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 18 aprile 1994 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 dell'8 giugno 1994;

Visto l'annesso 10 del codice di sicurezza delle unità veloci, approvato dall'IMO con risoluzione MSC 36 (63) e resa esecutiva dal capitolo X della convenzione SOLAS 74, come emendata;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio1993, n. 29;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, in legge n. 647 del 23 dicembre 1996;

Vista l'istanza presentata in data 27 maggio 1998 dalla società Eurovinil S.p.a., con sede in Grosseto, nella sua qualità di rappresentante della RFD Limited (Irlanda) con la quale chiede l'ottenimento della dichiarazione di «Tipo approvato» della zattera di salvataggio aperta gonfiabile di tipo reversibile denominata «Ferryman 100» avente la portata massima di 100 persone ed installata ad un'altezza massima di 18 mt dal livello del mare;

Considerato che gli accertamenti effettuati dal Registro italiano navale direzione generale di Genova hanno avuto esito positivo come da relazione tecnica n. 97-DG-89-TA in data 7 aprile 1998, allegato all'istanza del 27 maggio 1998.

Decreta:

Art. 1.

È dichiarata di «Tipo approvato» la zattera di salvataggio aperta gonfiabile di tipo reversibile denominata «Ferryman 100» per una capacità massima di 100 persone ed installata ad un'altezza massima di 18 mt dal livello del mare, fabbricata dalla ditta RFD Limited, rappresentata in Italia dalla società Eurovinil S.p.a., con sede e stabilimento di produzione in Grosseto.

La predetta zattera dovrà essere costruita in conformità al prototipo sottoposto agli accertamenti tecnici citati in premessa; nessuna modifica potrà essere apportata senza la preventiva autorizzazione di questo comando generale.

Il contenitore in cui ciascuna zattera è racchiusa dovrà essere marcato come previsto dalla regola 4.2 dell'annesso 10 del codice HSC ed inoltre in modo chiaro, indelebile e permanente con i seguenti elementi d'individuazione:

marchio e nominativo del fabbricante e del rappresentante, o fornitore, in Italia;

denominazione commerciale della zattera di salvataggio «Ferryman 100»;

marchio: «Tipo approvato Ministero dei trasporti e navigazione»;

portata massima di 100 persone;

numero e data del presente decreto.

Art. 2.

Ciascuna zattera dovrà essere marcata in conformità della regola 5.1 dell'annesso 10 del codice HSC ed inoltre, in modo chiaro, indelebile e permanente con i seguenti elementi d'individuazione:

marchio Tipo approvato Ministero dei trasporti e della navigazione;

numero e data del presente decreto ministeriale d'approvazione.

Art. 3.

Ogni zattera è soggetta a controlli previsti dalla regola 1.7 del capitolo 8 del codice HSC e della sezione 5.1 della parte 2 della risoluzione IMO A. 689(17). Il fabbricante deve avvertire l'acquirente che, secondo la regola 8.9.7.1 dell'annesso lo del codice citato, la zattera è soggetta ad intervalli non maggiori di un anno ad una completa revisione. Il fabbricante deve fornire all'acquirente, quanto necessario per l'effettuazione della manutenzione a bordo come prescritto dalla regola 9.2 del predetto capitolo ed inoltre, dovrà fornire alle proprie stazioni di servizio un manuale contenente le istruzioni relative alle descrizioni di revisione.

Art. 4.

La zattera di salvataggio gonfiabile di tipo reversibile denominata «Ferryman 100» potrà essere utilizzata previa autorizzazione di questo comando generale, sulle unità veloci ai sensi del capitolo 8, punto 10.2, delcodice di sicurezza per le unità veloci (HSC) e sulle unità di cui alla nota 6 della tabella annessa all'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica n. 435/1991.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 1998

Il comandante generale: FERRARO

98A6840

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 14 luglio 1998.

Istituzione dell'Università dell'Insubria, in Varese.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25;

Visto il decreto del Presidene della Repubblica 30 dicembre 1995, con il quale è stato approvato il piano di sviluppo dell'università per il triennio 1994-96, ed in particolare l'art. 9, concernente interventi per l'istituzione di nuove università;

Visto il piano operativo di attuazione, presentato dalle Università degli studi di Pavia e Milano, per l'istituzione dell'Unviersità degli studi di Varese-Como;

Visto il rapporto presentato, nel febbraio 1997, in ordine a tale iniziativa, dall'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario previsto dall'art. 5, comma 23, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Visto l'accordo per la regolamentazione delle iniziative di istituzione della nuova Università degli studi di Varese-Como, tra il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, l'Università degli studi di Pavia, l'Università degli studi di Milano, la regione Lombardia, la provincia di Varese, la provincia di Como, il comune di Varese, il comune di Como e la Camera di commercio di Como;

Considerato, in particolare, che nel predetto accordo viene richiesto di denominare tale nuova istituzione «Università dell'Insubria, con sede in Varese», e ritenuto di aderire a tale richiesta;

Udito il parere del comitato universitario regionale di coordinamento per la Lombardia reso l'11 giugno 1998;

Tenuto conto dei pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera e del Senato resi, rispettivamente, nelle sedute del 24 giugno 1998 e dell'8 luglio 1998;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data del presente decreto è istituita l'Università degli studi dell'Insubria, con sede in Varese, mediante lo scorporo delle facoltà, dei corsi di laurea e di diploma nonché delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento delle Università degli studi di Pavia e di Milano istituiti presso le sedi di Varese e di Como, con le modalità indicate nell'accordo di cui alle premesse ed allegato al presente decreto (di cui costituisce parte integrante) salvo quanto previsto dai successivi articoli.

L'Università degli studi dell'Insubria è compresa tra quelle previste dall'art. 1, n. 1, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.

L'Università degli studi dell'Insubria comprende le seguenti facoltà e i corsi di laurea e di diploma universitario a fianco di ciascuna indicati, attualmente esistenti presso le sedi di Varese e di Como:

facoltà di economia (con sede in Varese, scorporata dall'Università degli studi di Pavia):

c.l. economia e commercio;

c.d. commercio estero;

c.d. economia e amministrazione delle imprese;

facoltà di medicina e chirurgia (con sede in Varese, scorporata dall'Università degli studi di Pavia):

c.l. medicina e chirurgia;

c.d. fisioterapista;

c.d. infermiere;

c.d. ostetrica/o;

c.d. tecnico sanitario di laboratorio biomedico;

c.d. tecnico sanitario di radiologia medica (TSRM);

facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali (con sede in Varese, scorporata dall'Università degli studi di Milano):

c.l. scienze biologiche;

facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali (con sede in Como, scorporata dall'Università degli studi di Milano):

c.l. chimica;

c.l. fisica;

c.l. matematica;

c.d. chimica.

L'Università degli studi dell'Insubria comprende altresì il corso di laurea in giurisprudenza, con sede in Como, scorporato dall'Università degli studi di Milano.

L'Università degli studi dell'Insubria comprende anche le scuole di specializzazione ed i corsi di perfezionamento afferenti alle predette facoltà.

Le facoltà, i corsi di laurea e di diploma universitario, nonché le scuole di specializzazione e i corsi di perfezionamento di cui ai precedenti commi sono conseguentemente soppressi nelle Università dalle quali sono rispettivamente scorporati.

Con il presente decreto viene disposta l'istituzione, presso l'Università degli studi dell'Insubria, della facoltà di giurisprudenza, con sede in Como.

Art. 3.

Sono trasferiti all'Università degli studi dell'Insubria, che subentra altresì nella titolarità dei relativi rapporti giuridici facenti capo alle Università degi studi di Pavia e di Milano, alla data del presente decreto, tutti i beni immobili e mobili, ivi comprese le dotazioni scientifiche, didattiche, strumentali e finanziarie già destinate al fuzionamento delle facolta dei corsi di laurea e di diploma universitario nonché delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento scorporati dalle Università degli studi di Pavia e di Milano, come risultano dagli allegati all'accordo di cui all'art. 1.

Art. 4.

I fondi corrispondenti ai posti di ruolo del personale docente, ricercatore, tecnico e amministrativo, in servizio presso le sedi di Varese e di Como, ed ai posti, vacanti e disponibili comunque assegnati per i corsi, di cui all'art. 2 e per le strutture amministrative delle stesse sedi, passano all'Università degli studi dell'Insubria, come risulta dagli allegati all'accordo di cui all'art. 1.

Art. 5.

Tutti i docenti di ruolo, i ricercatori di ruolo ed il personale tecnico e amministrativo di ruolo, in servizio presso le sedi di Varese e di Como, sono inquadrati nelle relative dotazioni organiche dell'Università degli studi dell'Insubria e continuano a svolgere le stesse funzioni, sino all'adozione di successivi provvedimenti.

Art. 6.

Gli studenti iscritti ai corsi di cui all'art. 2 passano all'Università degli studi dell'Insubria.

Art. 7.

Sino alla costituzione degli organi di governo dell'Università degli studi dell'Insubria il responsabile del procedimento ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241, di cui all'accordo di programma allegato al presente decreto, presiede il senato accademico e provvede agli adempimenti connessi all'attività dell'Università, adottando tutti gli atti necessari per assicurare la gestione delle strutture didattico-scientifico-amministrative.

Art. 8.

In via transitoria, e sino a quando non saranno costituiti nella composizione prevista dalla normativa richiamata dall'art. 9 del presente decreto, sono confermati nella attuale composizione i consigli di facoltà, di dipartimento e di istituto.

Il comitato ordinatore della facoltà di giurisprudenza viene costituito ai sensi dell'art. 2, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25.

Art. 9.

Sino all'adozione dello statuto di autonomia e dei regolamenti di Ateneo di cui alla vigente normativa trovano applicazione, nei riguardi dell'Università degli studi dell'Insubria, le norme previste dal testo unico sull'istruziorie superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e succesive modificazioni ed integrazioni.

Fermo restando quanto previsto dal presente decreto, e salvo diverso avviso dei propri organi di governo, al fine di garantire la continuità del funzionamento amministrativo contabile delle strutture in atto esistenti, l'Università degli studi dell'Insubria applica, sino all'adozione del proprio regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, quello dell'Università degli studi di Pavia.

Art. 10.

Entro e non oltre quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, pena l'esclusione, in relazione a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio, 1998, n. 25, e dal decreto ministeriale 6 marzo 1998, ai fini della programmazione del sistema universitario per il 1998-2000, l'Università degli studi dell'Insubria può presentare al comitato universitario regionale di coordinamento per la Lombardia, tenuto conto delle risorse disponibili o acquisibili a livello locale, proposte in ordine alla istituzione del corso di laurea in scienze ambientali e del diploma universitario in valutazione e controllo ambientale, nella sede di Como, in attuazione di quanto riportato all'art. 5, primo periodo, dell'accordo richiamato nell'art. 1 del decreto stesso e delle osservazioni contenute nei pareri resi dalle competenti commissioni parlamentari del Senato e della Camera indicati nelle premesse.

Entro e non oltre i successivi quindici giorni, pena l'esclusione, il predetto comitato provvede a quanto disposto dall'art. 2, punto 3, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25.

Art. 11.

Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* il decano dei professori ordinari in servizio presso l'Università degli studi dell'Insubria provvede all'attivazione delle procedure per le elezioni degli organi di governo dell'Università nella composizione prevista dalla normativa richiamata dall'art. 9 del presente decreto.

L'elezione del rettore può avvenire soltanto dopo quella delle componenti elettive negli organi dell'Università dell'Insubria che devono partecipare all'elezione dello stesso.

Art. 12.

Entro centottanta giorni dalla loro costituzione, i competenti organi di governo adotteranno, in conformità alle vigenti norme sull'ordinamento universitario, lo statuto e i regolamenti di Ateneo dell'Università degli studi dell'Insubria.

In sede di elaborazione dello statuto saranno tenuti presenti al riguardo i punti indicati all'art. 3, lettera *A*, dell'accordo richiamato nell'art. 1 del presente decreto e le raccomandazioni conclusive contenute nel rapporto dell'Osservatorio per valutazione del sistema universitario, così come indicato nelle osservazioni contenute nei pareri resi dalle competenti commissioni parlamentari del Senato e della Camera richiamati nelle premesse.

Art. 13.

Al termine dei primi tre bienni accademici di attività dell'Università degli studi dell'Insubria l'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario provvederà ad effettuare una valutazione dei risultati conseguiti, anche sulla base dei rapporti annuali del nucleo di valutazione interna dell'Università, previsto dall'art. 5, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Art. 14.

Il presente decreto sarà inviato al Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 14 luglio 1998

Il Ministro: BERLINGUER

ALLEGATO

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO

ACCORDO PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLA INIZIATIVA PER L'ISTITUZIONE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA D.P.R. 30.12.1995, ART. 9

tra

- Il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica nella persona dell'on. Luigi Berlinguer, nella sua qualità di Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica.

- L'Università degli Studi di Pavia, nella persona del prof. Roberto Schmid, nella sua qualità di Rettore (autorizzato alla sottoscrizione con deliberazioni del Senato Accademico del 13.10.1997 e del Consiglio di Amministrazione del 30.10.1997)

- L'Università degli Studi di Milano, nella persona del prof. Paolo Mantegazza, nella sua qualità di Rettore (autorizzato alla sottoscrizione con deliberazioni del Senato Accademico del 10.03.1998 e del Consiglio di Amministrazione del 31.03.1998)

- La Regione Lombardia, nella persona del dr. Roberto Formigoni, nella sua qualità di Presidente della Giunta Regionale, e per suo conto l'Assessore ing. Guido Bombarda (autorizzato alla sottoscrizione con deliberazione della Giunta Regionale n. 35136 del 20.03.1998)

- La Provincia di Varese, nella persona del rag. Massimo Ferrario, nella sua qualità di Presidente (autorizzato alla sottoscrizione con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 22 del 27.02.1998)

- La Provincia di Como, nella persona del dr. Armando Selva, nella sua qualità di Presidente (autorizzato alla sottoscrizione con deliberazione della Giunta n. 3604 del 20.02.1998)

- Il Comune di Varese, nella persona del prof. Aldo Fumagalli, nella sua qualità di Sindaco (autorizzato alla sottoscrizione con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 16.02.1998)

- Il Comune di Como, nella persona del dr. Alberto Botta, nella sua qualità di Sindaco (autorizzato alla sottoscrizione con deliberazione della Giunta Comunale n. 95 del 09.03.1998)

- La Camera di Commercio di Como, nella persona del rag. Marco Citterio, nella sua qualità di Presidente (autorizzato alla sottoscrizione con deliberazione della Giunta camerale del 26 febbraio 1998)

PREMESSO CHE

l'art. 9 del D.P.R. 30.12.1995 (G.U. n. 50 del 29.02.1996), concernente il piano di sviluppo delle Università per il 1994-1996, in ordine alle iniziative di istituzione di nuove Università, per le quali i Comitati Regionali di coordinamento competenti per territorio

hanno già espresso parere favorevole [Università del Piemonte Orientale (Alessandria, Novara, Vercelli), Università di Varese - Como, Università di Benevento, Università di Catanzaro], prevede che "le Università di origine" predispongano ed inoltrino al MURST "il piano operativo di attuazione delle iniziative" stesse;

- l'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario italiano, cui i predetti piani operativi sono stati sottoposti, ha presentato nel mese di Febbraio 1997 il rapporto di propria competenza previsto dal predetto art. 9;

- per il raggiungimento dell'obiettivo inerente l'attivazione di tali nuove iniziative tramite i necessari interventi infrastrutturali, organizzativi e finanziari funzionalmente connessi alla realizzazione ed allo sviluppo delle iniziative stesse, vanno individuate, in particolare, le dotazioni didattiche, scientifiche, strumentali, finanziarie ed edilizie già assegnate per le esigenze delle facoltà e dei corsi decentrati, le dotazioni organiche del personale docente, ricercatore e non docente, con indicazione di quello già in servizio presso le stesse sedi, nonché le risorse necessarie e quelle acquisite o da acquisire, anche mediante convenzione, da enti pubblici o privati;

- al fine di accelerare e semplificare l'iter procedurale delineato dal predetto art. 9, in particolare quello di spesa, nonché di evitare, tra l'altro, passaggi superflui e provvedimenti adottati in sede diversa da quella direttamente interessata, occorre definire gli adempimenti di rispettiva competenza dei soggetti sottoscrittori, gli obblighi e gli impegni, gli atti e le determinazioni con carattere di definitività;

- risultano nominati:

- con D.R. Università Pavia 07.10.1997 n. 2389, il prof. Renzo Dionigi, Preside e Ordinario di Chirurgia Generale presso la II Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Pavia, sede di Varese, pro-Rettore delegato responsabile ai sensi e per gli effetti della L. 07.08.1990, n. 241, del procedimento di attivazione della nuova Università degli Studi dell'Insubria;

- con D.R. Università Milano 13.10.1997, n. 178962, il prof. Giulio Casati, Preside della II Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali dell'Università degli Studi di Milano, sede di Como, pro-Rettore Vicario delegato per l'istituzione dell'Università degli studi dell'Insubria;

in contraddittorio dei quali è operata la ricognizione ed individuazione dei beni e delle risorse da trasferire dalle Università gemmanti.

Tutto ciò premesso, i predetti componenti, nella loro qualità, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - PREMESSA

Le premesse di cui sopra formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

I presupposti normativi e programmatici per la specificazione dei contenuti del presente Accordo sono da individuarsi essenzialmente nelle seguenti fonti:

- il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, che approva il Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore, e successive modifiche;

- il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sul riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica, e successive modificazioni;

- la legge 9 maggio 1989, n. 168, sulla istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;

- la legge 19 novembre 1990, n. 341, sulla riforma degli ordinamenti didattici universitari;

- la legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 5, sulla autonomia delle Università;

- il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1995, sul piano di sviluppo dell'Università per il triennio 1994-1996;

- il Rapporto reso nel febbraio 1997 dall'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario italiano nonché le disposizioni e gli atti indicati in esso, come richiamati nel presente Accordo;

- la legge 15 marzo 1997, n. 59, sulla riforma della Pubblica Amministrazione;

- la legge 15 maggio 1997, n. 127, sullo snellimento dell'attività amministrativa;

- il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25 concernente il regolamento sullo sviluppo e la programmazione del sistema universitario, nonchè sui comitati regionali di coordinamento;

- lo Statuto di autonomia dell'Università degli Studi di Pavia e quello dell'Università degli Studi di Milano.

Art. 2 - OGGETTO DELL'ACCORDO

Le parti firmatarie del presente Accordo concordano sulla necessità delle azioni di seguito indicate e si impegnano ad attuarle secondo i termini e le modalità precisate negli articoli successivi.
Le parti medesime si impegnano, altresì, a compiere con celerità tutto quanto risulti necessario ed utile per l'attivazione dell'Università degli Studi dell'Insubria, in coerenza con le finalità e gli obiettivi del presente Accordo.

Art. 3 - MODALITA' OPERATIVE

Al fine di rendere operativa l'attivazione dell'Università degli Studi dell'Insubria, in esecuzione delle disposizioni ed atti sopra richiamati, nonché in adempimento dell'intesa innanzi precisata, le parti istituzionali (Università degli Studi di Pavia, Università degli Studi di Milano e MURST), provvedono in particolare a:

A. - Le Università di origine

attivano a partire dall'anno 1998, in base alle risultanze contenute nel citato Rapporto dell'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario italiano, previo scorporo di ogni attività e intervento funzionalmente connesso o destinato alla nuova Università, apposita gestione separata con relativo bilancio autonomo cui confluiscono le risorse

didattiche, scientifiche, strumentali, finanziarie ed edilizie già assegnate per le esigenze delle facoltà e dei corsi decentrati, le dotazioni organiche del personale docente, ricercatore e non docente in servizio presso le stesse sedi o assegnate, nonché le risorse stanziate, promesse o da acquisire, anche mediante convenzione, da enti pubblici e privati. Sulla ricognizione e individuazione dei beni e risorse oggetto di successione esprime parere il Comitato Regionale di Coordinamento della Lombardia.

- assicurano la suddetta gestione separata, secondo le norme dei propri ordinamenti specifici, sino al subentro in tutti i rapporti giuridici, patrimoniali, finanziari ed economici del nuovo Ateneo. In vista di tale risultato, è operata la suddetta ricognizione e individuazione dei beni e delle risorse oggetto di scorporo in contraddittorio con i pro-Rettori delegati;

- adottano ogni atto e variazione statutaria conseguenti all'attuazione del presente Accordo ivi compresa la rimodulazione della organizzazione e delle attività didattico-scientifiche, sia delle università di origine che del nuovo Ateneo, risultanti dalle operazioni di scorporo, per il migliore funzionamento delle rispettive autonomie secondo i criteri di efficacia, efficienza ed economicità, tenendo anche conto delle indicazioni desunte dal Rapporto dell'Osservatorio sopra citato. In particolare, compatibilmente con le proprie esigenze didattiche, scientifiche ed amministrative, le Università di origine consentiranno prima dell'istituzione l'opzione dei docenti e di altro personale per il trasferimento nel nuovo Ateneo.

- provvedono a trasferire le risorse finanziarie e le dotazioni organiche individuate in contraddittorio, di cui agli elenchi firmati dai Rettori delle Università di Milano e di Pavia e dai relativi pro-Rettori delegati che vengono allegati al presente accordo e che ne costituiscono parte integrante. (All.1 2 a, 2 b)

- si impegnano a mantenere rapporti privilegiati con la nuova Università per quanto riguarda didattica e ricerca, favorendo scambi di studenti e le iniziative comuni e la partecipazione a rapporti convenzionali con l'Università dell'Insubria;

- rappresentano l'esigenza che lo statuto della nuova Università (da approvare a maggioranza dei rappresentanti espressi da ciascuna delle due sedi nel Senato Accademico Integrato) dovrà tener conto delle raccomandazioni conclusive del rapporto dell'Osservatorio volte a favorire uno sviluppo equilibrato delle due sedi di Como e Varese. In particolare dovrà:

- prevedere criteri per l'attribuzione alle sedi delle risorse di provenienza locale e del fondo di finanziamento ministeriale;

- assicurare che ciascuna sede possa utilizzare liberamente le risorse ad essa destinate, nel rispetto dei programmi di sviluppo approvati dagli organi di governo dell'Ateneo;

- prevedere una organizzazione delle strutture didattiche rispettosa dello sviluppo da esse raggiunto nelle due sedi;

- definire chiare regole statutarie che consentano un equilibrato sviluppo di una sede rispetto all'altra nella gestione e divisione delle risorse e nella pianificazione degli sviluppi futuri;

- prevedere rappresentanti degli Enti locali nel Consiglio di Amministrazione.

B. - Il MURST

- ha disposto l'assegnazione straordinaria a favore dell'Università di Pavia, per il nuovo Ateneo, per il 1997, dell'importo di lire 6.000 milioni sulle disponibilità finanziarie per la programmazione, e dell'importo di lire 5.899.593.000 sul fondo per il finanziamento ordinario - sulla base dei criteri che il Ministero ha adottato e sui quali l'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario ha espresso il proprio parere favorevole - al fine di assicurare una specifica dotazione di fondi per l'avvio dell'Università; tali somme vanno ad incrementare quelle riportate nell'allegato 1, che l'Università di Pavia trasferirà al nuovo Ateneo;

- concorda che - nel caso le procedure per la programmazione del sistema universitario di cui all'art. 20, comma 8, lettera a) della legge 15.3.1997 n. 59 vengano avviate prima dell'istituzione dell'Università dell'Insubria - il responsabile, ai sensi e per gli effetti della legge 7.8.1990 n. 241, del procedimento di attivazione della nuova Università, presenti formalmente le proposte che, a tali fini, verranno formulate dai Consigli di Facoltà e dal Consiglio di Corso di Laurea in Giurisprudenza delle sedi di Varese e di Como, e che lo stesso partecipi alle sedute del Comitato Regionale di Coordinamento della Lombardia, con voto consultivo, ove nulla osti al riguardo da parte di tale Comitato;

- determina le quote di pertinenza del nuovo Ateneo, a valere sui fondi previsti dall'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

- compensa, in qualsiasi momento, ogni importo che debba essere recuperato in base al presente Accordo dalle Università di origine e dal nuovo Ateneo, con l'importo di ogni altra erogazione o contributo da versare ai medesimi in base ad ogni altro titolo;

- vigila sull'attuazione del presente Accordo e dirime ogni contrasto che possa insorgere sulla validità, applicazione, interpretazione ed esecuzione dell'Accordo stesso. L'organismo di conciliazione o il soggetto indipendente cui verrà deferita la controversia con apposito decreto ministeriale, esperite le procedure per un accordo bonario, deciderà secondo equità dando preferenza alla soluzione che assicuri il raggiungimento degli obiettivi cui è finalizzato l'accordo medesimo;

- riconosce e si impegna a sostenere nelle sedi adeguate la particolarità dei rapporti del nuovo Ateneo con le istituzioni universitarie del Canton Ticino e con la Confederazione Elvetica, e la necessità di favorire l'intensificarsi di questi rapporti anche con il riconoscimento di titoli e di sviluppo di attività didattiche e di ricerca comuni. Favorirà in particolare accordi di collaborazione che prevedano corsi integrati di studio sia presso entrambe le Università, sia presso una di esse, nonché programmi di ricerca congiunti ed accordi intesi a riconoscere la validità dei corsi seguiti, ovvero delle parti di piani di studio svolti dagli studenti presso le Università e istituzioni universitarie estere, nonché i titoli accademici conseguiti al termine dei corsi integrati.

Art. 4 - OBBLIGHI DEGLI ENTI LOCALI

Al fine di assicurare l'attivazione del nuovo Ateneo, gli Enti Locali sottoscrittori del presente Accordo si impegnano a compiere le azioni congiunte necessarie per la realizzazione o rafforzamento e, comunque:

A. - La Regione

- definisce nei programmi regionali e comunitari, come prioritari, gli interventi e le iniziative funzionalmente connessi all'attivazione del nuovo Ateneo;

- provvede ad istituire l'Ente per il Diritto allo Studio per la nuova Università, in entrambe le sedi di Varese e Como, anche per la realizzazione e gestione di residenze universitarie nonché a finanziare la costruzione o la ristrutturazione, in entrambe le città, di alloggi per studenti e personale a vario titolo operante presso il nuovo Ateneo, eventualmente tramite la competente ALER (Azienda Lombarda Edilizia Residenziale);
- si impegna a sostenere, nei limiti delle risorse disponibili ed in quanto siano presenti i necessari requisiti, le iniziative di Istruzione Superiore con i finanziamenti del Fondo Sociale Europeo;

- si impegna a rilasciare, con procedura di urgenza, in relazione alle richieste dei competenti organi accademici, ogni parere e/o autorizzazione di natura tecnica, amministrativa, storico-paesaggistico-ambientale, sanitaria, contabile e finanziaria collegati ad interventi pertinenti all'attuazione del nuovo Ateneo;

- si impegna a promuovere la revisione degli orari delle Ferrovie Nord-Milano in modo da stabilire coincidenze a Saronno da/per Como e Varese;

- promuove l'istituzione di servizi autobus diretti tra Varese e Como (via Castelnuovo) e viceversa;

- si impegna ad attribuire un'elevata priorità e favorire, per quanto di sua competenza, la realizzazione di un miglior collegamento tra le città di Varese e Como;

- garantisce inoltre la copertura finanziaria atta a sviluppare la nuova istituzione nei modi e con i finanziamenti che verranno determinati, sentiti gli Enti Locali e le Università, nel Programma Regionale di Sviluppo, progetto 10.1.5 - "Sviluppo delle infrastrutture universitarie e per il diritto allo studio"; tali risorse saranno reperite nell'ambito del Fondo per la realizzazione di progetti infrastrutturali di rilevanza regionale cui la L.R. 28 ottobre 1996, n. 31 consente di attingere per la "realizzazione delle infrastrutture per la competitività e di strutture universitarie e formative integrate" (art. 2), seguendo le procedure previste dalla stessa legge.

B. - Provincia, Comune e Camera di Commercio di Como

- si impegnano a considerare le politiche per l'Università come punto-chiave della rispettiva attività politico-amministrativa, come agevolazione e valorizzazione dell'insediamento, nonché come raccordo tra Università e città-provincia-territorio, promuovendo e sviluppando i rapporti con le forze sociali ed istituzionali locali (impresa, sindacato, scuola, associazioni, ecc.), anche mediante convegni, mostre, congressi, studi e ricerche, ecc.;

Inoltre:

B1 - La Provincia di Como

- garantisce la copertura finanziaria di lire 250.000.000 per anno e per cinque anni, a decorrere dall'attuazione dell'autonomia del nuovo Ateneo; eventualmente il predetto

contributo sarà adeguato in aumento, tenendo conto degli incrementi dei finanziamenti statali, nonchè degli equilibri di bilancio sanciti per gli "Enti Locali";

- concede in uso alla nuova Università per la durata di 50 anni a titolo gratuito, parte dell'ala ovest dell'edificio di via Castelnuovo 7, nello stato di fatto e di diritto in cui si troverà al momento della concessione dell'autonomia;

- si impegna a trasferire, a titolo gratuito la proprietà:
a) del mappale n. 1397 Catasto Fabbricati sub. 1/3/4 su cui insiste il fabbricato in fregio a via Valleggio;
b) del terreno, per la parte da attribuire alla nuova Università, pari al 59,15% del totale, sul quale, come da convenzione stipulata in data 13 novembre 1993 tra Amministrazione Provinciale di Como ed Università degli Studi di Milano (art. 3 punto a) sorge oggi la nuova Università.

B2 - Il Comune di Como

- garantisce per il periodo di almeno cinque anni un impegno di spesa finalizzato al nuovo Ateneo di importo non inferiore a lire 500.0000.000 (cinquecentomilioni) annue, sia come versamento in denaro, sia onorando rate di mutui contratti per la costruzione, ristrutturazione, recupero di immobili destinati all'Ateneo.
Nei limiti delle risorse comunali l'importo di cui sopra sarà adeguato in funzione degli stanziamenti statali tendendo a raggiungere una quota che sommata a quella degli altri Enti locali (che dovrà essere quanto meno uguale) sarà pari al 20% delle spese di funzionamento del nuovo Ateneo.

- concede in uso gratuito alla nuova Università per la durata di 50 anni i seguenti beni immobili di proprietà comunale, nello stato di fatto e di diritto in cui si troveranno al momento della concessione dell'autonomia:
- chiostro di S. Abbondio, da destinarsi alla facoltà di Giurisprudenza di ca. 4.500 mq
- fabbricato "Ex Ticosa- Santarella", Aula Magna - locali studio Giurisprudenza di ca. 1.500 mq
- stabile di via Cavallotti di ca. 2.000 mq
- fabbricato "ex materasseria" nell'ambito del complesso S. Martino di ca. 300 mq
- porzione (da definire) nel Palazzo Natta ad uso Rettorato ed Uffici connessi.

- concede altresì in uso provvisorio la porzione già attualmente utilizzata del fabbricato di via Lucini 3 sino alla avvenuta ristrutturazione del chiostro di S. Abbondio.

- concede in uso al costituendo Edisu, per la durata di 50 anni, il fabbricato ad uso residenza per studenti in piazzale S. Teresa in corso di ristrutturazione.

- rilascia , con procedura di urgenza, in relazione alle richieste dei competenti organi accademici, le relative autorizzazioni e/o le necessarie concessioni, con le appropriate destinazioni d'uso, eventualmente anche in variante allo strumento urbanistico generale vigente(PRG). Ove necessario, per consentire l'acquisizione in modo contestuale dalle altre Amministrazioni e dagli organi interni dell'Amministrazione comunale dell'insieme degli adempimenti approvativi, pareri, nulla osta, resi obbligatori da norme statali e regionali vigenti, il Sindaco convoca e presiede apposita conferenza dei servizi, ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

B3 - La Camera di Commercio di Como.

- garantisce attrezzature o risorse finanziarie per lire 500 milioni all'anno e per cinque anni, a decorrere dall'attuazione dell'autonomia del nuovo Ateneo; eventualmente il predetto contributo sarà adeguato in aumento tenendo conto degli incrementi dei finanziamenti statali, nonchè dell'esigenza di assicurare l'equilibrio del bilancio dell'ente;

- mette a disposizione del nuovo Ateneo, in comodato gratuito, per la durata di 50 anni, le apparecchiature gia' acquistate ed attualmente in uso alla Universita'.

E. - La Provincia di Varese

- continuerà a garantire per i cinque anni susseguenti all'autonomia dell'Università il contributo, pari almeno a quello riconosciuto per il 1998, di lire 1.380.000.000.
Il predetto contributo sarà adeguato in aumento tenendo conto degli incrementi dei finanziamenti statali, nonché degli equilibri di bilancio sanciti per gli Enti locali.
Il contributo così identificato dovrà tendere, sommato a quello degli Enti locali, a raggiungere il 20% delle spese di funzionamento del nuovo Ateneo;

- concede in uso alla nuova Università, per la durata di 50 anni, lo stabile denominato Collegio S. Ambrogio, nello stato di fatto e di diritto in cui si troverà al momento della concessione dell'autonomia come segue:

  - per i primi 5 anni, lo stabile sarà concesso in uso all'Università, col solo scomputo del canone convenzionalmente pattuito dal contributo sulle spese di funzionamento come più sopra segnalato;

  - per i successivi 45 anni, la concessione in uso gratuito dello stabile costituirà la prosecuzione dell'apporto contributivo dell'Ente.

  - ove si dovesse determinare per l'Università l'esigenza di spazi con diversa ubicazione, con accordo successivo, da sottoscrivere tra l'Università e la Provincia, verrà individuato l'immobile, di analoga dimensione, da utilizzare al riguardo.

La Provincia di Varese si riserva il diritto d'uso di parte dello stabile, da identificare al momento opportuno e comunque in misura non superiore ad 1/10 della superficie totale, per attività inerenti alla pubblica amministrazione nei periodi che le parti concorderanno di volta in volta attraverso le Segreterie degli Enti; nel qual caso il canone annuale per il primo quinquennio sarà rideterminato proporzionalmente al periodo d'uso della relativa porzione di stabile.
Inoltre, rientra nel contributo provinciale la concessione in uso, con le stesse modalità e per lo stesso periodo di tempo di cui sopra, degli stabili seguenti: Laboratorio di Morfologia Umana, Padiglione Bassani, ex Colonia Agricola a titolo gratuito; vi rientra inoltre la concessione, con le stesse modalità e per il medesimo periodo, del diritto di superficie del terreno ove viene realizzato il fabbricato ad uso dei laboratori per il corso di laurea in Biologia, a titolo gratuito.
Il fabbricato denominato "Aule Seppilli", già oggetto di convenzione con l'Università di Pavia, viene concesso alla nuova Università alle stesse condizioni previste nella convenzione stessa.

F. - Il Comune di Varese

- continuerà a garantire per i cinque anni susseguenti all'autonomia dell'Università il contributo, pari almeno a quello riconosciuto per il 1998, di lire 920.000.000.
Il predetto contributo sarà adeguato in aumento tenendo conto degli incrementi dei finanziamenti statali, nonché degli equilibri di bilancio sanciti per gli Enti locali.
Il contributo così identificato dovrà tendere, sommato a quello degli Enti locali, a raggiungere il 20% delle spese di funzionamento del nuovo Ateneo;

- rilascia, con procedura di urgenza, in relazione alle richieste dei competenti organi accademici, le relative autorizzazioni e/o le necessarie concessioni, con le appropriate destinazioni d'uso, eventualmente anche in variante allo strumento urbanistico generale vigente (PRG). Ove necessario, per consentire l'acquisizione in modo contestuale dalle altre Amministrazioni e dagli organi interni dell'Amministrazione comunale dell'insieme degli adempimenti approvativi, pareri, nulla osta, resi obbligatori da norme statali e regionali, il Sindaco convoca e presiede apposita conferenza dei servizi, ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

- concede in uso alla nuova Università per 50 anni la Caserma Garibaldi o, in caso di impossibilità di acquisizione, altro stabile equivalente scelto dall'Amministrazione Comunale in accordo con l'Università, esistente o da costruire conformemente alle indicazioni di Piano Regolatore Generale, come segue:

  - per i primi 5 anni, lo stabile sarà concesso in uso all'Università, col solo scomputo del canone convenzionalmente pattuito dal contributo sulle spese di funzionamento come più sopra segnalato;

  - per i successivi 45 anni, la concessione in uso gratuito dello stabile costituirà la prosecuzione dell'apporto contributivo dell'Ente.

  - ove si dovesse determinare per l'Università l'esigenza di spazi con diversa ubicazione, con accordo successivo, da sottoscrivere tra l'Università e la Provincia, verrà individuato l'immobile, di analoga dimensione, da utilizzare al riguardo.

A consolidamento dell'autonomia, una volta che sia stata accordata, Provincia e Comune di Varese si impegnano:

- a considerare le politiche per l'Università come punto-chiave della rispettiva attività politico-amministrativa, come agevolazione e valorizzazione dell'insediamento nonché come raccordo tra Università e città-provincia-territorio, promuovendo e sviluppando i rapporti con le forze sociali ed istituzionali locali (impresa, sindacato, scuola, associazioni, ecc.), anche mediante convegni, mostre, congressi, studi e ricerche, ecc;

- a conferire all'Università, in via prioritaria ed in quanto consentito dalla legge, tutte le commesse di studio e ricerca di diretto interesse degli Enti Locali e per le quali le Facoltà attivate possiedano la specifica competenza tecnica e scientifica (programmazione economico-finanziaria e territoriale, analisi ambientali, indagini statistiche e di mercato pubblico, integrazione ricerca di punta - assistenza sanitaria ed ospedaliera, ecc.).

Art. 5 - NORME FINALI

Nell'ambito dei futuri programmi di sviluppo della nuova Università, si dovrà fare particolare riferimento alle iniziative per il consolidamento della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali nella sede di Como.

Contestualmente alla Istituzione della Università degli Studi dell'Insubria sarà costituita, nella sede di Como, la Facoltà di Giurisprudenza. In via transitoria il Presidente del Corso di laurea in Giurisprudenza assume le funzioni di Preside della istituenda Facoltà fino a quando la composizione del Consiglio non sia completata.

Le clausole del presente Accordo possono essere modificate esclusivamente mediante patto aggiuntivo sottoscritto da tutte le parti firmatarie.
Il presente Accordo può dare luogo a successivi protocolli applicativi tra uno o più soggetti sottoscrittori del medesimo, in coerenza con le sue clausole, fatta salva la possibilità di messa a disposizione del nuovo Ateneo di ulteriori risorse aggiuntive.

Per il MURST
il Ministro on.le Luigi Berlinguer

Per l'Università degli Studi di Milano
il Rettore prof. Paolo Mantegazza

Per l'Università degli Studi di Pavia
il Rettore prof. Roberto Schimd

Per la Regione Lombardia
il Presidente dr. Roberto Formigoni, e per suo conto,
L'Assessore Ing. Guido Bombarda

Per la Provincia di Varese
il Presidente rag. Massimo Ferrario

Per la Provincia di Como
il Presidente dr. Armando Selva

Per il Comune di Varese
il Sindaco prof. Aldo Fumagalli

Per il Comune di Como
il Sindaco dr. Alberto Botta

Per la Camera di Commercio di Como
il Presidente rag. Marco Citterio

ALLEGATO 1

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO

DIVISIONE RAGIONERIA
VIA S. ANTONIO 12 - 20122 MILANO

ISTITUENDA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA CON SEDE IN COMO

Verbale di ricognizione ed individuazione dei beni e delle risorse da scorporare dalla Università degli Studi di Milano e da attribuire all'istituenda Università dell'Insubria.

Il giorno 6 aprile 1998, alle ore 10,00 presso il Rettorato della Università degli Studi di Milano, Via Festa del Perdono 7 - Milano, sono convenuti :

da una parte

per l'Università degli Studi di Milano il Prof. Paolo Mantegazza, Rettore pro-tempore ;

dall'altra

per l'istituenda Università dell'Insubria, il Prof. Renzo Dionigi, Prorettore delegato, responsabile del procedimento di attivazione della nuova Università ai sensi e per gli effetti della Legge 7/8 90 n. 241, ed il Prof. Giulio Casati, Prorettore Vicario, nominati rispettivamente, in tale carica, con decreto del Rettore dell'Università di Pavia n. 2389 del 7 ottobre 1997 e con decreto del Rettore dell'Università di Milano n. 178962 del 13 ottobre 1997 .

Premesso

che a termini dell'accordo per la regolamentazione della iniziativa per l'istituzione dell'Università degli Studi dell'Insubria, le parti come sopra convenute devono procedere in contraddittorio alla formale ricognizione ed individuazione dei beni e delle risorse da scorporare dall'Università degli Studi di Milano e da attribuire alla istituenda Università ;

che sulla base delle delibere sopra richiamate si è già predisposto, con decorrenza dal 1 gennaio 1998, apposito bilancio autonomo, comprensivo delle previsioni di contribuzione studentesca, per la gestione separata delle attività dell'Università degli Studi di Milano allocate presso la sede di Como e

destinate a passare all'istituenda Università degli Studi dell'Insubria, approvato con delibera del Senato Accademico in data 10/2/1998 e del Consiglio di Amministrazione in data 31 marzo 1998 ;

convengono che

formano oggetto di scorporo dall'Università degli Studi di Milano all'istituenda Università degli Studi dell'Insubria i beni e le risorse di seguito indicate :

1) RISORSE FINANZIARIE

a) Assegnazione ministeriale - (Fondo di funzionamento ordinario)
La somma complessiva del fondo di funzionamento ordinario del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica (Budget) per l'esercizio finanziario 1998, viene fissata in £. 6.812.000.000, determinata con i criteri indicati dall'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario, e relativa sia alle spese obbligatorie (comprensive delle retribuzioni e degli incrementi previsti per l'anno 1998) che alle spese di funzionamento.
Tale somma sarà ricalcolata alla data del provvedimento di autonomia, secondo gli stessi criteri di cui sopra, per tener conto delle eventuali variazioni intervenute nella assegnazione del budget ministeriale per l'esercizio finanziario 1998 e del numero definitivo degli studenti iscritti nell'anno accademico 1997-1998.

b) Contribuzione studentesca
La somma complessiva della contribuzione studentesca viene fissata in £. 3.095.500.000 determinata sulla base sia della stima delle iscrizioni previste per gli anni accademici 1997-1998 e 1998-1999 per le rispettive quote di competenza dell'esercizio finanziario 1998, che della misura individuale di contribuzione prevista attualmente.
Tale somma sarà ricalcolata alla data del provvedimento di autonomia per tener conto delle somme effettivamente pagate dagli studenti iscritti nella istituenda Università degli Studi dell'Insubria.

c) Altri finanziamenti
Le risorse finanziarie residue, disponibili, alla data del 31.12.1997, sui fondi del bilancio dell'Università degli Studi di Milano, sono attribuite, con i relativi impegni e programmi di spesa, al bilancio della istituenda Università degli Studi dell'Insubria.
Esse risultano così definite (come da documentazione analitica predisposta ed agli atti dell'Amministrazione), quale risulta dalle tabelle allegate :

- Disponibilità sui fondi già assegnati alle strutture di gestione attivate nella sede di Como

- Istituto di Scienze Matematiche Fisiche e Chimiche	£.	385.594.486
- Servizi Generali della III Facoltà Scienze MM.FF.NN.	£.	233.322.994

- Centro di ricerche per lo studio dei sistemi dinamici	£.	144.560.512
- Istituto di Scienze Giuridiche	£.	141.998.009
- Disponibilità sui fondi generali di bilancio e destinati ad iniziative relative alla sede di Como :		
- Somme destinate ad interventi di piano (per spese correnti)	£.	2.348.296.952
- Somme destinate ad interventi di piano (spese in conto capitale)	£.	14.066.560.519
- Stanziamento assegnato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 25/06/1996 nell'ambito del programma di edilizia generale per il triennio 1996/98, finalizzato alla ristrutturazione del complesso edilizio "S.Abbondio"	£.	1.000.000 000
- Somma da riscuotere dai dipendenti per il servizio mensa	£.	32.700.000
- Quota per collaborazioni studentesche (art.13 legge 390/91)	£.	25.800.000

Saranno inoltre attribuite al bilancio dell'istituenda Università degli Studi dell'Insubria le somme stanziate, disponibili, promesse o da acquisire, anche mediante convenzioni, da enti pubblici e privati.

L'Università degli Studi di Milano si riserva di assegnare al bilancio autonomo di Como l'importo del contributo per la ricerca scientifica (ex quota 60%) non appena i rispettivi comitati di area avranno accolto le domande di docenti e ricercatori in servizio presso il Polo.

Inoltre l'Università degli Studi di Milano si riserva di assegnare allo stesso bilancio l'importo dei singoli finanziamenti non appena il MURST avrà approvato per il corrente esercizio programmi di ricerca di interesse nazionale (ex quota 40%) che coinvolgano anche docenti o ricercatori in servizio presso il Polo di Como.

2) DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE DOCENTE, RICERCATORE E NON DOCENTE

A seguito delle ricognizioni effettuate risultano assegnati al Polo di Como da trasferire all'istituenda Università degli Studi dell'Insubria 16 professori di I Fascia, 26 di II Fascia, 28 ricercatori e 19 non docenti.
Le dotazioni di personale sono state definite comprendendo sia i posti attualmente coperti che quelli ancora vacanti. In particolare il costo del personale docente e ricercatore è stato determinato aggiungendo al personale in servizio, posti ancora vacanti previsti nei vari Piani di Sviluppo dell'Università, valutandoli sulla base dei costi annui forfettari risultanti dalla relazione presentata dall'Osservatorio per la valutazione del Sistema Universitario. Le tabelle che seguono riportano le dotazioni sia dei posti coperti, che quelli ancora vacanti, nonchè la relativa spesa.

PROFESSORI DI I FASCIA									
FACOLTA'	POSTI COPERTI				TOT POSTI COPER-TI	POSTI VACANTI		TOT POSTI VACANTI	TOT GEN
	Piano di Sviluppo 86 90 (D.M. 21/9/90)	Piano di Sviluppo 91-93 (D.M. 11/8/93)	Piano di Svil.91-93 (D.M 30/12/93)	Posti Assegnati in base a trasformazioni di Posti di II Fascia		Piano di Sviluppo 86-90 (D.M. 21/9/90)	Piano di Sviluppo 91-93 (D.M 11/8/93)		
SCIENZE MM. FF.NN. II	6	1		1	8	1	2	3	**11**
GIURISPRUDENZA		3			3		2	2	**5**
TOTALI	**6**	**4**		**1**	**11**	**1**	**4**	**5**	**16**

- SPESA TOTALE 1.604.048.082
- SPESA POSTI VACANTI 355.000.000

PROFESSORI DI II FASCIA										
FACOLTA'	POSTI COPERTI		TOT POSTI COPER-TI	POSTI VACANTI					TOT POSTI VACANTI	TOT GEN
	Piano di Sviluppo 86-90 (D.M. 21/9/90)	Posti trasferiti da Milano (D.M. 17/7/91)		Piano di Sviluppo 86-90 (D.M. 21/9/90)	Piano di sviluppo 91-93 (D.M. 11/8/93)	Piano di Sviluppo 91-93 (D.M. 30/12/93)	Piano di Sviluppo 94-96 (D.M. 30/7/96)	Posti trasferiti da Milano (D.M 17/7/91)		
SCIENZE MM. FF.NN. II	3	3	6	6	5			1	12	**18**
GIURISPRUDENZA					8				8	**8**
TOTALI	**3**	**3**	**6**	**6**	**13**			**1**	**20**	**26**

- SPESA TOTALE 618.821.220
- SPESA POSTI VACANTI 1.100.000.000

RICERCATORI					
FACOLTA'	POSTI COPERTI		TOT POSTI COPERTI	POSTI VACANTI	TOT GEN
	Piano di Sviluppo 86-90 (D. M. 22/9/90)	Piano di Sviluppo 91-93 (D. M. 20/5/93)		POSTI ASSEGNATI IN BASE A TRASFORMAZIONI DI POSTI DI I E II FASCIA	
SCIENZE MATEMAT. FISICHE E NATUR. II	9	5	14	4	18
GIURISPRUDENZA		7	7	3	10
TOTALI	**9**	**12**	**21**	**7**	**28**

- SPESA TOTALE 1.041.535.553
- SPESA POSTI VACANTI 238.000.000

PERSONALE TECNICO - AMMINISTRATIVO 19

I posti di Personale Tecnico - Amministrativo risultano tutti coperti.

- SPESA TOTALE	833.433.770
- TOTALE GENERALE	**5.790.838.625**

3) BENI IMMOBILI

L'Università degli Studi di Milano si impegna a trasferire alla nuova Università, una volta costituita, la proprietà dei beni immobili sotto indicati, o altro diritto che ne assicuri il pieno godimento, con le modalità che verranno concordate tra le due Istituzioni :

- Immobile sito in Comune di Como, sezione censuaria Camerlata, Via Carso n. 32, attualmente identificato presso il N.C.E.U. del suddetto Comune alla partita 13.951 in forza di denunce di variazione registrate presso l'U.T.E. di Como in data 5 luglio 1986 al n.3.308/1, 3.308/2, 3.308/3 e presso il N.C.T. alla partita 10.604 come segue :
  foglio 2, mappale 3461, are 16, centiare 30, fabbricato urbano ;
  Mappale 4121, centiare 63, prato, cl.2, r.d. lire 693, r.a. lire 567.

- Porzione di immobile in corso di realizzazione sita in Como, sezione censuaria Borghi insistente su terreno di cui ai mappali 901/A, 901/C, 901/E.

4) BENI MOBILI

Confluiscono nel bilancio autonomo dell'istituenda Università degli Studi dell'Insubria, a seguito di apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, le risorse didattiche, scientifiche e strumentali già assegnate per le esigenze delle facoltà decentrate nella sede di Como, secondo la loro consistenza patrimoniale risultante dagli inventari redatti alla data del 31.12.1997, così individuati (come da documentazione agli atti dell'Amministrazione) :

Presidenza del Corso di Laurea in Giurisprudenza	- Mobili e arredi	£. 11.699.670
Biblioteca del Corso di Laurea in Giurisprudenza	- Mobili e arredi	£. 280.271.980
	- Libri	£. 519.626.151
	- Strumenti	£. 1.189.405
Istituto di Scienze Giuridiche	- Libri	£. 132.076.609
Servizi Generali della II Facoltà Scienze MM.FF.NN.	- Mobili e arredi	£. 56.915.105
	- Mobili e arredi	£. 106.146.681
	- Libri	£. 29.905.800
	- Strumenti	£. 187.774.970
Centro di ricerca per lo studio dei sistemi dinamici	- Strumenti	£. 95.527.928
Istituto di Scienze Matematiche Fisiche e Chimiche	- Mobili e arredi	£. 688.110
	- Libri	£. 3.959.355
	- Strumenti	£. 139.465.558

Per l'Università degli Studi di Milano
Il Rettore
(Prof. Paolo Mantegazza)
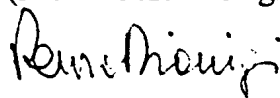
Per l'istituenda Università degli Studi dell'Insubria
Il Prorettore delegato
(Prof. Renzo Dionigi)
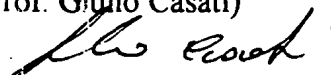
Il Prorettore vicario
(Prof. Giulio Casati)

ALLEGATO 2-*a*

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO

DIVISIONE RAGIONERIA
VIA S. ANTONIO 12 - 20122 MILANO

ISTITUENDA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA CON SEDE IN VARESE

Verbale di ricognizione ed individuazione dei beni e delle risorse da scorporare dalla Università degli Studi di Milano e da attribuire all'istituenda Università dell'Insubria.

Il giorno 6 aprile 1998, alle ore 10,00 presso il Rettorato della Università degli Studi di Milano, Via Festa del Perdono 7 - Milano, sono convenuti :

da una parte

per l'Università degli Studi di Milano, il Prof. Paolo Mantegazza, Rettore pro-tempore ;

dall'altra

per l'istituenda Università dell'Insubria, il Prof. Renzo Dionigi, Prorettore delegato, responsabile del procedimento di attivazione della nuova Università ai sensi e per gli effetti della Legge 7/8 90 n. 241, ed il Prof. Giulio Casati, Prorettore Vicario, nominati rispettivamente, in tale carica, con decreto del Rettore dell'Università di Pavia n. 2389 del 7 ottobre 1997 e con decreto del Rettore dell'Università di Milano n. 178962 del 13 ottobre 1997 .

Premesso

che a termini dell'accordo per la regolamentazione della iniziativa per l'istituzione dell'Università degli Studi dell'Insubria, le parti come sopra convenute devono procedere in contradditorio alla formale ricognizione ed individuazione dei beni e delle risorse da scorporare dall'Università degli Studi di Milano e da attribuire alla istituenda Università ;

che sulla base delle delibere sopra richiamate si è già predisposto, con decorrenza dal 1 gennaio 1998, apposito bilancio autonomo, comprensivo delle previsioni di contribuzione studentesca, per la gestione separata delle attività dell'Università degli Studi di Milano allocate presso la sede di Varese

e destinate a passare all'istituenda Università degli Studi dell'Insubria, approvato con delibera del Senato Accademico in data 10/2/1998 e del Consiglio di Amministrazione in data 31 marzo 1998 ;

convengono che

formano oggetto di scorporo dall'Università degli Studi di Milano all'istituenda Università degli Studi dell'Insubria i beni e le risorse di seguito indicate :

1) RISORSE FINANZIARIE

a) Assegnazione ministeriale - (Fondo di funzionamento ordinario)
La somma complessiva del fondo di funzionamento ordinario del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica (Budget) per l'esercizio finanziario 1998, viene fissata in £. 3.716.500.000, determinata con i criteri indicati dall'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario, e relativa sia alle spese obbligatorie (comprensive delle retribuzioni e degli incrementi previsti per l'anno 1998) che alle spese di funzionamento.
Tale somma sarà ricalcolata alla data del provvedimento di autonomia, secondo gli stessi criteri di cui sopra, per tener conto delle eventuali variazioni intervenute nella assegnazione del budget ministeriale per l'esercizio finanziario 1998 e del numero definitivo degli studenti iscritti nell'anno accademico 1997-1998.

b) Assegnazione ministeriale - per finanziamento di borse di studio di dottorato di ricerca (L.398/1989) £. 65.000.000 (4 borse x 13.000.000 cadauna nonchè previsione di ulteriori impegni per frequenza all'estero).

c) Contribuzione studentesca
La somma complessiva della contribuzione studentesca viene fissata in £. 1.321.500.000 determinata sulla base sia della stima delle iscrizioni previste per gli anni accademici 1997-1998 e 1998-1999 per le rispettive quote di competenza dell'esercizio finanziario 1998, che della misura individuale di contribuzione prevista attualmente.
Tale somma sarà ricalcolata alla data del provvedimento di autonomia per tener conto delle somme effettivamente pagate dagli studenti iscritti nella istituenda Università degli Studi dell'Insubria.

d) Altri finanziamenti
Le risorse finanziarie residue, disponibili, alla data del 31.12.1997, sui fondi dell'Università degli Studi di Milano sono attribuite, con i relativi impegni e programmi di spesa, al bilancio della istituenda Università degli Studi dell'Insubria.
Esse risultano così definite (come da documentazione analitica predisposta ed agli atti dell'Amministrazione), quale risulta dalle tabelle allegate :

Disponibilità sui fondi assegnati alle strutture attivate nella sede di Varese :

- Servizi Generali della III Facoltà di Scienze MM.FF.NN. £. 273.156.735

- Disponibilità sui fondi generali di bilancio ad iniziative relative alla sede di Varese :

  - Somme destinate ad interventi di piano (per spese in conto capitale) £. 6.572.581.219

  - Somma da riscuotere dai dipendenti per il servizio mensa £. 17.300.000

  - Quota per collaborazioni studentesche (art.13 legge 390/91) £. 18.000.000

Saranno inoltre attribuite al bilancio dell'istituenda Università degli Studi dell'Insubria le somme stanziate, disponibili, promesse o da acquisire, anche mediante convenzioni, da enti pubblici e privati.

L'Università degli Studi di Milano si riserva di assegnare al bilancio autonomo di Varese l'importo del contributo per la ricerca scientifica (ex quota 60%) non appena i rispettivi comitati di area avranno accolto le domande di docenti e ricercatori in servizio presso il Polo.

Inoltre l'Università degli Studi di Milano si riserva di assegnare allo stesso bilancio l'importo dei singoli finanziamenti non appena il MURST avrà approvato per il corrente esercizio programmi di ricerca di interesse nazionale (ex quota 40%) che coinvolgano anche docenti o ricercatori in servizio presso il Polo di Varese.

2) DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE DOCENTE, RICERCATORE E NON DOCENTE

A seguito delle ricognizioni effettuate risultano assegnati al Polo di Varese da trasferire all'istituenda Università degli Studi dell'Insubria 8 professori di I Fascia, 15 di II Fascia, 14 ricercatori e 10 non docenti.
Le dotazioni di personale sono state definite comprendendo sia i posti attualmente coperti che quelli ancora vacanti. In particolare il costo del personale docente e

ricercatore è stato determinato aggiungendo al personale in servizio, posti ancora vacanti previsti nei vari Piani di Sviluppo dell'Università, valutandoli sulla base dei costi annui forfettari risultanti dalla relazione presentata dall'Osservatorio per la valutazione del Sistema Universitario. Le tabelle che seguono riportano le dotazioni sia dei posti coperti, che quelli ancora vacanti, nonchè la relativa spesa.

PROFESSORI DI I FASCIA

FACOLTA'	POSTI COPERTI				TOT POSTI COPERTI	POSTI VACANTI		TOT POSTI VACANTI	TOT GEN
	Piano di Sviluppo 86-90 (D.M. 21/9/90)	Piano di Sviluppo 91-93 (D.M. 11/8/93)	Piano di Svil.91-93 (D.M. 30/12/93)	Posti Assegnati in base a trasformazioni di Posti di II Fascia		Piano di Sviluppo 86-90 (D.M. 21/9/90)	Piano di Sviluppo 91-93 (D.M. 11/08/93)		
SCIENZE MM. FF.NN III	4	1	2		7	1		1	
TOTALI	4	1	2		7	1		1	8

- SPESA TOTALE 950.848.277
- SPESA POSTI VACANTI 71.000.000

PROFESSORI DI II FASCIA

FACOLTA'	POSTI COPERTI		TOT POSTI COPERTI	POSTI VACANTI					TOT POSTI VACANTI	TOT GEN
	Piano di Sviluppo 86-90 (D.M. 21/9/90)	Posti trasferiti da Milano (D.M. 17/7/91)		Piano di Sviluppo 86-90 (D.M. 21/9/90)	Piano di sviluppo 91-93 (D.M. 11/8/93)	Piano di Sviluppo 91-93 (D.M. 30/12/93)	Piano di Sviluppo 94-96 (D.M. 30/7/96)	Posti trasferiti da Milano (D.M. 17/7/91)		
SCIENZE MM. FF.NN. III	1	4	5	5	1	2	1	1	10	
TOTALI	1	4	5	5	1	2	1	1	10	15

- SPESA TOTALE 593.391.181
- SPESA POSTI VACANTI 550.000.000

RICERCATORI					
	POSTI COPERTI			POSTI VACANTI	
FACOLTA'	Piano di Sviluppo 86-90 (D. M. 22/9/90)	Piano di Sviluppo 91-93 (D. M: 20/5/93)	TOT POSTI COPERTI	POSTI ASSEGNATI IN BASE A TRASFORMAZIONI DI POSTI DI I E II FASCIA	TOT GEN
SCIENZE MATEMAT. FISICHE E NATUR. III	7	3	10	4	
TOTALI	7	3	10	4	14

- SPESA TOTALE 516.807.922
- SPESA POSTI VACANTI 136.000.000

PERSONALE TECNICO - AMMINISTRATIVO 10

I posti di Personale Tecnico - Amministrativo risultano tutti coperti.

- SPESA TOTALE 446.655.963
- TOTALE GENERALE **3.265.303.343**

3) BENI IMMOBILI

L'Università degli Studi di Milano si impegna a trasferire alla nuova Università, una volta costituita, la proprietà del bene immobile sotto indicato, o altro diritto che ne assicuri il pieno godimento, con le modalità che verranno concordate tra le due Istituzioni :

Immobile in corso di realizzazione sito in Varese, Via Ottorino Rossi, insistente su terreno di cui al Mappale 484/A formato da due corpi di fabbrica.

4) BENI MOBILI

Confluiscono nel bilancio autonomo dell'istituenda Università degli Studi dell'Insubria, a seguito di apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, le risorse didattiche, scientifiche e strumentali già assegnate per le esigenze della Facoltà decentrata nella sede di Varese, secondo la consistenza patrimoniale risultante dagli inventari redatti alla data del 31.12.1997, così individuati (come da documentazione agli atti dell'Amministrazione) :

Servizi Generali della II Facoltà di Scienze MM.FF.NN.	- Mobili e arredi	£. 79.941.320
	- Libri	£. 30.279.840
	- Strumenti	£. 447.594.128
Dipartimento di Biologia Strutturale e Funzionale:	- Mobili e arredi	£. 11.562.396
	- Libri	£. 36.198.624
	- Strumenti	£. 419.189.675
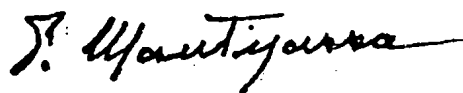
Per l'Università degli Studi di Milano
Il Rettore
(Prof. Paolo Mantegazza)
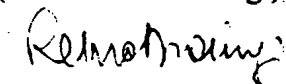
Per l'istituenda Università degli Studi dell'Insubria
Il Prorettore delegato
(Prof. Renzo Dionigi)
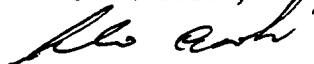
Il Prorettore vicario
(Prof. Giulio Casati)

ALLEGATO 2-*b*

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

ISTITUENDA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA
CON SEDE IN VARESE

Verbale di ricognizione ed individuazione dei beni e delle risorse da scorporare dalla Università degli studi di Pavia e da attribuire all'istituenda Università dell'Insubria.

Il giorno 24 febbraio 1998, alle ore 10,00, presso il Rettorato della Università degli studi di Pavia, in Corso Strada Nuova, 65, Pavia, sono convenuti:

da una parte

per l'Università degli studi di Pavia, il prof. Roberto Schmid, Rettore pro-tempore;

dall'altra

per l'istituenda Università dell'Insubria, il prof. Renzo Dionigi, pro-Rettore delegato, nominato con decreto rettorale n. 2389/AAGG in data 7/10/97, responsabile, ai sensi e per gli effetti della legge 7/8/90, n. 241, del procedimento di attivazione della nuova Università.

Premesso

che a termini dell'accordo per la regolamentazione della iniziativa per l'istituzione dell'Università degli studi dell'Insubria, le parti come sopra convenute devono procedere in contraddittorio alla formale ricognizione ed individuazione dei beni e delle risorse da scorporare dall'Università degli studi di Pavia e da attribuire alla istituenda Università;

che i criteri seguiti per la ripartizione del fondo di finanziamento ordinario ministeriale (budget) tra l'Università degli studi di Pavia e l'istituenda Università degli studi dell'Insubria hanno tenuto conto di quelli riportati nelle indicazioni operative contenute nel documento redatto dall'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario, come determinati in sede di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1998 dell'Università degli studi di Pavia, approvato con delibera del Senato Accademico in data 24/11/97 e del Consiglio di Amministrazione in data 27/11/97;

che sulla base delle delibere sopra richiamate si è già predisposto, con decorrenza dal 1 gennaio 1998, apposito bilancio autonomo, comprensivo delle previsioni di contribuzione studentesca, per la gestione separata delle attività dell'Università degli studi di Pavia allocate presso la sede di Varese e destinate a passare all'istituenda Università degli studi dell'Insubria, approvato con delibera del Senato accademico in data 26/1/98 e del Consiglio di amministrazione in data 29/1/98;

convengono che

formano oggetto di scorporo dall'Università degli Studi di Pavia all'istituenda Università degli studi dell'Insubria i beni e le risorse di seguito indicate:

1) Risorse finanziarie

a) Assegnazione ministeriale (FFO)
La somma complessiva del fondo di finanziamento ordinario del Ministero dell'Università (budget) assegnato per l'anno 1998, viene fissata in £. 14.800.000.000.=, determinata con i criteri indicati dall'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario, e relativa sia alle spese obbligatorie (comprensive delle retribuzioni e degli incrementi previsti per l'anno 1998) che alle spese di funzionamento.
Tale somma sarà ricalcolata alla data del provvedimento di autonomia, secondo gli stessi criteri di cui sopra, per tener conto delle eventuali variazioni intervenute nella assegnazione del budget ministeriale per l'esercizio finanziario 1998.

b) Contribuzione studentesca
La somma complessiva della contribuzione studentesca viene fissata in £. 3.510.376.000.=, determinata sulla base sia della stima delle iscrizioni previste per gli anni accademici 1997/98 e 1998/99 per le rispettive quote di competenza dell'esercizio finanziario 1998, che della misura individuale di contribuzione prevista attualmente.
Tale somma sarà ricalcolata alla data del provvedimento di autonomia per tener conto delle somme effettivamente pagate dagli studenti iscritti nella istituenda Università degli studi dell'Insubria.

c) Altri finanziamenti
Le risorse finanziarie residue disponibili, alla data del 31/12/97, sui fondi del bilancio dell'Università degli studi di Pavia sono attribuite, con i relativi impegni e programmi di spesa, al bilancio dell'istituenda Università degli studi dell'Insubria.
Esse risultano così definite (come da documentazione analitica predisposta ed agli atti dell'amministrazione), quale risulta dalle tabelle allegate:

- Disponibilità su fondi già assegnati alle strutture di gestione attivate nella sede di Varese:

Facoltà di medicina e chirurgia		
Istituto di clinica ortopedica e traumatologica	£.	23.926.758.=
Centro di servizi interdisciplinari per la didattica e la ricerca biomedica	£	377.628.513.=
Dipartimento di scienze cliniche e biologiche	£.	390.964.300.=
Facoltà di economia		
Delegazione decentrata di Varese	£.	284.536.435.=

- Disponibilità su fondi generali di bilancio e destinate ad iniziative relative alla sede di Varese:

Somme destinate a spese di funzionamento e gestione ordinaria	£.	4.508.205.000.=
Somme destinate a spese di investimento	£.	1.605.581.966.=
Somme destinate ad interventi di edilizia	£.	5.000.000.000.=
Somme destinate ad interventi di piano (parte corrente)	£.	301.157.487.=
Somme destinate ad interventi di piano (parte conto capitale)	£.	2.858.335.473.=
Somme destinate ad interventi di piano (edilizia)	£.	4.012.968.336.=

Saranno inoltre attribuite al bilancio dell'Istituenda Università degli studi dell'Insubria le somme stanziate, disponibili, promesse o da acquisire, anche mediante convenzioni, da enti pubblici e privati.

2)Dotazione organico del personale docente, ricercatore e non docente.

A seguito della ricognizione effettuata, come da documentazione agli atti della amministrazione, risultano assegnate all'istituenda Università degli studi dell'Insubria le seguenti dotazioni di personale, comprensive sia dei posti coperti che di quelli ancora vacanti:

Professori ordinari	n.	27
Professori associati	n.	42
Ricercatori	n.	27
Personale tecnico-amministrativo	n.	40

3) Beni mobili

Confluiscono nel bilancio autonomo dell'istituenda Università degli studi dell'Insubria, a seguito di apposita delibera del Consiglio di amministrazione, le risorse didattiche, scientifiche e strumentali già assegnate per le esigenze delle facoltà decentrate nella sede di Varese, secondo la loro consistenza patrimoniale risultante dagli inventari redatti alla data del 31/12/97, così individuati (come da documentazione agli atti della amministrazione):

Amministrazione sede di Varese: beni mobili riportati dal n. 1 al n. 254 per £. 281.232.650.= e materiale bibliografico riportato dal n. 1 al n. 99 per £. 4.398.100.=;

Centro di servizi interdipartimentali per la didattica e la ricerca biomedica: beni mobili riportati dal n. 1 al n. 511 per £. 3.613.664.800.= e materiale bibliografico riportato dal n. 1 al n. 49 per £. 18.530.400.=;

Istituto di clinica ortopedica e traumatologica "Mario Boni" : beni mobili riportati dal n. 1 al n. 112 per £. 179.836.710.=

Dipartimento di scienze cliniche e biologiche: beni mobili riportati dal n. 1 al n. 107 per £. 281.000.600.= e materiale bibliografico riportato dal n. 1 al n. 94 per £. 7.856.300.=;

Ex Istituto di medicina e sanità pubblica (confluito nel dipartimento di medicina legale e sanita pubblica): beni mobili riportati dal n. 1 al n. 195 (più numero 6 dell'anno 1997) per £. 316.326.500.= e materiale bibliografico riportato dal n. 1 al n. 184 (più 11 numeri del l'anno 1997) per £. 39.398.000.=;

Delegazione decentrata di economia: beni mobili riportati dal n. 1 al n. 132 per £ 130.976.400.= e materiale bibliografico riportato dal n. 1 al n. 3885 per £. 459.339.300.=.

I convenuti prendono atto di tutte le risorse, ed in particolare del patrimonio immobiliare messo a disposizione dagli enti firmatari dell'accordo di programma e dettagliatamente descritto nel predetto accordo.

Convengono, altresì, che alla data di concessione dell'autonomia la istituenda Università degli studi dell'Insubria subentrerà in tutti i rapporti giuridici posti in essere dall'Università degli studi di Pavia nell'interesse e per il funzionamento della sede staccata di Varese.

Eventuali casi o situazioni non previste nel presente atto saranno, se necessario, oggetto di ulteriore contraddítorio.

Le parti sopra costituite sottoscrivono per accettazione il presente verbale che viene allegato all'accordo di programma di cui fà parte integrante.
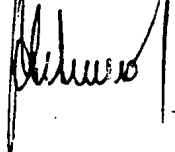
Per l'istituenda Università degli studi dell'Insubria
Il pro-Rettore
(Prof. Renzo Dionigi)

Per l'Università degli studi di Pavia
Il Rettore
(Prof. Roberto Schmid)

VARESE

DESCRIZIONE		CAT./CAP.	IMPORTO	RESIDUO	DA CAT./CAP. 1997	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	A CAT./CAP. 1998	Pratica N.	NOTE
FACOLTA' DI MEDICINA									
Istituto Policattedra di Ortopedia	C	7/1	125.264	125.264	7/1	125.264	7/1		
	C	7/6	12.391.800	12.391.800	7/6	12.391.800	7/6		
	R	12/1	11.409.694	11.409.694	12/1	11.409.694	12/1		
totale			23.926.758	23.926.758		23.926.758			
Centro di Servizi Interdipartimentale di Biomedica	C	7/2	84.000.000	84.000.000	7/2	84.000.000	7/2		
	C	7/4	79.011.307	79.011.307	7/4	79.011.307	7/4		
	C	11/5	182.041.264	182.041.264	11/5	182.041.264	11/5		
	C	12/1	8.567.345	8.567.345	12/1	8.567.345	12/1		
	R	7/4	5.296.809	5.296.809	7/4	5.296.809	7/4		
	R	12/1	3.111.568	3.111.568	12/1	3.111.568	12/1		
	R	12/2	15.000.000	15.000.000	12/2	15.000.000	12/2		
	R	12/4	600.220	600.220	12/4	600.220	12/4		
totale			377.628.513	377.628.513		377.628.513			
Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche									
	C	4/1	50.081.000	50.081.000	4/1	50.081.000	4/1		
	C	4/5	3.000.000	3.000.000	4/5	3.000.000	4/5		
	C	4/6	5.000.000	5.000.000	4/6	5.000.000	4/6		
	C	14/1	85.724.000	85.724.000	14/1	85.724.000	14/1		
	C	14/2	89.482.000	89.482.000	14/2	89.482.000	14/2		
	C	14/7	70.000.000	70.000.000	14/7	70.000.000	14/7		
	R	14/2	87.677.300	87.677.300	14/2	87.677.300	14/2		
totale			390.964.300	390.964.300		390.964.300			
FACOLTA' DI ECONOMIA									
Delegazione decentrata di Varese									
	C	7/1	353.066	353.066	7/1	353.066	7/1		
	C	7/4	23.283.254	23.283.254	7/4	23.283.254	7/4		
	C	7/6	5.000.000	5.000.000	7/6	5.000.000	7/6		
	C	11/5	255.900.115	255.900.115	11/5	255.900.115	11/5		
totale			284.536.435	284.536.435		284.536.435			
TOTALE GENERALE									
Somme disponibili in bilancio			1.077.056.006	1.077.056.006		1.077.056.006			

VARESE

DESCRIZIONE		CAT./CAP.	IMPORTO	RESIDUO	DA CAT./CAP. 1997	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	A CAT./CAP. 1998	Pratica N.	NOTE
COFINANZIAMENTO EX-40% 1997									
Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche	C	14/2	25.000.000	25.000.000	14/2	25.000.000	14/2		
BORSE DI STUDIO									
scuole di special. L.257/91	C	2/24	2.718.567.500	2.718.567.500	2/24	2.718.567.500	2/24		
Posti aggiuntivi	C	2/24	314.545.000	314.545.000	2/24	314.545.000	2/24		
scuole spec. L.398/89	C	2/25	39.000.000	39.000.000	2/25	39.000.000	2/25		
CAPITOLI GENERALI DI BILANCIO									
P.D.A.									
Facoltà di Medicina II									
Prat. 1098 - Materiale per esercitazioni	C	3/17	21.000.000	21.000.000	3/17	21.000.000	3/17	1	
Prat. 1118 - Allestimento Laboratorio Biologico di base	C	11/4	3.225.000	3.225.000	11/4	3.225.000	11/4	2	
Prat. 1133 - Allestimento Laboratorio Chimica Biologica	C	11/5	32.000.000	32.000.000	11/5	32.000.000	11/5	3	
Prat. 1134 - Allestimento postazione informatica	C	11/5	35.000.000	35.000.000	11/5	35.000.000	11/5	4	
P.D.A.									
Facoltà di Economia II									
Prat. 1199	C	11/5	350.000.000	350.000.000	11/5	350.000.000	11/5	5	compresi impegni per £. 18.409.185
INTERVENTI EDILIZI SEDE DI VARESE									
Prat. 1035	R	10/3	5.000.000.000	5.000.000.000	10/3	5.000.000.000	10/3	6	
RECUPERO STRUTTURE EX OSPEDALE AREA BIZZOZZERO									
Prat. 349	R	10/3	202.370.400	202.370.400	10/3	202.370.400	10/3	7	

VARESE

DESCRIZIONE		CAT./CAP.	IMPORTO	RESIDUO	DA CAT./CAP. 1997	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	A CAT./CAP. 1998	Pratica N.	NOTE
FACOLTA' MEDICINA II									
Prat. 1181	C	11/5	42.649.535	42.649.535	11/5	42.649.535	11/5	8	
FACOLTA' MEDICINA II P.T.									
Prat. 1190	C	2/31	2.940.380	2.940.380	2/31	20.214.060	11/5	9	
Prat. 1196 - Pubblicazione bandi gara	C	9/2	17.273.680	17.273.680	9/2				
FACOLTA' DI MEDICINA II									
Prat. 1166 - Borse per attività di ricerca Cariplo	C	2/43	120.000.000	120.000.000	2/43	120.000.000	2/38	10	
DIPLOMI UNIVERSITARI									
- D.U. Medicina	C	2/39	70.000.000	70.000.000	2/39	56.000.000	2/6	20	
						14.000.000	11/5	11	Investimento
- D.U. Economia II	C	2/39	50.000.000	50.000.000	2/39	50.000.000	2/40	12	Capitolo di transito in attesa del programma di utilizzo
- D.U. Fisioterapisti	C	2/39	75.000.000	75.000.000	2/39	65.000.000	11/5		Istituto Ortopedia VA
						10.000.000	7/1		
- D.U. Scienze Infermieristiche Medicina II - Prat. 530	C	11/5	56.428.500	56.428.500	11/5	56.428.500	11/5	13	
P.T. ECONOMIA II									
Prat. 1081	C	2/6	55.047.917	55.047.917	2/6-21-30	126.097.917	2/21	14	£. 109.170.896 contratti a.a. 97/98
Prat. 1089	C	2/21	67.000.000	67.000.000					£. 16.927.021 disponibili
Prat. 1171	C	2/30	4.050.000	4.050.000					
Prat. 507	C	10/3	2.968.493.645	2.968.493.645	10/3-11/5	2.996.001.455	10/3	15	
Prat. 1218	C	11/5	27.507.810	27.507.810					
P.T. MEDICINA II									
Prat. 1090	C	2/21	48.500.000	48.500.000	da 2/21 a 3/22	175.059.570	2/40	16	Capitolo di transito in attesa del programma di utilizzo
Prat. 1094	C	2/31	27.059.620	27.059.620					
Prat. 1096	C	3/15	97.749.950	97.749.950					
Prat. 1207	C	3/22	1.750.000	1.750.000					
Prat. 1168	C	10/3	491.004	491.004	da 10/3 a 11/5	1.664.856.168	11/7	17	Capitolo di transito in attesa del programma di utilizzo
Prat. 352	C	11/1	43.042.381	43.042.381					
Prat. 612	C	11/1	160.566.000	160.566.000					
Prat. 353	C	11/3	99.607.300	99.607.300					

VARESE

DESCRIZIONE		CAT./CAP.	IMPORTO	RESIDUO	DA CAT./CAP. 1997	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	A CAT./CAP. 1998	Pratica N.	NOTE
Prat. 1113	C	11/3	89.652.870	89.652.870					
Prat. 724	C	11/4	184.095.888	184.095.888					
Prat. 1123	C	11/4	186.691.200	186.691.200					
Prat. 359	C	11/4	82.940.380	82.940.380					
Prat. 360	C	11/4	120.000.000	120.000.000					
Prat. 361	C	11/4	155.000.000	155.000.000					
Prat. 362	C	11/4	84.924.247	84.924.247					
Prat. 377	C	11/5	457.844.898	457.844.898					
IMPEGNI SU FONDI DI PIANO									
Medicina II									
Prat. 349 - Edilmediolanum - DCA 15/7/94 - 27/6/96	R	10/3	674.841.640	674.841.640	10/3	674.841.640	10/3	21	
Prat. 349 - Spese tecniche - DCA 15/7/94 - 27/6/96	R	10/3	18.141.385	18.141.385	10/3	18.141.385	10/3	21	
Prat. 349 - Imprevisti - DCA 15/7/94 - 27/6/96	R	10/3	23.244.460	23.244.460	10/3	23.244.460	10/3	21	
Prat. 1040 - DCA 15/7/94 - 27/6/96 - ristrutturazione Padiglione Bassani - Imprevisti	R	10/3	98.368.996	98.368.996	10/3	98.368.996	10/3	22	
Prat. 1113 - Pepi Giorgio - ORD. 720 del 3/12/97	R	11/3	9.520.000	9.520.000	11/3	9.520.000	11/3	23	
Prat. 440 - Menarini - ord. n 304 del 10/5/93	R	11/5	14.560.000	14.560.000	11/5	14.560.000	11/5	24	
Prat. 440 - Menarini - ord. n 306 del 10/5/93	R	11/5	7.952.000	7.952.000	11/5	7.952.000	11/5	24	
Prat. 440 - Menarini - ord. n 687 del 16/11/93	R	11/5	15.680.000	15.680.000	11/5	15.680.000	11/5	24	
Prat. 725 - Acquisto apparecchiature scientifiche DCA 31/5/96 -	R	11/5	916.300.000	916.300.000	11/5	916.300.000	11/5	25	
Prat. 725 -Backman Analitycal - DCA 31/5/96	R	11/5	61.880.000	61.880.000	11/5	61.880.000	11/5	25	
Prat. 725 -Biorad Laboratories - DCA 31/5/96	R	11/5	18.326.000	18.326.000	11/5	18.326.000	11/5	25	
Prat. 725 -Camberra Packard - Contratto 931/L - DCA 31/5/96	R	11/5	18.802.000	18.802.000	11/5	18.802.000	11/5	25	
Prat. 1148 - Esaote Biomedica - ord. n. 706 19/11/97	R	11/5	49.980.000	49.980.000	11/5	49.980.000	11/5	26	
Economia II									
Prat. 1218 - Leccardi Antonio - Impianti - ORD. N. 64 DEL 7/11/97	R	11/5	9.282.000	9.282.000	11/5	9.282.000	11/5	27	
Prat. 1218 - Fl Iachello di F. IACHELLO - ORD. N. 65 DEL 7/11/97	R	11/5	8.547.770	8.547.770	11/5	8.547.770	11/5	27	
IMPEGNI SU FONDI DI PIANO DIDATTICO D'ATENEO									
Medicina II									
Prat. 1118 - Serra di Paggiaro L. - ord. 715 DEL 2/12/97	R	11/4	26.775.000	26.775.000	11/4	26.775.000	11/4	28	

VARESE

DESCRIZIONE		CAT./CAP.	IMPORTO	RESIDUO	DA CAT./CAP. 1997	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	A CAT./CAP. 1998	Pratica N.	NOTE
Prat - 697- Cumpeter Associates - Acquisto apparecchiature informatiche - DCA 26/9/96	R	11/5	14.356.100	14.356.100	11/5	14.356.100	11/5	29	
Prat - 697- APM ord. n. 47 del 11/9/97	R	11/5	4.069.800	4.069.800	11/5	4.069.800	11/5	29	
DIDATTICA 1997	C	11/7	170.000.000	170.000.000	11/7	100.000.000	11/7	18	Medicina II - Capitolo di transito in attesa del programma di utilizzo
					11/7	70.000.000	11/7	19	Economia II - Capitolo di transito in attesa del programma di utilizzo
PART-TIME a.a. 97/98									
Economia II	C	2/30	23.820.000	23.820.000	2/30	23.820.000	2/30		
Medicina II	C	2/30	24.690.000	24.690.000	2/30	24.690.000	2/30		
Quota relativa all'a.a 96/97 in attesa di determinazione									
TUTORING a.a 97/98									
Borse di Tutoring Economia II	C	2/29	30.960.000	30.960.000	2/29	30.960.000	2/29		
Borse di Tutoring Medicina II	C	2/29	32.000.000	32.000.000	2/29	32.000.000	2/29		
BUDGET 1997/1998									
Facoltà Medicina II	C	2/4	480.840.000	480.840.000	2/4	118.590.000	2/21		Copertura esigenze didattiche a.a 97/98
						2.[illegible]0.000.000	2/6		
						92.250.000	2/17		
Facoltà Economia II	C	2/4	319.240.000	319.240.000	2/4	4.500.000	2/21		
						235.200.000	2/6		
						79.540.000	2/17		
TOTALE			18.286.248.262	18.286.248.262		18.286.248.262			

VARESE

DESCRIZIONE		CAT./ CAP.	IMPORTO	RESIDUO	DA CAT./CAP. 1997	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	A CAT./CAP. 1998	Pratica N.	NOTE
RIEPILOGO									
Funzionamento e gestione ordinaria			4.508.205.000						
Investimento			1.605.581.966						
Edilizia			5.000.000.000						
Interventi di piano									
Funzionamento			301.157.487						
Investimento			2.858.335.473						
Edilizia			4.012.968.336						
TOTALE			18.286.248.262			0			

98A6751

DECRETO 17 luglio 1998.

Definizione dei posti per l'ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia presso le Università di Pavia e dell'Insubria.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il decreto ministeriale 11 giugno 1998 con il quale sono stati determinati, per l'anno accademico 1998-99, il numero dei posti a livello nazionale, la ripartizione degli stessi tra le università, nonché le modalità di ammissione ai corsi di laurea in medicina e chirurgia;

Visto il decreto ministeriale 14 luglio 1998 con il quale è istituita l'Università degli studi dell'Insubria, con sede in Varese mediante lo scorporo delle facoltà, dei corsi di laurea e di diploma, nonché delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento delle Università degli studi di Pavia e di Milano, istituiti presso le sedi di Varese e di Como;

Considerata conseguentemente la necessità di individuare il numero dei posti per le immatricolazioni degli studenti presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi dell'Insubria, di nuova istituzione;

Considerato che i posti già determinati per l'anno accademico 1996-97 per la sede di Varese erano cento e che quindi, alla stregua dei criteri previsti dal decreto ministeriale 11 giugno 1998, debbano essere confermati;

Considerato, altresì, che la sottrazione del numero dei posti per l'Università degli studi dell'Insubria comporta, ai sensi dei criteri del già citato decreto ministeriale 11 giugno 1998, una minore percentuale di riduzione per la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Pavia, rendendo conseguentemente necessario ridefinire tale numero;

Decreta:

Art. 1.

1. Il numero dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea in medicina e chirurgia presso l'Università degli studi di Pavia è definito in centocinquantacinque per gli studenti comunitari e extracomunitari residenti in Italia, di cui all'art. 37, comma 5, della legge n. 40/1998 e in dieci per gli studenti extracomunitari residenti all'estero.

2. Il numero dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea in medicina e chirurgia presso l'Università degli studi del'Insubria è definito in cento per studenti comunitari e extracomunitari residenti in Italia, di cui all'art. 37, comma 5, della legge n. 40/1998 e in dieci per gli studenti extracomunitari residenti all'estero.

Art. 2.

1. L'Università degli studi di Pavia e l'Università degli studi dell'Insubria provvedono all'ammissione degli studenti al corso di laurea in medicina e chirurgia secondo le procedure e le modalità definite negli articoli 2, 3 e 4 del citato decreto ministeriale 11 giugno 1998.

Il presente decreto sarà inviato al Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 17 luglio 1998

p. *Il Ministro:* GUERZONI

98A6750

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE SICILIA

DECRETO ASSESSORIALE 20 aprile 1998.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area di Monte Scalpello, ricadente nel comune di Castel di Judica.

L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo statuto della regione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637, recante norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di tutela del paesaggio, di antichità e belle arti;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'amministrazione della regione siciliana, approvato con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70;

Vista la legge regionale 1° agosto 1977, n. 80;

Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge n. 1497, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;

Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;

Visto il decreto n. 7092 del 29 luglio 1995, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 46 del 9 settembre 1995, con il quale l'area di Monte Scalpello

e Monte Turcisi, ricadente nel territorio comunale di Castel di Judica, è stata dichiarata temporaneamente immodificabile, ai sensi della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;

Visto il decreto di proroga n. 7001 del 12 agosto 1997, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 49 del 6 settembre 1997, con il quale è stato prorogato per un ulteriore biennio il vincolo sopra descritto;

Visto il verbale n. 59 redatto nella seduta del 19 aprile 1997, facente parte integrante e sostanziale del presente decreto, nel quale la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Catania ha proposto di sottoporre a vincolo paesaggistico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la parte di territorio comunale di Castel di Judica corrispondente al rilievo di Monte Scalpello ricadente nel comune di Castel di Judica;

Esaminata la perimetrazione descritta nel verbale n. 59/1997 della sopracitata commissione, che viene meglio specificata e integrata come segue:

«partendo dal punto di intersezione tra il limite amministrativo tra le province di Enna e Catania e la strada statale n. 192, la perimetrazione segue il ciglio occidentale di detta strada in direzione sud-est fino ad incontrare il bivio con la strada comunale Cuticchi-Catenanuova; da questo punto la perimetrazione continua in direzione sud-ovest, lungo il ciglio settentrionale di detta strada, segnata nell'allegata planimetria I.G.M. nel primo tratto come mulattiera, nel secondo come strada secondaria e nel terzo ancora come mulattiera, fino al punto in intersezione con il limite amministrativo tra le province di Enna e Catania, in contrada S. Nicolella. Da questo punto la perimetrazione segue, in senso orario in direzione nord-est, il suddetto limite amministrativo fino al punto di partenza»;

Accertato che il verbale n. 59 del 19 aprile 1997 è stato pubblicato all'albo pretorio del comune di Castel di Judica dal 19 agosto 1997 al 19 novembre 1997 e depositato nella segreteria del comune stesso, per il periodo prescritto dalla legge n. 1499/1939;

Ritenuto che le motivazioni riportate nel succitato verbale del 19 aprile 1997 a supporto della proposta di vincolo, sono sufficienti e congrue e testimoniano di un ambiente singolarissimo che presenta tutti i requisiti per essere oggetto di una studiata e corretta tutela che impedisca alle bellezze naturali e paesaggistiche della zona in questione di subire alterazioni di degrado irreversibili;

Considerato che non sono state prodotte opposizioni al vincolo *de quo,* ai sensi dell'art. 3 della legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Considerato, quindi, nel confermare la proposta di vincolo in argomento, di potere accogliere nella loro globalità le motivazioni, espresse in maniera sufficiente e congrua dalla commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Catania nel verbale n. 59 della seduta del 19 aprile 1997 e correttamente approfondite nello stralcio planimetrico allegato al verbale stesso, documenti ai quali si rimanda e che formano parte integrante del presente decreto;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorrono evidenti motivi di pubblico interesse, per il cospicuo carattere di bellezze naturali e di singolarità geologica, che suggeriscono l'opportunità di sottoporre a vincolo paesaggistico la parte di territorio comunale di Castel di Judica corrispondente al rilievo di Monte Scalpello ricadente nel comune di Castel di Judica in conformità alla proposta del 19 aprile 1997 verbalizzata dalla commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Catania;

Rilevato che l'apposizione del vincolo comporta soltanto l'obbligo per i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo, degli immobili ricadenti nella zona vincolata, di presentare alla competente soprintendenza ai beni culturali ed ambientali, per la preventiva autorizzazione, qualsiasi progetto di opere che possa modificare l'aspetto esteriore della zona stessa;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni espresse in premessa, la parte di territorio comunale di Castel di Judica, corrispondente al rilievo di Monte Scalpello, ricadente nel comune di Castel di Judica, area meglio descritta nel verbale n. 59 del 19 aprile 1997 della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Catania e delimitata con pallinato nero nella corografia allegata che, insieme al succitato verbale forma parte integrante del presente decreto, è dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, numeri 1 e 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dell'art. 9 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana, unitamente al verbale n. 59 redatto nella seduta del 19 aprile 1997 dalla competente commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Catania ed alla planimetria di cui sopra è cenno ai sensi degli articoli 4 della legge n. 149/1939 e 12 del regio decreto n. 1357/1940.

Una copia della Gazzetta ufficiale della regione siciliana contenente il presente decreto sarà trasmessa entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente soprintendenza, al comune di Castel di Judica, perché venga affissa per tre mesi naturali e consecutivi all'albo pretorio del comune stesso.

Altra copia della predetta Gazzetta ufficiale, assieme alla planimetria della zona vincolata, sarà contemporaneamente depositata presso gli uffici del comune di Castel di Judica ove gli interessati potranno prenderne visione.

La soprintendenza competente comunicherà a questo assessorato la data dell'effettiva affissione del numero della Gazzetta ufficiale sopra citata all'albo del comune di Castel di Judica.

Art. 3.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso ai sensi e per gli effetti del terzo comma dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, entro sei mesi dalla data di affissione all'albo del comune interessato della copia della Gazzetta ufficiale della regione siciliana contenente il citato decreto, nonché ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana.

Palermo, 20 aprile 1998

L'assessore: CROCE

ALLEGATI

COMMISSIONE PROVINCIALE
PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI
E PANORAMICHE DI CATANIA

Verbale n. 59 del 19 aprile 1997

L'anno 1997, il giorno 19 del mese di aprile alle ore 9,30 nella sede della soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Catania in via Luigi Sturzo n. 62, si è riunita a seguito di avvisi di convocazione del 15 marzo 1997, prot. n. 436 (racc. A.R.), la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Catania, costituita in ordine all'art. 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modifiche di cui al D.P.R.S. n. 805 del 3 dicembre 1975, art. 31, con D.A. n. 8610 del 24 dicembre 1994, per discutere il seguente:

Ordine del giorno
(raccomandata del 15 marzo 1997, prot. n. 436)

1) lettura, approvazione e sottoscrizione del verbale n. 58;

2) Licodia Eubea: proposta di vincolo di singolarità geologica della grotta Salinelle;

3) Castel di Judica: proposta di vincolo di parti del territorio comunale (Monte Scalpello e Monte Turcisi);

4) Vizzini: proposta di vincolo di parte del territorio comunale («Concerie» e zone circostanti);

5) varie ed eventuali.

Sono presenti:

1) dott.ssa Francesca Migneco, soprintendente per i beni culturali ed ambientali di Catania - presidente;

2) arch. Giuseppe Dato - componente;

3) prof. Nunzio Famoso - componente;

4) dott. ing. Ignazio Sansone, direttore del Corpo regionale delle miniere di Catania - componente.

Assente, benché regolarmente invitato, l'ispettore forestale della provincia di Catania.

Assiste in qualità di segretario, ai sensi dell'art. 3 del regio decreto n. 1357/1940, il dott. Franco La Fico Guzzo, funzionario della soprintendenza, nominato con nota protocollo n. 431 del 14 marzo 1997.

Partecipa alla riunione, per chiarimenti sui vari aspetti relativi alle proposte dei vincoli in esame, il dott. G. Li Rosi, dirigente tecnico geologo della soprintendenza di Catania.

Alle ore 10 il presidente, dott.ssa Francesca Migneco, constatato il numero legale dei componenti la commissione, ai sensi dell'art. 5 del regolamento del 3 giugno 1940, n. 1357, dichiara aperta la seduta porgendo un cordiale saluto di benvenuto ai presenti.

Il presidente inizia la seduta, invitando il dott. La Fico a leggere il verbale della seduta precedente. Dopo la lettura i componenti confermano e sottoscrivono il verbale n. 58 del 1° marzo 1997.

(Omissis).

Non avendo altro da discutere riguardo all'argomento si passa alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, riguardante la proposta di vincolo di parti del territorio comunale di Castel di Judica (Monte Scalpello e Monte Turcisi). Il presidente invita il dott. Li Rosi ad esporre le ragioni della proposta di vincolo.

Il dott. Li Rosi interviene esponendo le ragioni che hanno determinato la proposta di vincolo.

Il Monte Scalpello è la parte più elevata (583 m s.l.m.) di una dorsale che si estende per una lunghezza di circa 2,5 - 3 km in direzione est-ovest al confine fra le province di Catania e di Enna.

Il versante del monte ricadente in provincia di Enna è stato sottoposto a vincolo ai sensi della legge n. 1497/1939 con proposta della commissione per la tutela delle bellezze naturali e paesaggistiche della provincia di Enna approvata nella seduta del 28 settembre 1995.

La porzione di territorio oggetto della presente proposta di vincolo ricade nel territorio comunale di Castel di Judica. Sulla carta topografica edita dall'I.G.M. questa interessa la tavoletta «Catenanuova» 269 IV SE.

Il monte per la sua posizione e le sue caratteristiche morfologiche può essere considerato l'estremo lembo orientale della catena dei Monti Erei che occupa la zona centrale dell'isola. La sua sagoma, che si staglia isolata sulla pianura circostante, per la parte di versante riguardante la provincia di Enna è chiaramente visibile dall'autostrada A19 Catania-Palermo, all'altezza dello svincolo di Catenanuova. Dalla sua vetta si domina un panorama che spazia dalla Piana di Catania, ai Nebrodi, agli Erei, alle colline di Caltagirone, al massiccio etneo e si possono intravedere alcuni dei centri abitati circostanti (Centuripe, Agira, Assoro, ecc.).

Oltre alle valenze paesaggistiche Monte Scalpello possiede alcune peculiarità di carattere geologico, botanico e faunistico, che ne fanno un complesso naturale di rilevante valore.

Infatti, la successione stratigrafica dei terreni che lo formano, conosciuta in letteratura come «Unità di Monte Iudica», molto ricca di fossili triassici, rappresenta un'anomalia per la sua posizione molto più esterna rispetto ad altre analoghe formazioni della Sicilia settentrionale.

Tale successione inizia con una «alternanza argilloso-calcareo arenacea» («Formazione Mufara»), ricca di faune fossili ad ammonoidi, a lamellibranchi e a gasteropodi, appartenente al Carnico medio-superiore; seguono, in alto, «Calcari con selce», del Carnico superiore, «Radiolariti» giurassiche con vulcaniti, marne e calcari marnosi rossi e biancastri *in facies* di «scaglia» *ed infine* «argille marnose ed arenarie glauconitiche» dell'Oligocene-Miocene superiore-medio.

Fra i termini descritti specie i «calcari con selce» e le «radiolariti», lungo il versante ricadente in provincia di Catania, formano degli affioramenti molto suggestivi e spettacolari per la varietà dei colori e delle forme e la creazione di pareti a strapiombo che incombono sulla vallata sottostante.

Dal punto di vista botanico, la vegetazione presente, molto rada e di tipo prevalentemente spontaneo è rappresentata soprattutto dall'Ampelodesmo tenax e dalla macchia mediterranea con alberi isolati di ulivo, pistacchio selvatico, leccio, lentisco, sommacco, artemisia, biancospino, oleastro, carrubbo, timo, nonché da numerosi fiori, tra cui l'orchidea spontanea, il ciclamino montano, la sternbergia, l'iris, la mandragora, ecc.

Sotto l'aspetto faunistico la ridotta frequentazione dei luoghi ha favorito il proliferare di conigli selvatici, lepri, donnole, istrici, ricci, talpe, piccoli roditori e rapaci.

È da segnalare infine la presenza, sulla sommità del monte, di alcuni manufatti che rivestono, nell'ambito geografico della zona d'inquadramento, notevole importanza dal punto di vista storico-antropologico. Si tratta di un santuario e dei ruderi di un eremo del '700, insieme a resti di manufatti (rovine di edifici, cisterne, muretti di recinzione, ecc.) risalenti ad epoche precedenti (occupazione araba).

Il santuario è sede di pellegrinaggi da parte dei fedeli che la prima domenica di maggio e di ottobre vi si recano per venerare la Madonna del Rosario. All'interno del santuario sono conservati, in un'urna di vetro, i «Corpora santa» dei tre frati Filippo Dulcetto, Matteo e Mariano Rotolo, che circa cinque secoli fa, sul monte, iniziarono la loro esperienza di eremiti. Nei secoli successivi il loro esempio fu seguito da altri monaci che si stabilirono sulla sommità del monte e caratterizzarono con la loro attività questo luogo suggestivo. Quanto detto è testimoniato dalla presenza di grandi strutture d'uso culturale e dai resti di altre strutture, in muratura, destinate al ricovero degli eremiti e degli animali, e all'immagazzinamento di scorte alimentari ed idriche. Queste strutture, che probabilmente riutilizzano o sorgono sulle preesistenze del periodo arabo-emirale o svevo, meriterebbero un intervento di salvaguardia e di recupero.

Intervengono alternativamente tutti i componenti la commissione esprimendo adesione alle tesi esposte.

Riguardo alla perimetrazione il dott. Li Rosi puntualizza di aver ampliato leggermente il perimetro del vincolo rispetto a quello ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 15/1991 di cui al D.A. n. 7092 del 29 luglio 1995, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 46 del 9 settembre 1995, ritenendo utile inserire una adeguata fascia di rispetto estesa verso la campagna circostante per meglio tutelare le visuali della struttura carbonatica.

Intervenendo l'ing. Sansone conferma la propria adesione al vincolo di Monte Scalpello, muovendo però delle perplessità circa il perimetro proposto dal dott. Li Rosi in quanto ritiene che le aree incluse nella proposta di vincolo, ad eccezione di quelle già tutelate con decreto n. 7092 ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 15/1991, posseggono le medesime caratteristiche di quelle contermini e pertanto il perimetro dovrebbe allargarsi a dismisura alle campagne circostanti.

Alle considerazioni dell'ing. Sansone si associano i componenti della commissione e pertanto sono favorevoli a confermare il perimetro di cui al decreto n. 7092.

A questo punto il presidente, ritenuta esaurita la fase di discussione, prega i componenti la commissione, dopo aver invitato i funzionari esterni alla commissione ad allontanarsi, e dopo che questi si sono allontanati, di esprimere singolarmente il proprio voto sul seguente trattato.

Proposta di vincolo di parti del territorio comunale di Castel di Judica e più precisamente dell'area di Monte Scalpello.

Sono presenti e votanti:

1) dott.ssa Francesca Migneco, soprintendente per i beni culturali ed ambientali di Catania - presidente;

2) arch. Giuseppe Dato - componente;

3) prof. Nunzio Famoso - componente;

4) ing. Ignazio Sansone, ingegnere capo del Corpo regionale delle miniere di Catania - componente.

Assiste come segretario, il dirigente tecnico geologo dott. Franco La Fico Guzzo della soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Catania.

La commissione

Considerato che l'area di Monte Scalpello risulta di grande pregio geomorfologico, geologico e naturalistico;

Considerato che, al di là dell'aspetto scientifico, da un punto di vista prettamente paesaggistico le aree individuate sono caratterizzate da bellezza non comune per l'unicità delle forme del paesaggio modellato dai processi naturali ivi presenti;

Condivisa ed apprezzata la relazione introduttiva;

Esaminata la ricca ed esauriente documentazione fotografica approntata dalla soprintendenza;

Delibera:

All'unanimità con il voto favorevole dei signori:

1) dott.ssa Francesca Mignero, soprintendente per i beni culturali ed ambientali di Catania - presidente;

2) arch. Giuseppe Dato - componente;

3) prof. Nunzio Famoso - componente;

4) ing. Ignazio Sansone, ingegnere capo del Corpo regionale delle miniere di Catania - componente;

di proporre al competente assessorato, di sottoporre a vincolo ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1 n. 1 e n. 4 e dell'art. 9 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, la parte di territorio comunale di Castel di Judica corrispondente al rilievo di Monte Scalpello, evidenziata in giallo nella corografia in scala 1:25.000 e delimitata con pallinato nero.

La perimetrazione ripropone gli stessi identici limiti delle aree che sono allo stato attuale sottoposte al vincolo di immodificabilità ai sensi della legge regionale n. 15/1991, art. 5.

Pertanto viene approvata la seguente delimitazione: l'area proposta, situata a nord-ovest dell'abitato di Castel di Judica, ricade all'interno della tavoletta Catenanuova F. 269 IV S.E.

Partendo dal punto di intersezione tra il limite amministrativo tra le province di Enna e Catania e la strada statale n. 192, la perimetrazione segue il ciglio occidentale di detta strada in direzione sud-est fino ad incontrare il bivio con la strada comunale Cuticchi-Catenanuova; da questo punto la perimetrazione continua, in direzione sud-ovest, lungo il ciglio settentrionale di detta strada fino al punto di intersezione con il limite amministrativo tra le province di Enna e Catania, in contrada S. Nicolella. Da questo punto la perimetrazione segue, in senso orario in direzione nord-est, il suddetto limite amministrativo fino al punto di partenza.

(Omissis).

Esauriti tutti i punti dell'ordine del giorno, il presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara sciolta la seduta alle ore 13.

Il presidente
MIGNECO

Il segretario
GUZZO

I componenti
DATO - FAMOSO - SANSONE

ALLEGATO

98A6896

DECRETO ASSESSORIALE 27 aprile 1998.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area di Monte Turcisi, ricadente nel comune di Castel di Judica.

L'ASSESSORE
PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI
E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo statuto della regione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637, recante norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di tutela del paesaggio, di antichità e belle arti;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'amministrazione della regione siciliana, approvato con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70;

Vista la legge regionale 1° agosto 1977, n. 80;

Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge n. 1497, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;

Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;

Visto il decreto assessoriale n. 7092 del 29 luglio 1995, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 46 del 9 settembre 1995, con il quale l'area di Monte Scalpello e Monte Turcisi, ricadente nel territorio comunale di Castel di Judica, è stata dichiarata temporaneamente immodificabile, ai sensi della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;

Visto il decreto assessoriale di proroga n. 7001 del 12 agosto 1997, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 49 del 6 settembre 1997, con il quale è stato prorogato per un ulteriore biennio il vincolo sopra descritto;

Esaminato il verbale n. 61 redatto nella seduta del 26 luglio 1997, nel quale la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Catania ha proposto di sottoporre a vincolo paesaggistico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la parte di territorio comunale di Castel di Judica corrispondente al rilievo di Monte Turcisi, ricadente nel comune di Castel di Judica, delimitata perimetalmente secondo quanto descritto nel verbale n. 61 del 26 luglio 1997 a cui si rimanda e che fa parte integrante del presente decreto;

Accertato che il verbale n. 61 del 26 luglio 1997 è stato pubblicato all'albo pretorio del comune di Castel di Judica dal 20 ottobre 1997 al 20 gennaio 1998 e depositato nella segreteria del comune stesso, per il periodo prescritto dalla legge n. 1499/1939;

Ritenuto che le motivazioni riportate nel succitato verbale del 26 luglio 1997, a supporto della proposta di vincolo, sono sufficienti e congrue e testimoniano di un ambiente singolarissimo che presenta tutti i requisiti per essere oggetto di una studiata e corretta tutela che impedisca alle bellezze naturali e paesaggistiche della zona in questione di subire alterazioni di degrado irreversibili;

Considerato che non sono state prodotte opposizioni al vincolo *de quo*, ai sensi dell'art. 3 della legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Considerato, quindi, nel confermare la proposta di vincolo in argomento, di potere accogliere nella loro globalità le motivazioni, espresse in maniera sufficiente e congrua dalla commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Catania nel verbale n. 61 della seduta del 26 luglio 1997 e correttamente approfondite nello stralcio planimetrico allegato al verbale stesso, documenti ai quali si rimanda e che formano parte integrante del presente decreto;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorrono evidenti motivi di pubblico interesse, per il cospicuo carattere di bellezze naturali e di singolarità geologica, che suggeriscono l'opportunità di sottoporre a vincolo paesaggistico la parte di territorio comunale di Castel di Judica corrispondente al rilievo di Monte Turcisi ricadente nel comune di Castel di Judica, in conformità alla proposta del 26 luglio 1997 verbalizzata dalla commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Catania;

Rilevato che l'apposizione del vincolo comporta soltanto l'obbligo per i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo, degli immobili ricadenti nella zona vincolata, di presentare alla competente soprintendenza ai beni culturali ed ambientali, per la preventiva autorizzazione, qualsiasi progetto di opere che possa modificare l'aspetto esteriore della zona stessa;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni espresse in premessa, la parte di territorio comunale di Castel di Judica, corrispondente al rilievo di Monte Turcisi, ricadente nel territorio comunale di Castel di Judica, area meglio descritta nel verbale n. 61 del 26 luglio 1997 della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Catania e delimitata con pallinato nero nella corografia allegata che, insieme al succitato verbale forma parte integrante del presente decreto, è dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, numeri 1 e 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dell'art. 9 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana, unitamente al verbale n. 61 redatto nella seduta del 26 luglio 1997 dalla competente commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Catania ed alla planimetria di cui sopra è cenno, ai sensi degli articoli 4 della legge n. 149/1939 e 12 del regio decreto n. 1357/1940.

Una copia della Gazzetta ufficiale della regione siciliana contenente il presente decreto sarà trasmessa entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente soprintendenza, al comune di Castel di Judica, perché venga affissa per tre mesi naturali e consecutivi all'albo pretorio del comune stesso.

Altra copia della predetta Gazzetta ufficiale, assieme alla planimetria della zona vincolata, sarà contemporaneamente depositata presso gli uffici del comune di Castel di Judica ove gli interessati potranno prenderne visione.

La soprintendenza competente comunicherà a questo assessorato la data dell'effettiva affissione del numero della Gazzetta ufficiale sopra citata all'albo del comune di Castel di Judica.

Art. 3.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso ai sensi e per gli effetti del terzo comma dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, entro sei mesi dalla data di affissione all'albo del comune interessato della copia della Gazzetta ufficiale della regione siciliana contenente il citato decreto, nonché ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana.

Palermo, 27 aprile 1998

L'assessore: CROCE

ALLEGATI

COMMISSIONE PROVINCIALE
PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI
E PANORAMICHE DI CATANIA

Verbale n. 61 del 26 luglio 1997

L'anno 1997, il giorno 26 del mese di luglio alle ore 8,30 nella sede della soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Catania in via Luigi Sturzo n. 62, si è riunita a seguito di avvisi di convocazione del 21 luglio 1997, prot. n. 1144 (fax + racc. A.R.), la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Catania, costituita in ordine all'art. 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modifiche di cui al D.P.R.S. n. 805 del 3 dicembre 1975 art. 31, con D.A. n. 8610 del 24 dicembre 1994, per discutere il seguente:

Ordine del giorno
(raccomandata del 21 luglio 1997, prot. 1144)

1) lettura, approvazione e sottoscrizione dei verbali numeri 59 e 60;

2) Licodia Eubea: proposta di vincolo di singolarità geologica della grotta Salinelle;

3) Castel di Judica: proposta di vincolo di parti del territorio comunale (Monte Turcisi);

4) Vizzini: proposta di vincolo di parte del territorio comunale («Concerie» e zone circostanti);

5) varie ed eventuali.

Sono presenti:

1) dott.ssa Francesca Migneco, soprintendente per i beni culturali ed ambientali di Catania - presidente;

2) arch. Giuseppe Dato - componente;

3) prof. Nunzio Famoso - componente;

4) dott. ing. Ignazio Sansone, direttore del Corpo regionale delle miniere di Catania - componente.

5) mar. Francesco Fasanaro - delegato dell'ispettorato ripartimentale delle foreste di Catania.

Assiste in qualità di segretario, ai sensi dell'art. 3 del regio decreto n. 1357/1940, il dott. Franco La Fico Guzzo, funzionario della soprintendenza, nominato con nota protocollo n. 1143 del 21 luglio 1997.

Partecipa alla riunione, per chiarimenti sui vari aspetti relativi alle proposte dei vincoli in esame, il dott. G. Li Rosi, dirigente tecnico geologo della soprintendenza di Catania.

Alle ore 8,30 il presidente, dott.ssa Francesca Migneco, constatato il numero legale dei componenti la commissione, ai sensi dell'art. 5 del regolamento del 3 giugno 1940, n. 1357, dichiara aperta la seduta porgendo un cordiale saluto di benvenuto ai presenti.

Il presidente inizia la seduta, invitando il dott. La Fico a leggere i verbali delle sedute precedenti. Dopo la lettura i componenti confermano e sottoscrivono i verbali n. 59 del 12 luglio 1997 e 60 del 19 luglio 1997.

(Omissis).

Non avendo altro da discutere riguardo all'argomento si passa alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno, riguardante la proposta di vincolo di parti del territorio comunale di Castel di Judica (Monte Turcisi). Il presidente invita il dott. Li Rosi ad esporre le ragioni della proposta di vincolo.

Il dott. Li Rosi interviene esponendo le ragioni che hanno determinato la proposta di vincolo.

Il Monte Turcisi fa parte della dorsale che si estende per una lunghezza di circa 2 km in direzione est-ovest al confine fra le province di Catania e di Enna.

La porzione di territorio oggetto della presente proposta di vincolo ricade nel territorio comunale di Castel di Judica. Sulla carta topografica edita dall'I.G.M. questa interessa la tavoletta «Monte Turcisi» F° 269 II N.O.

Il monte per la sua posizione e le sue caratteristiche morfologiche può essere considerato, assieme a Monte Scalpello e Monte Judica, l'estremo lembo orientale della catena dei Monti Erei che occupa la zona centrale dell'isola. Esso rappresenta il primo rilievo al margine settentrionale della piana di Catania, da cui è chiaramente visibile la sagoma. Dalla sua vetta si domina un panorama che spazia dalla

Piana di Catania, ai Nebrodi, agli Erei, alle colline di Caltagirone, al massiccio etneo e si possono intravedere alcuni dei centri abitati circostanti (Catenanuova, Paternò, Motta S. Anastasia, Belpasso, Catania, ecc.).

Oltre alle valenze paesaggistiche Monte Turcisi possiede alcune peculiarità di carattere geologico, botanico e faunistico, che ne fanno un complesso naturale di rilevante valore.

Infatti, la successione stratigrafica dei terreni che lo formano, conosciuta in letteratura come «Unità di Monte Iudica», molto ricca di fossili triassici, rappresenta un'anomalia per la sua posizione molto più esterna rispetto ad altre analoghe formazioni della Sicilia settentrionale.

Tale successione inizia con una «alternanza argilloso-calcareo arenacea» («Formazione Mufara»), ricca di faune fossili ad ammonoidi, a lamellibranchi e a gasteropodi, appartenente al Carnico medio-superiore; seguono, in alto, «calcari con selce», del Carnico superiore, «radiolariti» giurassiche con vulcaniti, marne e calcari marnosi rossi e biancastri in facies di «scaglia» ed infine «argille marnose ed arenarie glauconitiche» dell'Oligocene-Miocene superiore-medio.

Fra i termini descritti specie i «calcari con selce» e le «radiolariti» formano degli affioramenti molto suggestivi e spettacolari per la varietà dei colori e delle forme e la creazione di pareti a strapiombo che incombono sulla vallata sottostante.

Dal punto di vista botanico, la vegetazione presente, molto rada e di tipo prevalentemente spontaneo, con arbusti e piante tipiche mediterranee, che si adattano al clima particolarmente arido e ai terreni di litologia roccioso-pietrosa.

Sotto l'aspetto faunistico la ridotta frequentazione dei luoghi ha favorito il proliferare di conigli selvatici, lepri, donnole, istrici, ricci, talpe, piccoli roditori e rapaci.

È da segnalare infine la presenza, sulla sommità del monte, di alcuni manufatti che rivestono, nell'ambito geografico della zona d'inquadramento, notevole importanza dal punto di vista archeologico. Si tratta dei resti di una fortezza greca (phrourion), posta a dominare l'imbocco della valle del Dittaino.

La sommità è difesa su tre lati da una cortina muraria in tecnica pseudo-isodoma di ottima fattura, che raggiunge in un punto l'altezza di circa 4 m e che è uno dei migliori esempi di tale tecnica in Sicilia. Nel tratto meglio conservato è presente una porta di tipo sceo.

Il phrourion mostra di avere avuto due fasi costruttive, la prima forse di epoca arcaica, la seconda, caratterizzata da un avancorpo con tecnica muraria un pò diversa (blocchi più piccoli lavorati a bugnato), è probabilmente di età dionigiana (V-IV secolo).

L'area della fortezza fu nel '600 occupata da un eremo, al quale appartengono probabilmente buona parte delle rovine visibili.

Il pianoro sottostante la cima mostra tracce di occupazione legate probabilmente alla presenza della guarnigione militare greca.

Intervengono alternativamente tutti i componenti la commissione esprimendo adesione alle tesi esposte.

Esaurita la discussione, il presidente prega i componenti la commissione, dopo aver invitato i funzionari esterni alla commissione ad allontanarsi, e dopo che questi si sono allontanati, di esprimere singolarmente il proprio voto sul segente trattato:

proposta di vincolo di parti del territorio comunale di Castel di Judica e più precisamente dell'area di Monte Turcisi.

Sono presenti e votanti:

1) dott.ssa Francesca Migneco, soprintendente per i beni culturali ed ambientali di Catania - presidente;

2) arch. Giuseppe Dato - componente;

3) prof. Nunzio Famoso - componente;

4) ing. Ignazio Sansone, ingegnere capo del Corpo regionale delle miniere di Catania - componente;

5) mar. Francesco Fasanaro - delegato dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Catania.

Assiste come segretario, il dirigente tecnico geologo dott. Franco La Fico Guzzo della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Catania.

La Commissione

Considerato che l'area di Monte Turcisi risulta di grande pregio geomorfologico, geologico e naturalistico;

Considerato che, al di là dell'aspetto scientifico, da un punto di vista prettamente paesaggistico le aree individuate sono caratterizzate da bellezza non comune per l'unicità delle forme del paesaggio modellato dai processi naturali ivi presenti;

Condivisa ed apprezzata la relazione introduttiva;

Esaminata la ricca ed esauriente documentazione fotografica approntata dalla Soprintendenza;

Delibera:

All'unanimità con il voto favorevole dei signori:

1) dott.ssa Francesca Migneco, soprintendente per i beni culturali ed ambientali di Catania - presidente;

2) arch. Giuseppe Dato - componente;

3) prof. Nunzio Famoso - componente;

4) ing. Ignazio Sansone, ingegnere capo del Corpo regionale delle miniere di Catania;

5) mar. Francesco Fasanaro - delegato dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Catania;

di proporre al competente Assessorato, di sottoporre a vincolo ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1 n. 1 e n. 4 e dell'art. 9 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, la parte di territorio comunale di Castel di Judica corrispondente al rilievo di Monte Turcisi, evidenziata in giallo nella corografia I.G.M. in scala 1:25.000 e delimitata con pallinato nero.

Pertanto viene approvata la seguente delimitazione:

partendo dall'ingrosso meridionale della Masseria Turcisi il limite segue la strada sterrata che aggira la base del monte in direzione ovest fino ad incontrare la regia trazzera Cuba Monaco e proseguire su di questa in direzione sud fino ad incontrare la strada provinciale 102/II Sferro-Castel di Judica. Da qui il limite si muove in direzione est fino a raggiungere e proseguire, sempre nella stessa direzione, sulla strada comunale Passo Ladrone-Paternò. Quindi raggiunto l'incrocio con la strada interpoderale che attraversa il Vallone Turcisi prosegue su di questa in direzione nord-ovest fino alla strada d'accesso all'omonima masseria. Da questo punto il limite segue la suddetta strada in direzione sud fino alla strada sterrata che sul lato nord passa accanto al muro esterno della Masseria Turcisi e si congiunge all'ingresso meridionale, punto di partenza del perimetro del vincolo.

(Omissis).

Esauriti tutti i punti dell'ordine del giorno, il presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara sciolta la seduta alle ore 10,30.

Il presidente
MIGNECO

I segretari
LA FICO - GUZZO

I componenti
DATO - FAMOSO - SANSONE - FASANARO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 29 luglio 1998

Dollaro USA	1748,73
ECU	1945,64
Marco tedesco	986,59
Franco francese	294,26
Lira sterlina	2875,09
Fiorino olandese	874,98
Franco belga	47,842
Peseta spagnola	11,622
Corona danese	258,83
Lira irlandese	2480,22
Dracma greca	5,933
Escudo portoghese	9,642
Dollaro canadese	1166,75
Yen giapponese	12,312
Franco svizzero	1176,80
Scellino austriaco	140,22
Corona norvegese	232,36
Corona svedese	221,81
Marco finlandese	324,54
Dollaro australiano	1067,95

98A6974

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Virafon»

Estratto decreto A.I.C./UAC n. 238 del 9 luglio 1998

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale VIRAFON (interferone alfa 2 ricombinante) nelle forme, confezioni e alle condizioni di seguito specificate.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«Virafon» - soluzione iniettabile:

1 flacone da 3 M.U.I./0,5 ml;

A.I.C. n. 033058088/M (in base 10), 0ZJV98 (in base 32);

classe «A», al prezzo di L. 56.900 con nota 32;

1 flacone da 5 M.U.I./0,5 ml;

A.I.C. n. 033058090/M (in base 10), 0ZJV9B (in base 32);

classe «A», al prezzo di L. 94.900 con nota 32;

1 flacone da 10 M.U.I./1 ml;

A.I.C. n. 033058102/M (in base 10), 0ZJV9Q (in base 32);

classe «A», al prezzo di L. 189.800 con nota 32.

Titolare A.I.C.: Plough S.p.a., via G. Ripamonti, 89 - 20141 Milano.

Produttore: la produzione e il controllo della specialità vengono effettuati presso lo stabilimento Schering-Plough (Brinny) Co. - Innishannon, County Cork - Irlanda; il confezionamento presso la Schering-Plough S.p.a. Officina farmaceutica, via F.lli Kennedy, 5 - 26833 Comazzo (Lodi).

Composizione: ogni flacone di «Virafon», soluzione iniettabile, contiene:

principio attivo: 3 o 5 milioni di unità internazionali (U.I.) di interferone alfa 2b ricombinante in 0,5 ml di soluzione o 10 milioni di unità internazionali (U.I.) di interferone alfa 2b ricombinante in 1 ml di soluzione;

eccipienti: sodio fosfato dibasico, sodio fosfato monobasico, sodio edetato, sodio cloruro, m-cresolo, polisorbato 80 ed acqua per preparazione iniettabile.

Indicazioni terapeutiche:

epatite cronica B: trattamento di pazienti adulti affetti da epatite cronica B istologicamente provata con marcatori sierici di replicazione virale, per esempio pazienti positivi per HBV-DNA o DNA polimerasi ed HBeAg.

L'attuale esperienza clinica in pazienti sottoposti a terapia con interferone alfa 2b per periodi di 4-6 mesi indica che la terapia può produrre l'eliminazione di HBV-DNA dal siero oltre ad indurre un miglioramento dell'istologia epatica. Nei pazienti con perdita di HBeAg e di HBV-DNA, è stata osservata una significativa riduzione della morbilità e della mortalità;

epatite cronica C: trattamento di pazienti adulti con epatite cronica C istologicamente provata con marcatori sierici di replicazione virale, ad esempio coloro che presentano valori elevati di transaminasi senza scompenso epatico e che siano positivi per HCV-RNA sierico, o che siano anti-HCV positivi.

L'esperienza clinica disponibile in pazienti in trattamento con interferone alfa 2b per 12 mesi indica che la terapia può produrre una normalizzazione della ALT sierica, della clearance dell'HCV-RNA sierico e un miglioramento dell'istologia epatica.

L'interruzione della terapia con interferone alfa 2b, deve essere presa in considerazione in quei pazienti che non rispondono dopo tre o quattro mesi di trattamento.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica su indicazione di un centro ospedaliero.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE, modificata dalla direttiva 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A6855

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Intron-A»

Estratto decreto AIC/UAC n. 239 del 9 luglio 1998

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale INTRON-A (interferone alfa 2 ricombinante) nelle forme, confezioni e alle condizioni di seguito specificate.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«Intron-A» - soluzione iniettabile:

1 flacone da 3 M.U.I./0,5 ml;

A.I.C. n. 026393088/M (in base 10), 0T5GJ0 (in base 32); classe «A», al prezzo di L. 56.900 con nota 32;

1 flacone da 5 M.U.I./0,5 ml;

A.I.C. n. 026393090/M (in base 10), 0T5GJ2 (in base 32); classe «A», al prezzo di L. 94.900 con nota 32;

1 flacone da 10 M.U.I./1 ml;

A.I.C. n. 026393102/M (in base 10), 0T5GJG (in base 32); classe «A», al prezzo di L. 189.800, con nota 32.

Titolare A.I.C.: Schering-Plough S.p.a., via G. Ripamonti, 89 - 20141 Milano.

Produttore: la produzione e il controllo della specialità vengono effettuate presso lo stabilimento Schering-Plough (Brinny) Co. - Innishannon, County Cork - Irlanda; il confezionamento presso la Schering-Plough S.p.a. Officina farmaceutica, via F.lli Kennedy, 5 - 26833 Comazzo (Lodi).

Composizione: ogni flacone di «Intron-A», soluzione iniettabile, contiene:

principio attivo: 3 o 5 milioni di unità internazionali (U.I.) di interferone alfa 2b ricombinante in 0,5 ml di soluzione o 10 milioni di unità internazionali (U.I.) di interferone alfa 2b ricombinante in 1 ml di soluzione;

eccipienti: sodio fosfato dibasico, sodio fosfato monobasico, sodio edetato, sodio cloruro, m-cresolo, polisorbato 80 ed acqua per preparazioni iniettabili.

Indicazioni terapeutiche:

epatite cronica B: trattamento di pazienti adulti affetti da epatite cronica B istologicamente provata con marcatori sierici di replicazioni virale, per esempio pazienti positivi per HBV-DNA o DNA polimerasi ed HBeAg.

L'attuale esperienza clinica in pazienti sottoposti a terapia con interferone alfa 2b per periodi di 4-6 mesi indica che la terapia può produrre l'eliminazione di HBV-DNA dal siero oltre ad indurre un miglioramento dell'istologia epatica. Nei pazienti con perdita di HBeAg e di HBV-DNA, è stata osservata una significativa riduzione della morbilità e della mortalità;

epatite cronica C: trattamento di pazienti adulti con epatite cronica C istologicamente provata con marcatori sierici di replicazioni virale, ad esempio coloro che presentano valori elevati di transaminasi senza scompenso epatico o che siano positivi per HCV-RNA sierico, o che siano anti-HCV positivi.

L'esperienza clinica disponibile in pazienti in trattamento con interferone alfa 2b per 12 mesi indica che la terapia può produrre una normalizzazione della ALT sierica, della clearance dell'HCV-RNA sierico e un miglioramento dell'istologia epatica.

L'interruzione della terapia con interferone alfa 2b, deve essere presa in considerazione in quei pazienti che non rispondono dopo tre o quattro mesi di trattamento;

leucemia a cellule capellute: trattamento dei pazienti affetti da tricoleucemia;

leucemia mieloide cronica: trattamento di pazienti adulti affetti da leucemia mieloide cronica positiva per il cromosoma Philadelphia o la traslocazione bcr/abl.

L'esperienza clinica indica che nella maggior parte dei pazienti trattati è ottenibile una maggiore/minore risposta ematologica e citogenetica. Non esistono studi controllati che dimostrino un effetto sulla sopravvivenza globale;

mieloma multiplo: terapia di mantenimento in pazienti che abbiano raggiunto una remissione obiettiva della malattiva (riduzione maggiore del 50% delle proteine di origine mielomatosa) in seguito ad una chemioterapia iniziale di induzione).

L'attuale esperienza clinica indica che la terapia di mantenimento con «Intron-A» prolunga la fase al plateau; tuttavia gli effetti sulla sopravvivenza globale, non sono stati dimostrati in modo conclusivo;

linfoma follicolare: trattamento audiuvante del linfoma follicolare ad elevata massa neoplastica in associazione ad una appropriata polichemioterapia di induzione, quale ad esempio i regimi tipo-CHOP;

un tumore ad elevata massa neoplastica viene definito da almeno una delle caratteristiche di seguito elencate: massa tumorale voluminosa (>7 cm), coinvolgimento di almeno 3 o più siti nodali (ciascuno >3cm), sintomi sistemici (perdita di peso >10%, febbre >38 °C per più di 8 giorni, o sudori notturni), splenomegalia oltre l'ombelico, ostruzione degli organi maggiori o sindrome da compressione, coinvolgimento orbitale o epidirale, effusione sierosa o leucemia;

tumore carcinoide: trattamento di tumori carcinoidi con linfonodi o metastasi epatiche e con sindrome da carcinoide;

sarcoma di Kaposi correlato all'AIDS: in pazienti con sarcoma di Kaposi progressivo, asintomatico che abbiano una conta di CD4>250/mm^3. I pazienti con AIDS che presentino conta di CD4<250/mm^3 o quelli con anamnesi di infezioni opportunistiche o con sintomi costituzionali, è improbabile che rispondano alla terapia con «Intron-A» e perciò non devono essere trattati (v. paragrafo 4.4 avvertenze e opportune precauzioni d'impiego);

melanoma maligno: come terapia adiuvante in pazienti liberi da malattia in seguito ad intervento chirurgico, ma ad alto rischio di recidiva sistemica, ad esempio, pazienti con coinvolgimento linfonodale primario o ricorrente (clinico o patologico).

È approvato, il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica su indicazione di un centro ospedaliero.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE, modificata dalla direttiva 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A6854

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Ingelvac Dart AR 4»

Decreto n. 106 del 22 luglio 1998

Specialità medicinale INGELVAC DART AR 4, vaccino a base delle tossine batteriche inattivate di bordetella bronchisettica e di pasteurella multocida di tipo D.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Italia S.p.a., con sede legale in Firenze, via Pellicceria 10 - codice fiscale 00421210485.

Produttore: Boehringer Ingelheim Vetmedica Inc. St. Joseph Missouri - U.S.A.

Confezionamento e controllo terminale: Boehringer Ingelheim Pharma KG Ingelheim am Rhein - Germania.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 10 dosi da 2 ml - A.I.C. n. 102349014;

flacone da 50 dosi da 2 ml - A.I.C. n. 102349026.

Composizione: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: scrofe.

Indicazioni terapeutiche: per l'immunizzazione attiva di scrofe clinicamente sane contro la rinite atrofica causata da bordetella bronchisettica e pasteurella multocida di tipo D.

Tempo di attesa: nessuno.

Validità: 18 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicaizone nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A6858

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Nobivac Puppy CP».

Decreto n. 107 del 22 luglio 1998

Specialità medicinale per uso veterinario NOBIVAC PUPPY CP, vaccino vivo per la profilassi del cimurro e della parvovirosi del cane nelle confezioni 1, 5, 10 e 50 flaconi da 1 dose, registrazione n. 27298.

Titolare A.I.C.: società Intervet International B.V. - Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Brembo 27 - codice fiscale 01148870155.

Modifiche apportate: nuova confezione: in sostituzione della confezione 5 flaconi da 1 dose, è autorizzata l'immissione in commercio della confezione:

100 flaconi da 1 dose - A.I.C. n. 101931057.

La confezione 5 flaconi da 1 dose è revocata su rinuncia della società titolare dell'A.I.C.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A6857

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Pedivax»

Decreto n. 108 del 22 luglio 1998

Specialità medicinale per uso veterinario PEDIVAX, vaccino inattivato polivalente per uso parenterale contro la pedaina degli ovini, nelle confezioni:

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 101357022;

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 101357010.

Titolare A.I.C.: ditta Mallinckrodt Veterinary Ltd, 33 Upper Hutt (Nuova Zelanda), rappresentata in Italia dalla società Mallinckrodt veterinaria S.p.a. di Verona.

Modifiche apportate: titolare A.I.C.:

nuovo titolare A.I.C.: Schering-Plough Animal Health Ltd Upper Hutt - Wellington (Nuova Zelanda), rappresentata in Italia dalla società Schering-Plough S.p.a., via G. Ripamonti, 84 - Milano.

Produttore: Schering-Plough Animal Health Limited - Upper Hutt (Nuova Zelanda).

Ogni lotto importato dovrà essere accompagnato dal certificato rilasciato dalle competenti autorità del Regno Unito che attesta la qualità del lotto stesso.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A6856

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Benzirin Plus».

Decreto n. 109 del 22 luglio 1998

Specialità medicinale per uso veterinario BENZIRIN PLUS, nelle confezioni: 4, 20 e 50 tubi siringa, numero di A.I.C. rispettivamente 100241013, 100241025 e 100241037.

Titolare A.I.C.: società Aziende chimiche riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, viale Amelia 70, codice fiscale 03907010585.

Modifica apportata:

Produttore: l'officina farmaceutica per la produzione della specialità medicinale in questione ora autorizzata è la seguente: Vetem S.p.a., sita in Porto Empedocle (Agrigento), lungomare Pirandello, 8 - codice fiscale 01988770150.

I lotti già prodotti delle confezioni della specialità medicinale per uso veterinario «Benzirin Plus», aventi l'officina di produzione precedentemente autorizzata, possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A6859

Modificazioni di autorizzazioni all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso veterinario «Liquicil 5+5», «Liquicil 20+20» e «Liquicil 50+50».

Decreto n. 110 del 22 luglio 1998

Specialità medicinali per uso veterinario:

LIQUICIL 5+5 nelle confezioni: flacone da 25 ml; A.I.C. n. 100242015 e 5 flaconi da 25 ml; A.I.C. n. 100242027;

LIQUICIL 20+20, nella confezione: flacone da 100 ml; A.I.C. n. 100242039;

LIQUICIL 50+50, nella confezione: flacone da 250 ml; A.I.C. n. 100242041.

Titolare A.I.C.: società Aziende chimiche riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, viale Amelia 70, codice fiscale 03907010585.

Modifica apportata:

produttore: l'officina farmaceutica per la produzione delle specialità medicinali in questione ora autorizzata è la seguente: Vetem S.p.a., sita in Porto Empedocle (Agrigento), lungomare Pirandello, 8 - codice fiscale 01988770150.

I lotti già prodotti delle confezioni delle specialità medicinale suddette, aventi l'officina di produzione precedentemente autorizzata, possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A6860

Rettifica al comunicato concernente autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ibuprofene Ethipharm».

Nella prima parte del comunicato «Estratto del decreto di autorizzazione all'immissione in commercio A.I.C./U.A.C. n. 203 del 3 febbraio 1998» della specialità medicinale IBUPROFENE ETHIPHARM riportato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 57 del 10 marzo 1998, a pag. 47, prima colonna, dove è scritto:

«Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico della piressia e del dolore da mite a moderato nei bambini. La forma farmaceutica di questo prodotto la rende anche conveniente per gli adulti che abbiano difficoltà di ingestione»,

leggasi:
«Ibuprofene Ethipharm» 6 bustine microgranuli 100 mg;
«Ibuprofene Ethipharm» 6 bustine microgranuli 200 mg.
Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico della piressia e del dolore da mite a moderato nei bambini. La forma farmaceutica di questo prodotto la rende anche conveniente per gli adulti che abbiano difficoltà di ingestione;
«Ibuprofene Ethypharm SR» 28 capsule a rilascio prolungato 300 mg.
Indicazioni terapeutiche: l'Ibuprofene è indicato nel trattamento di varie forme di artrosi, nell'artrite reumatoide, osteoartrite, fibrositi, spondiliti anchilosanti ed altre sindromi mialgiche (dolori dorsali, traumi dei tessuti molli); infiammazioni tendinee, articolari e dei legamenti. Trattamento della dismenorrea.

98A6861

Rettifica al comunicato concernente modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Anzemet».

Nella parte del comunicato «Estratto del decreto di modifica A.I.C./U.A.C. n. 96 del 22 maggio 1998», riguardante le modifiche dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale ANZEMET riportato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 138 del 16 giugno 1998, a pag. 45, prima colonna, dove è scritto:
«Estratto decreto di variazione n. 96 del 21 maggio 1998»,
leggasi:
«Estratto decreto di variazione n. 96 del 22 maggio 1998».

98A6863

Rettifica al comunicato concernente modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Stativa».

Nella parte del comunicato «Estratto del decreto di modifica A.I.C./U.A.C. n. 211 del 19 febbraio 1998», riguardante l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale STATIVA, riportato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 98 del 29 aprile 1998, a pag. 17, dove è scritto:
«Visto il proprio decreto A.I.C./U.A.C. n. 212/1998 del 19 febbraio 1998 ...»,
leggasi:
«Visto il proprio decreto A.I.C./U.A.C. n. 211/1998 del 19 febbraio 1998 ...».

98A6865

Rettifica al comunicato concernente modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cervasta».

Nella parte del comunicato «Estratto del decreto di modifica A.I.C./U.A.C. n. 212 del 19 febbraio 1998», riguardante l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale CERVASTA riportato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 98 del 29 aprile 1998, a pag. 16, dove è scritto:
«Visto il proprio decreto A.I.C./U.A.C. n. 211/1998 del 19 febbraio 1998 ...»,
leggasi:
«Visto il proprio decreto A.I.C./U.A.C. n. 212/1998 del 19 febbraio 1998 ...».

98A6864

Rettifica al comunicato concernente modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Kalicet».

Nella parte del comunicato «Estratto del decreto di modifica A.I.C./U.A.C. n. 95 del 22 maggio 1998», riguardante l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale KALICET riportato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 138 del 16 giugno 1998, a pag. 44, dove è scritto:
«Estratto decreto di variazione n. 95 del 21 maggio 1998»,
leggasi:
«Estratto decreto di variazione n. 95 del 22 maggio 1998».

98A6862

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Proposta di riconoscimento dell'indicazione geografica protetta «Limone di Sorrento»

Il Ministero per le politiche agricole, esaminata l'istanza intesa ad ottenere la protezione della indicazione geografica «Limone di Sorrento» ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92, esprime parere favorevole e formula la proposta di disciplinare di produzione nel testo in appresso indicato.

Le eventuali istanze e controdeduzioni avverso la suddetta proposta dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero per le politiche agricole - Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali - ex Div. VI, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Trascorso tale termine, in assenza di istanze e controdeduzioni, la domanda sarà inviata alla Commissione della Unione europea ai fini dell'espletamento della procedura prevista per la sua registrazione.

Disciplinare di produzione dell'indicazione geografica protetta «Limone di Sorrento»

Art. 1.

La indicazione geografica protetta (I.G.P.) «Limone di Sorrento» è riservata ai limoni che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal regolamento CEE n. 2081/92 e dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

La indicazione geografica protetta (I.G.P.) «Limone di Sorrento» designa i limoni prodotti nella zona delimitata al successivo art. 3 del presente disciplinare, riferibili agli ecotipi derivanti dal femminello ovale, (Citrus Limon, L., Burmann) «Ovale di Sorrento - sinonimo: "Limone di Massa Lubrense" o "Massese"».

Art. 3.

La zona di produzione del «Limone di Sorrento» di cui al presente disciplinare comprende parte del territorio dei comuni di:

Vico Equense, Meta, Piano di Sorrento, Sant'Agnello, Sorrento, Massa Lubrense, Capri e Anacapri.

La penisola sorrentina inizia dal versante est con il comune di Vico Equense e prosegue verso ovest con i comuni di: Meta, Piano di Sorrento, Sant'Agnello, Sorrento e Massalubrense. Confina, nel suo insieme, a nord col mar Tirreno (Golfo di Napoli), a est con i comuni di Castellammare di Stabia (Napoli) e Positano (Salerno), a sud e ad ovest ancora col mar Tirreno. A ovest della penisola, a circa 3,5 miglia da punta Campanella, è ubicata l'isola di Capri.

Per la delimitazione dei confini, sono state utilizzate le carte I.G.M. 1:25.000 ricadenti sui fogli:
n. 184 Punta Orlando II S.E.;
n. 196 Sorrento I N.E.;
n. 197 Positano IV N.O.;
n. 196 Isola di Capri I S.O.

PERIMETRAZIONE DELL'AREA INTERESSATA

Penisola sorrentina

Partendo dal versante nord, l'area interessata alla coltivazione del «Limone di Sorrento» inizia a est dello «Scoglio Tre Fratelli» (comune di Vico Equense), risale lungo il «Fosso Sperlonga» fino alla sua sorgente dove incrocia via Sperlonga.

Prosegue in tale via verso ovest (direzione cimitero), fino ad incrociare il sentiero che porta a Trino del Monte, di qui segue il crinale fino ad incrociare la curva di livello a quota + 503. Seguendo la stessa verso est fino ad incrociare via Vecchio Faito, segue poi lungo la stessa mulattiera fino alla curva di livello a quota + 526, prosegue poi su tale curva in direzione sud fino a raggiungere il «Rivolo Vergini». Scende lungo la valle di questo rivolo fino ad incorciare la «sta-

tale R. Bosco», km 5,78 segue detta strada verso monte fino alla curva «Tuoro»; km 5,78 e scende diritto verso «Rivo dell'Arco»; proseguendo verso valle fino all'incrocio con via Antignano segue la stessa verso Monte fino al Vallone Centinara.

Si prosegue con lo stesso verso monte fino all'incrocio con la mulattiera Moiano-Ticciano. Si segue detta mulattiera fino a raggiungere la «Statale R. Bosco» in località Ticciano, si percorre tale strada fino a raggiungere la curva di livello a quota + 277, segue la via Alberi fino alla intersezione tra il comune di Vico Equense e Meta e percorre la linea di confine verso sud fino a raggiungere via Lavinola. A valle del Monte Vico Alvano costeggia le falde dello stesso fino a incrociare la mulattiera «Scaricatoio»; prosegue verso sud fino a incorciare la ss 163 Amalfitana, risale verso ovest fino a raggiungere i colli di S. Pietro. Prosegue lungo la provinciale Nastro Azzurro; all'incrocio si immette su via Pontecorco e all'imbocco segue la linea di livello da quota + 321 e degrada proseguendo verso sud fino a quota + 250, su tale quota prosegue verso ovest (includendo a monte gli abitati di via Pontecorco, via Lepantine e Colli di Fontanelle) fino a raggiungere quota + 300 che si collega con la parte terminale di via Belvedere; risale tale strada fino ad incrociare la curva di livello a quota + 400, proseguendo lungo la stessa in direzione sud-ovest sino ad incrociare il rivolo Rimaiulo. Lungo il corso del rivolo degrada fino a quota + 250 s.l.m. Mantenendosi a tale quota in direzione ovest includendo a monte le località di Monticello, Torca, Nula, Spina, Campi e Tuoro fino al rivolo Acchiungo all'altezza di Capo d'Arco.

Dal rivo il limite superiore degrada fino a mare all'insenatura di Recommone per proseguire lungo la costa, sempre in direzione ovest, includendo l'intera Marina del Cantone, fino allo scoglio di Pila Nuova.

All'altezza dello scoglio si sale fino alla via comunale che conduce alla baia di Jeranto, lasciando ad est Villa Rosa. Si segue via Jeranto fino a Nerano all'innesto con la strada provinciale via A. Vespucci. Si costeggia il piede del costone nord-est del monte San Costanzo fino a Petrale andando da quota + 200 a + 325. Da Petrale si segue quota + 325 fino all'incrocio tra via Campanella e via Mitigliano. Si segue via Campanella fino all'insenatura a sud della Torre di Fossa Papa per concludere a mare nel golfo di Napoli-Mar Tirreno.

Isola di Capri

Comprende l'intero territorio di Capri e Anacapri sino alla quota di 500 m s.l.m.

Art. 4.

Il sistema di coltivazione deve essere quello tipico e tradizionalmente adottato nella zona.

I sesti e le distanze di piantagione ed i sistemi di potatura dei limoneti di cui al presente disciplinare sono in uso tradizionale della zona. La forma di allevamento è riconducibile ad un vaso libero, adattato ad un idoneo sistema di copertura. È facoltà degli organi tecnici regionali ammettere anche forme di allevamento diverse, nel rispetto comunque delle specifiche caratteristiche di qualità del prodotto descritte nel successivo art 6.

La tecnica tradizionale di produzione consiste nel coltivare le piante sotto impalcature di pali di legno, preferibilmente di castagno (di altezza non inferiore a mt 3.00) o sotto ombreggiature di altre essenze vegetali, utilizzando stagionalmente coperture di riparo dagli agenti atmosferici avversi e per garantire una scalarità di maturazione dei frutti.

La densità di impianto non dovrà essere superiore ad 850 piante per ettaro.

La raccolta va effettuata nel periodo che va dal 1° febbraio al 31 ottobre, in funzione del conseguimento delle caratteristiche qualitative di cui al successivo art. 6 e delle particolari richieste del mercato in tale periodo. Tuttavia, in considerazione soprattutto dell'andamento climatico dell'annata, la regione Campania si riserva di modificare tali date con decreto del presidente della giunta regionale.

La raccolta dei frutti dalla pianta deve essere effettuata a mano; va impedito il contatto diretto dei limoni con il terreno.

Nei limoneti di cui sopra è ammessa la presenza di altre varietà nella misura massima del 15%.

La produzione massima consentita di limoni per ettaro ammessa a tutela non deve superare le 35 tonnellate in coltura specializzata o promiscua (in tal caso si intende la produzione ragguagliata).

I limoni raccolti devono presentarsi sani, indenni da attacchi parassitari, come per legge.

Per il trasporto del prodotto fino ai centri di raccolta devono essere impiegati contenitori atti a non provocare danno ai frutti.

Art. 5.

L'accertamento della sussistenza delle condizioni tecniche di idoneità ed i relativi controlli, di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92, saranno curati dalla regione Campania, che vi provvederà attraverso le proprie strutture e/o attraverso organismi che rispondano ai requisiti di cui alle vigenti norme in materia.

Gli impianti idonei alla produzione dell'I.G.P. «Limone di Sorrento», sono iscritti nell'apposito albo, attivato, tenuto e aggiornato dalla regione Campania, direttamente attraverso i propri uffici competenti per territorio o attraverso gli organismi di cui al precedente comma del presente articolo.

Gli organi tecnici sono tenuti a verificare, anche attraverso opportuni sopralluoghi, i requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo di cui sopra.

Entro 10 giorni dalla data indicata di fine raccolta (31 ottobre) deve essere presentata, all'organismo che detiene l'albo, la denuncia finale di produzione dell'anno.

Durante il periodo della raccolta, che inizia il 1° febbraio e termina il 31 ottobre come indicato all'art. 4, il predetto organismo può rilasciare, su conformi denuncie di produzioni, parziali ricevute di produzione.

Art. 6.

Il prodotto ammesso a tutela, all'atto dell'immissione al consumo o quando è destinato alla trasformazione, deve avere le seguenti caratteristiche:

forma del frutto: ellittica, simmetrica; lobo pedicellare lievemente prominente, con area basale media;

dimensioni: medie, medio-grosse, peso non inferiore a 85 grammi; i limoni con peso inferiore a 85 gr. ma in possesso delle altre caratteristiche di cui al presente articolo, possono essere destinati alla trasformazione;

peduncolo: di medio spessore e lunghezza;

attacco al peduncolo: forte;

umbone (apice): presente;

solco apicale: assente;

residuo stilare: assente;

colore della buccia: giallo citrino per una superficie superiore al 50%;

buccia (flavedo e albedo): di spessore medio;

flavedo: ricco di olio essenziale, aroma e profumo forte;

asse carpellare: rotondo, medio e semipieno;

polpa: di colore giallo paglierino, con tessitura media;

succo: giallo paglierino, abbondante (resa non inferiore al 30%) e con elevata acidità (non inferiore a 3,5 gr/100 ml.).

Art. 7.

L'immissione al consumo dell'I.G.P. «Limone di Sorrento» deve avvenire secondo le seguenti modalità:

Il prodotto deve essere posto in vendita in appositi contenitori rigidi, con capienza da un minimo di 0,5 kg fino ad un massimo di 15 kg, realizzati con materiale di origine vegetale, con cartone o con altro materiale riciclabile, consentito, in ogni caso, dalle normative

comunitarie. Sulle confezioni contrassegnate ad I.G.P., o sulle etichette apposte sulle medesime, devono essere riportate, a caratteri di stampa chiari e leggibili, delle medesime dimensioni, le seguenti indicazioni:

«Limone di Sorrento» e «Indicazione geografica protetta» (o la sua sigla I.G.P.);

il nome, la ragione sociale e l'indirizzo dell'azienda confezionatrice o produttrice;

la quantità di prodotto effettivamente contenuto nella confezione, espressa in conformità alle norme vigenti.

Dovrà figurare, inoltre, il simbolo grafico relativo all'immagine artistica del logotipo specifico ed univoco, da utilizzare in abbinamento inscindibile con l'indicazione geografica protetta. Il simbolo grafico è composto dall'immagine di tre limoni affogliati, di cui due piccoli messi in posizione leggermente laterale e uno grande. Quest'ultimo, all'interno, ha raffigurato il panorama della costiera sorrentina fino a Punta Scutolo. Il paesaggio è di colore verde Pantone 360 CV., le foglie sono di colore verde Pantone 362 CV., i due limoni piccoli ed il riquadro con la scritta «Limoni di Sorrento» sono di colore giallo Pantone Process Yellow, il mare è di colore azzurro Pantone 284 CV., la scritta «Limoni di Sorrento» è di colore nero.

Dovrà figurare, inoltre, la dizione «Prodotto in Italia» per le partite destinate all'esportazione.

I prodotti elaborati, derivanti dalla trasformazione del limone, possono utilizzare, nell'ambito della designazione degli ingredienti, il riferimento al nome geografico «Sorrento» a condizione che rispettino le seguenti condizioni:

1) i limoni utilizzati per la preparazione del prodotto siano esclusivamente quelli conformi al presente disciplinare;

2) sia esattamente indicato il rapporto ponderale tra quantità utilizzata della I.G.P. «Limone di Sorrento» e quantità di prodotto elaborato ottenuto;

3) l'elaborazione e/o la trasformazione dei limoni avvenga esclusivamente nell'intero territorio dei comuni individuati all'art. 3 del presente disciplinare;

4) venga dimostrato l'utilizzo della I.G.P. «Limone di Sorrento» mediante l'acquisizione e detenzione delle ricevute di acquisto dai produttori iscritti all'albo e successiva annotazione sui documenti ufficiali.

Il controllo del corretto utilizzo dell'I.G.P. «Limone di Sorrento» per i prodotti elaborati e/o trasformati potrà essere delegato dall'organismo di controllo al consorzio di tutela e valorizzazione che ne faccia richiesta.

Alla indicazione geografica protetta, di cui all'art. 1, è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: tipo, gusto, uso, selezionato, scelto e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento ad aziende, nomi, ragioni sociali, marchi privati, consorzi, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

Tali indicazioni potranno essere riportate in etichetta con caratteri di altezza e di larghezza non superiori alla metà di quelli utilizzati per indicare l'indicazione geografica protetta.

Art. 8.

Chiunque produce, pone in vendita, utilizza per la trasformazione o comunque distribuisce per il consumo, con la I.G.P. «Limone di Sorrento», un prodotto che non risponda alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, è punito a norma di legge.

98A6869

ENTE NAZIONALE DI ASSISTENZA AL VOLO

Comunicazione dei coefficienti unitari di tassazione applicabili dal 1° agosto 1998

A seguito dell'adesione della Repubblica italiana alla Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea (Eurocontrol) ed al relativo accordo multilaterale per i canoni di rotta, autorizzata con legge 20 dicembre 1995, n. 575, si comunicano, nell'allegata tabella, i coefficienti unitari di tassazione, applicabili dal 1° agosto 1998, dall'Ufficio centrale dei canoni di rotta (CRCO) dell'organizzazione Eurocontrol, per l'imputazione e la riscossione, secondo le modalità da questo previste, delle tariffe di rotta nazionali ed internazionali.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge n. 575/95 citata, alle suddette tariffe continuano ad applicarsi le esenzioni stabilite dai competenti organismi della predetta organizzazione Eurocontrol, comprensive degli aeromobili di Stato, di cui alle pertinenti definizioni del codice della navigazione, nonché dei voli di addestramento effettuati all'esclusivo scopo di ottenere, rinnovare o mantenere una licenza e abilitazione per il personale navigante.

Il testo integrale delle istruzioni per gli utenti è disponibile presso la sede centrale dell'ente - Ufficio affari internazionali, via Salaria n. 716, 00138 Roma (tel. 06/8166286, fax 06/8166555).

TABELLA

COEFFICIENTI UNITARI DI BASE APPLICABILI DAL 1° AGOSTO 1998

STATO	Coefficiente unitario nazionale ECU	Coefficiente unitario amm.vo ECU	Coefficiente unitario totale ECU	Tasso di cambio applicato 1 ECU =	
Belgio-Lussemburgo	78,21	0,25	**78,46**	40,465770	BEF
Germania	66,56	0,25	**66,81**	1,960314	DEM
Francia	61,36	0,25	**61,61**	6,588673	FRF
Regno Unito	79,27	0,25	**79,52**	0,684627	GBP
Paesi Bassi	45,45	0,25	**45,70**	2,207741	NLG
Irlanda	21,51	0,25	**21,76**	0,740373	IEP
Svizzera	73,28	0,25	**73,53**	1,613105	CHF
Portogallo - Lisbona	39,57	0,25	**39,82**	199,118700	PTE
Austria	53,82	0,25	**54,07**	13,796120	ATS
Spagna - Continentale	47,80	0,25	**48,05**	165,369900	ESP
Spagna - Canarie	45,90	0,25	**46,15**	165,369900	ESP
Portogallo - Santa Maria	14,50	0,25	**14,75**	199,118700	PTE
Grecia	25,60	0,25	**25,85**	309,066800	GRD
Turchia	40,90	0,25	**41,15**	(1)	
Malta	34,31	0,25	**34,56**	0,435052	MTL
Italia	64,99	0,25	**65,24**	1912,460000	ITL
Cipro	25,14	0,25	**25,39**	0,580735	CYP
Ungheria	24,59	0,25	**24,84**	214,773700	HUF
Norvegia	49,18	0,25	**49,43**	8,011991	NOK
Danimarca	51,83	0,25	**52,08**	7,465173	DKK
Slovenia	65,00	0,25	**65,25**	184,065200	SIT
Repubblica Ceca	45,03	0,25	**45,28**	36,790340	CZK
Svezia	49,20	0,25	**49,45**	8,435991	SEK
Repubblica Slovacca	67,81	0,25	**68,06**	37,633540	SKK
Romania	36,73	0,25	**36,98**	(1)	
Croazia	47,19	0,25	**47,44**	6,896589	HRK
Bulgaria	60,07	0,25	**60,32**	(1)	

(1) Bulgaria, Romania e Turchia hanno determinato il loro coefficiente unitario direttamente in ECU

98A6870

COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA IN MATERIA DI RIFIUTI SOLIDO-URBANI NELLA REGIONE PUGLIA

Modificazione parziale dell'ordinanza commissariale n. 15 dell'8 giugno 1998: «Piano temporaneo dei conferimenti dei rifiuti urbani prodotti nei comuni della provincia di Foggia negli impianti di smaltimento controllati ed autorizzati in esercizio nello stesso ambito provinciale».

Con ordinanza n. 16, del 3 luglio 1998, a modifica parziale dell'ordinanza commissariale n. 15 dell'8 giugno 1998: «Piano temporaneo dei conferimenti dei rifiuti urbani prodotti nei comuni della provincia di Foggia negli impianti di smaltimento controllati ed autorizzati in esercizio nello stesso ambito provinciale», il Commissario delegato per l'emergneza rifiuti in Puglia, ha ordinato:

al sindaco del comune di Rocchetta S. Antonio di conferire, con decorrenza immediata e per lo stesso periodo di tempo definito dalla precedente ordinanza n. 15 dell'8 giugno 1998, i rifiuti urbani prodotti nel proprio territorio, depurati della quota del 10% dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata, alla discarica controllata di I cat. ubicata nel comune di Cerignola;

al sindaco del comune di Cerignola di disporre che venga consentito il conferimento dei rifiuti urbani prodotti nel comune di Rocchetta S. Antonio alla discarica controllata di I cat. insistente sul proprio territorio, in analogia con quanto stabilito per gli altri comuni conferenti individuati nella precedente ordinanza commissariale n. 15/98;

al presidente dell'amministrazione provinciale di Foggia, di disporre il controllo dell'osservanza del predetto provvedimento da parte dei comuni interessati.

Il sopra citato prvvedimento è notificato per l'esecuzione ai sindaci dei comuni di Rocchetta S. Antonio, di Cerignola e di Panni e al presidente dell'amministrazione provinciale di Foggia. È inviato inoltre, per opportuna conoscenza, al Ministro della sanità, al Ministro dell'ambiente, al Sottosegretario del Dipartimento protezione civile, al prefetto di Foggia, alla regione Puglia.

98A6841

COMUNE DI MONTENARS

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di MONTENARS (provincia di Udine) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di determinare nella misura del 5,5 per mille l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998;

2) di determinare in L. 200.000 la detrazione per le unità immobiliari adibite a prima abitazione;

(Omissis).

98A6842

UNIVERSITÀ DELL'AQUILA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per il settore scientifico-disciplinare sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di economia:

settore scientifico disciplinare: S04A, disciplina «matematica generale».

Facoltà di medicina e chirurgia:

settore scientifico disciplinare: B01B, disciplina «fisica medica».

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

settore scientifico disciplinare: B03X, disciplina «fisica molecolare».

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le predette istanze dovranno essere corredate, per i soli docenti di altro Ateneo, di un certificato di servizio attestante:

a) la qualifica rivestita con l'indicazione della data di presa di servizio;

b) la retribuzione in godimento e la data di assegnazione alla classe successiva;

c) il settore scientifico disciplinare.

Tale trasferimento è subordinato alla disponibilità dei fondi nel bilancio dell'Ateneo necessari al pagamento degli emolumenti dovuti al docente chiamato.

98A6872

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi di Firenze è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per il settore sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di ingegneria:

un posto per il settore scientifico-disciplinare: A02A «Analisi matematica».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside di facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A6873

Vacanza di due posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi di Firenze sono vacanti posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per i settori sottospecificati, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze politiche:

un posto per il settore scientifico-disciplinare: N09X «Istituzioni di diritto pubblico»;

un posto per il settore scientifico-disciplinare: Q05B «Sociologia dei processi culturali e comunicativi».

Facoltà di lettere e filosofia:

un posto per il settore scientifico-disciplinare: L19A «Lingua e letteratura tedesca»;

un posto per il settore scientifico-disciplinare: L22A «Indologia».

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside di facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A6874

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli» dell'Università cattolica del Sacro Cuore sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per i settori scientifico disciplinari sottospecificati, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di medicina e chirurgia:

settore scientifico-disciplinare: F17X «Malattie cutanee e veneree», disciplina: «dermatologia»;

settore scientifico-disciplinare: F12B «Neurochirurgia», disciplina: «neurochirurgia».

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A6875

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli» dell'Università Cattolica del Sacro Cuore è vacante un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di medicina e chirurgia:

settore scientifico-disciplinare: F14X «Malattie apparato visivo», disciplina: «oftalmologia».

Gli aspiranti al trasferimento dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A6876

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 5, e della legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 51, si comunica che la facoltà di giurisprudenza intende coprire per trasferimento un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia presso l'Università degli studi di Padova per il seguente settore scientifico-disciplinare:

N01X «Diritto privato», disciplina indicata: «diritto civile».

Gli aspiranti al trasferimento al posto di professore universitario di ruolo di prima fascia anzidetto, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A6877

UNIVERSITÀ DI PAVIA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso questa Università sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per i settori scientifico disciplinari sottospecificati, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di lettere e filosofia:

settore scientifico disciplinare: M11A «Psicologia dello sviluppo e dell'educazione».

Facoltà di medicina e chirurgia prima:

settore scientifico disciplinare: F22B «Medicina legale»;

settore scientifico disciplinare: F07D «Gastroenterologia».

Gli aspiranti al trasferimento, professori di prima fascia presso altro ateneo potranno presentare domanda solamente se hanno prestato tre anni di servizio oppure hanno iniziato il terzo anno di servizio presso la loro attuale sede.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande, corredate di certificato di servizio attestante la retribuzione in godimento (solo per i candidati esterni), direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, specificando la data dalla quale prestano servizio in qualità di professore di prima fascia presso l'Università di appartenenza.

98A6878

POLITECNICO DI MILANO

Vacanza di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto il 31 agosto 1933, n. 1592 e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso il Politecnico di Milano sono vacanti posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere per trasferimento:

Facoltà di architettura - Milano Leonardo:

settore scientifico disciplinare: H14B, disciplina di «urbanistica» (corso di laurea in pianificazione territoriale urbanistica ed ambientale);

settore scientifico disciplinare: Q02X, disciplina di «analisi delle politiche pubbliche» (corso di laurea in pianificazione territoriale urbanistica ed ambientale);

settore scientifico disciplinare: H10A, disciplina di «progettazione architettonica»;

settore scientifico disciplinare: H13X, disciplina di «restauro architettonico»;

settore scientifico disciplinare: K05B, disciplina di «informatica applicata (corso di laurea in disegno industriale).

Facoltà di ingegneria - Como:

settore scientifico disciplinare: A02A, disciplina di «analisi matematica».

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande, corredate con ogni documentazione che i candidati ritengano utile (pubblicazioni, curriculum vitae, ecc.), al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il trasferimento dei professori chiamati sarà comunque subordinato alla disponibilità del finanziamento previsto dal Politecnico nel proprio bilancio.

98A6871

UNIVERSITÀ DELL'INSUBRIA IN VARESE

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 14 luglio 1998, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali - Como dell'Università degli studi dell'Insubria, è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, con oneri a carico della medesima Università e alla cui copertura si intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali - Como:

settore scientifico-disciplinare: C05X «Chimica organica», per la disciplina «Chimica organica».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, allegando certificato di servizio dell'Università di provenienza, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A6828

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1998

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1998
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1998 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1998

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale .... L. 484.000
- semestrale .... L. 275.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale .... L. 396.000
- semestrale .... L. 220.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale .... L. 110.000
- semestrale .... L. 66.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale .... L. 102.000
- semestrale .... L. 66.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale .... L. 260.000
- semestrale .... L. 143.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale .... L. 101.000
- semestrale .... L. 65.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale .... L. 254.000
- semestrale .... L. 138.000

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale .... L. 1.045.000
- semestrale .... L. 565.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale .... L. 935.000
- semestrale .... L. 495.000

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1998.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	154.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1998
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	451.000
Abbonamento semestrale	L.	270.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189